

Gazzetta ufficiale

delle Comunità europee

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	<i>I Comunicazioni</i>	
	
	<i>II Atti preparatori</i>	
	Commissione	
90/C 128/01	Proposta di regolamento (CEE) n. ... / .. del Consiglio del ... recante il codice doganale comunitario	1
90/C 128/02	Proposta di regolamento (CEE) n. ... / .. del Consiglio del ... che determina i casi e le condizioni particolari nei quali si può ricorrere al regime dell'ammissione temporanea in esenzione totale dei dazi all'importazione	54

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta di**REGOLAMENTO (CEE) n./... DEL CONSIGLIO****del****recante il codice doganale comunitario***COM(90) 71 def. — SYN 253**(Presentata dalla Commissione il 21 marzo 1990)**(90/C 128/01)***SOMMARIO**

	<i>Articoli del codice</i>
TITOLO I: Disposizioni generali	1 – 19
Capitolo 1: Campo d'applicazione e definizioni base	1 – 5
Capitolo 2: Disposizioni generali diverse riguardanti, in particolare, i diritti e gli obblighi delle persone in conformità della normativa doganale	6 – 19
Sezione 1: Diritto di rappresentanza	6
Sezione 2: Decisioni	7 – 11
Sezione 3: Informazioni	12 – 13
Sezione 4: Altre disposizioni	14 – 19
TITOLO II: Principi in base ai quali sono applicati i dazi doganali all'importazione o all'esportazione nonché le altre misure previste nel quadro degli scambi di merci	20 – 36
Capitolo 1: Tariffa doganale delle Comunità europee e classificazione tariffaria delle merci	20 – 21
Capitolo 2: Origine delle merci	22 – 27
Sezione 1: Origine non preferenziale delle merci	22 – 26
Sezione 2: Origine preferenziale delle merci	27
Capitolo 3: Valore in dogana delle merci	28 – 36
TITOLO III: Disposizioni applicabili alle merci introdotte nel territorio doganale della Comunità finché non abbiano ricevuto una destinazione doganale	37 – 55
Capitolo 1: Introduzione delle merci nel territorio doganale della Comunità	37 – 39
Capitolo 2: Presentazione in dogana delle merci	40 – 42
Capitolo 3: Dichiarazione sommaria e scarico delle merci presentate in dogana	43 – 47
Capitolo 4: Obbligo di dare una destinazione doganale alle merci presentate in dogana	48 – 49

Capitolo 5:	Custodia temporanea delle merci	50 – 53
Capitolo 6:	Disposizioni applicabili alle merci non comunitarie che hanno circolato in regime di transito	54 – 55
TITOLO IV:	Destinazioni doganali	56 – 180
Capitolo 1:	Disposizioni generali	56
Capitolo 2:	Regimi doganali	57 – 163
Sezione 1:	Vincolo delle merci ad un regime doganale	57 – 77
	A. Dichiarazioni fatte per iscritto	60 – 75
	I. Procedura normale	60 – 74
	II. Procedura semplificata	75
	B. Altre dichiarazioni	76
	C. Controllo a posteriori delle dichiarazioni	77
Sezione 2:	Immissione in libera pratica	78 – 82
Sezione 3:	Regimi di esonero condizionale e regimi doganali economici	83 – 160
	A. Disposizioni comuni a più regimi	83 – 89
	B. Transito esterno	90 – 94
	C. Deposito doganale	95 – 110
	D. Perfezionamento attivo	111 – 126
	I. Disposizioni generali	111 – 112
	II. Rilascio dell'autorizzazione	113 – 114
	III. Funzionamento del regime	115 – 119
	IV. Operazioni di perfezionamento da effettuare fuori del territorio doganale della Comunità	120
	V. Disposizioni particolari relative al sistema del rimborso	121 – 125
	VI. Altra disposizione	126
	E. Trasformazione sotto controllo doganale	127 – 134
	F. Ammissione temporanea	135 – 143
	G. Perfezionamento passivo	144 – 160
	I. Disposizioni generali	144 – 145
	II. Rilascio dell'autorizzazione	146 – 147
	III. Funzionamento del regime	148 – 152
	IV. Scambi standard	153 – 159
	V. Altre disposizioni	160
Sezione 4:	Esportazione	161 – 162
Sezione 5:	Transito interno	163
Capitolo 3:	Altre destinazioni doganali	164 – 179
Sezione 1:	Zone franche e depositi franchi	164 – 179
	A. Disposizioni generali	164 – 166
	B. Entrata delle merci nelle zone franche o nei depositi franchi	167 – 168
	C. Funzionamento delle zone franche e dei depositi franchi	169 – 174
	D. Uscita delle merci dalle zone franche e dai depositi franchi	175 – 179
Sezione 2:	Riesportazione, distruzione e abbandono	180
TITOLO V:	Operazioni privilegiate	181 – 185
Capitolo 1:	Franchigie	181
Capitolo 2:	Merci in reintroduzione	182 – 184
Capitolo 3:	Prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare	185
TITOLO VI:	Obbligazione doganale	186 – 240
Capitolo 1:	Garanzia dell'importo dell'obbligazione doganale	186 – 197
Capitolo 2:	Nascita dell'obbligazione doganale	198 – 213
Capitolo 3:	Riscossione dell'importo dell'obbligazione doganale	214 – 230
Sezione 1:	Contabilizzazione e comunicazione al debitore dell'importo dei dazi	214 – 218

Sezione 2:	Termine e modalità di pagamento dell'importo dei dazi	219 – 230
Capitolo 4:	Estinzione dell'obbligazione doganale	231 – 232
Capitolo 5:	Rimborso e sgravio dei dazi	233 – 240
TITOLO VII:	Rimedi giuridici	241 – 252
Capitolo 1:	Diritto di ricorso	241
Capitolo 2:	Prima fase dell'esercizio del diritto di ricorso	242 – 248
Capitolo 3:	Seconda fase dell'esercizio del diritto di ricorso	249
Capitolo 4:	Altre disposizioni relative al diritto di ricorso	250 – 252
TITOLO VIII:	Disposizioni finali	253 – 259
Capitolo 1:	Comitato del codice doganale	253 – 255
Capitolo 2:	Effetti giuridici, in uno Stato membro, delle misure adottate, dei documenti rilasciati e delle constatazioni fatte in un altro Stato membro	256
Capitolo 3:	Altre disposizioni finali	257 – 259

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 28, 100 A e 113,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando che la Comunità si fonda sull'unione doganale; che, nell'interesse sia degli operatori economici della Comunità sia delle amministrazioni delle dogane, occorre riunire in un codice le disposizioni del diritto doganale attualmente disperse in un gran numero di regolamenti e direttive comunitarie; che questo compito è particolarmente importante in vista del grande mercato interno;

considerando che il codice doganale comunitario (di seguito denominato «il codice» deve recepire l'attuale legislazione doganale; che occorre tuttavia apportare talune modifiche a questa normativa per renderla più coerente e semplificarla, colmando quelle lacune ancora esistenti, per adottare una normativa comunitaria completa;

considerando che, partendo dal principio di un unico mercato interno esteso a tutta la Comunità, il codice deve contenere le norme e le procedure di carattere generale che garantiscono l'applicazione delle misure tariffarie e delle altre misure instaurate sul piano comunitario per gli scambi di merci tra la Comunità e i paesi terzi, comprese le misure di politica agricola e di politica commerciale comune, tenendo conto delle esigenze di queste politiche comuni;

considerando che il presente codice con le disposizioni di applicazione che lo completeranno, contiene, in linea di massima, la normativa doganale in vigore; che le disposizioni nazionali possono applicarsi solo nei casi espressamente previsti;

considerando che è opportuno precisare che il presente codice lascia le disposizioni particolari stabilite in altri settori; che tali norme particolari possono sussistere o essere istituite nel quadro della normativa agricola, statistica o di politica commerciale e delle risorse proprie;

considerando che l'applicazione della normativa doganale ha implicazioni economiche; che talune disposizioni di tale normativa devono essere adattate per tener conto di questo aspetto e garantire la necessaria coerenza; che l'applicazione dei dazi all'importazione deve essere quindi connessa con l'integrazione nell'economia comunitaria di una merce importata; che questa integrazione avviene nel momento in cui si dispone liberamente di tale merce; che, peraltro, non va tassata la plusvalenza raggiunta dalla stessa merce nel territorio doganale della Comunità;

considerando che per garantire il giusto equilibrio tra il compito istituzionale dell'amministrazione doganale di provvedere all'ordinata applicazione della normativa doganale e il diritto degli operatori economici ad un equo trattamento, devono essere in particolare previsti, da un lato, ampie possibilità di controllo da parte di tali amministrazioni e, dall'altro, la possibilità per gli operatori interessati di ricorrere contro le loro decisioni;

considerando che occorre garantire l'uniforme applicazione del codice e prevedere, a tal fine, una procedura

comunitaria che permetta di stabilirne le modalità di applicazione in termini appropriati; che occorre istituire un comitato del codice doganale per garantire in tale settore una stretta ed efficace collaborazione tra gli Stati membri e la Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPITOLO I

CAMPO D'APPLICAZIONE E DEFINIZIONI BASE

Articolo 1

1. Il presente codice contiene le norme generali della normativa doganale. Esso si applica, al pari delle disposizioni di applicazione adottate ai sensi dell'articolo 255, agli scambi tra la Comunità e i paesi terzi, fatte salve le disposizioni specifiche già adottate o che saranno adottate nell'ambito della politica agricola comune e talune disposizioni adottate in altri settori.

Il diritto nazionale si applica solo in quanto lo preveda il diritto comunitario.

2. Salvo disposizioni contrarie, la normativa doganale si applica alle merci contemplate da uno dei trattati che istituiscono, rispettivamente, la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, la Comunità economica europea e la Comunità europea dell'energia atomica.

Articolo 2

1. Salvo disposizioni specifiche contrarie stabilite da convenzioni o da prassi consuetudinarie aventi effetti analoghi o da provvedimenti comunitari autonomi, la normativa doganale si applica in modo uniforme in tutto il territorio doganale della Comunità.

2. Talune disposizioni della normativa doganale possono essere applicate anche al di fuori del territorio doganale della Comunità in forza di normative specifiche o di convenzioni internazionali.

Articolo 3

1. Il territorio doganale della Comunità comprende:

- il territorio del Regno del Belgio,
- il territorio del Regno di Danimarca, ad eccezione delle Isole Faerøer e della Groenlandia,
- i territori tedeschi in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità economica europea, ad ecce-

zione dell'isola di Helgoland e del territorio di Büsingen (trattato del 23 novembre 1964 tra la Repubblica federale di Germania e la Confederazione elvetica),

- il territorio del Regno di Spagna, ad eccezione delle isole Canarie e di Ceuta e Melilla,
- il territorio della Repubblica ellenica,
- il territorio della Repubblica francese, ad eccezione dei territori d'oltremare e delle collettività territoriali,
- il territorio dell'Irlanda,
- il territorio della Repubblica italiana, ad eccezione dei comuni di Livigno e di Campione d'Italia e delle acque nazionali del lago di Lugano racchiuse fra la sponda ed il confine politico della zona situata fra Ponte Tresa e Porto Ceresio,
- il territorio del Granducato del Lussemburgo,
- il territorio del Regno dei Paesi Bassi in Europa,
- il territorio della Repubblica portoghese,
- il territorio del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, le isole del Canale e l'isola di Man.

2. Fanno parte del territorio doganale della Comunità:

- a) il mare territoriale degli Stati membri rivieraschi e le loro acque marittime interne ad eccezione del mare territoriale e delle acque marittime interne che appartengono alle zone di tali Stati membri non comprese in detto territorio doganale;
- b) lo spazio aereo di ciascuno Stato membro, ad eccezione di quello direttamente al di sopra delle zone non comprese nel rispettivo territorio doganale.

3. Fanno altresì parte del territorio doganale della Comunità:

- i territori austriaci di Jungholz e Mittelberg, quali sono definiti nei trattati, rispettivamente del 3 mag-

- gio 1868 e del 2 dicembre 1890, conclusi dalla Germania;
- il territorio del Principato di Monaco, quale è definito nella convenzione doganale conclusa dalla Francia al 18 maggio 1963;
 - il territorio della Repubblica di San Marino, quale è definito nella convenzione conclusa dall'Italia il 31 marzo 1939.

Articolo 4

Il presente codice non pregiudica il regime del commercio interno tedesco ai sensi del protocollo relativo a detto commercio ed ai problemi che vi si connettono.

Articolo 5

Ai fini del presente codice s'intende per:

- 1) *persona*:
 - una persona fisica;
 - una persona giuridica;
 - un'associazione di persone sprovvista di personalità giuridica ma avente la capacità di agire laddove sia ammessa dalla normativa vigente;
- 2) *persona stabilita nella Comunità*:
 - se si tratta di una persona fisica, qualsiasi persona che vi abbia la residenza normale;
 - se si tratta di una persona giuridica o di un'associazione di persone, qualsiasi persona che vi abbia la sede statutaria, l'amministrazione centrale o un ufficio stabile;
- 3) *autorità doganale*: l'autorità competente ad applicare la normativa doganale;
- 4) *ufficio doganale*: qualsiasi ufficio presso il quale possono essere espletate le formalità previste dalla normativa doganale;
- 5) *decisione*: qualsiasi atto amministrativo, adottato da un'autorità doganale che deliberi su un caso particolare, avente effetti giuridici per una o più persone determinate o determinabili;
- 6) *posizione doganale*: la posizione di una merce come merce comunitaria o come merce non comunitaria;
- 7) *merci comunitarie*: le merci
 - interamente ottenute nel territorio doganale della Comunità nelle condizioni di cui all'arti-

colo 24, senza aggiunta di merci importate da paesi o territori che non fanno parte del territorio doganale della Comunità;

- importate da paesi o territori che non fanno parte del territorio doganale della Comunità e immesse in libera pratica;
 - ottenute, nel territorio doganale della Comunità, esclusivamente da merci di cui al secondo trattino o da merci di cui ai primi due trattini;
- 8) *merci non comunitarie*: le merci diverse da quelle di cui al punto 7).

Fatto salvo l'articolo 163, le merci comunitarie perdono tale posizione doganale una volta esportate fuori dal territorio doganale della Comunità;
 - 9) *obbligazione doganale*: l'obbligo di una persona di corrispondere l'importo dei dazi all'importazione (obbligazione doganale all'importazione) o l'importo dei dazi all'esportazione (obbligazione doganale all'esportazione) dovuti per legge relativamente ad una determinata merce;
 - 10) *dazi all'importazione*:
 - i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente dovuti all'importazione delle merci;
 - i prelievi agricoli e le altre imposizioni all'importazione istituite nel quadro della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili a talune merci derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli;
 - 11) *dazi all'esportazione*:
 - i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente dovuti all'esportazione delle merci;
 - i prelievi agricoli e le altre imposizioni all'esportazione istituite nel quadro della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili a talune merci derivanti dalla trasformazione di prodotti agricoli;
 - 12) *debitore*: qualsiasi persona tenuta al pagamento dell'obbligazione doganale, ad eccezione del fideiussore;
 - 13) *vigilanza dell'autorità doganale*: ogni provvedimento adottato da questa autorità per garantire

l'osservanza della normativa doganale e, ove occorra, delle altre disposizioni applicabili alle merci sotto vigilanza doganale;

14) *controllo dell'autorità doganale*: l'espletamento di atti specifici, come la visita delle merci, il controllo dell'esistenza e dell'autenticità di documenti, l'esame della contabilità delle imprese e di altre scritture, il controllo dei mezzi di trasporto, il controllo delle persone, l'esecuzione di inchieste amministrative e di altri atti similari, al fine di garantire l'osservanza della normativa doganale e, ove occorra, delle altre disposizioni applicabili alle merci sotto vigilanza doganale;

15) *destinazione doganale* di una merce:

- a) il vincolo della merce ad un regime doganale;
- b) la sua introduzione in zona franca o in deposito franco;
- c) la sua riesportazione fuori dal territorio doganale della Comunità;
- d) la sua distribuzione;
- e) il suo abbandono al pubblico erario;

16) *regime doganale*:

- a) l'immissione in libera pratica;
- b) il transito;
- c) il deposito doganale;
- d) il perfezionamento attivo;
- e) la trasformazione sotto controllo doganale;
- f) l'ammissione temporanea;
- g) il perfezionamento passivo;
- h) l'esportazione;

17) *dichiarazione in dogana*: atto con il quale una persona manifesta, nelle forme e modalità prescritte, la volontà di vincolare una merce ad un determinato regime doganale;

18) *dichiarante*: la persona che fa la dichiarazione in dogana in proprio nome ovvero la persona in nome della quale è fatta una dichiarazione in dogana;

19) *svincolo della merce*: il provvedimento con il quale l'autorità doganale mette una merce a disposizione di una persona determinata, per i fini previsti dal regime doganale al quale è stata vincolata;

20) *titolare del regime*: il dichiarante o la persona alla quale sono stati trasferiti i diritti e gli obblighi del

dichiarante relativi ad un regime doganale. Nel regime di transito comunitario questa persona è denominata *obbligato principale* e nel quadro del regime del deposito doganale *depositario*;

21) *titolare dell'autorizzazione*: la persona alla quale è stata rilasciata l'autorizzazione;

22) *disposizioni in vigore*: le disposizioni comunitarie o le disposizioni nazionali;

23) *procedura del comitato*: la procedura contemplata dall'articolo 255.

CAPITOLO 2

DISPOSIZIONI GENERALI DIVERSE RIGUARDANTI IN PARTICOLARE I DIRITTI E GLI OBBLIGHI DELLE PERSONE AI SENSI DELLA NORMATIVA DOGANALE

Sezione 1

Diritto di rappresentanza

Articolo 6

1. Fatti salvi l'articolo 62 e le disposizioni adottate nel quadro del titolo VII, capitolo 3, chiunque può farsi rappresentare presso l'autorità doganale per l'espletamento di atti e formalità previsti dalla normativa doganale.

2. La rappresentanza può essere:

— diretta, quando il rappresentante agisce in nome e per conto di terzi, oppure

— indiretta, quando il rappresentante agisce in proprio nome ma per conto di terzi.

3. Esclusi i casi di cui all'articolo 62, paragrafo 2, lettera b) e paragrafo 3, il rappresentante deve essere stabilito nella Comunità.

4. Il rappresentante deve dichiarare di agire per la persona rappresentata, precisare che si tratta di una rappresentanza diretta o indiretta e disporre del potere di rappresentanza.

La persona che non dichiara di agire a nome o per conto di un terzo o che dichiara di agire a nome o per conto di un terzo senza disporre del potere di rappresentanza è considerata agire a suo nome e per proprio conto.

5. L'autorità doganale può chiedere a chiunque dichiara di agire in nome o per conto di un'altra persona di fornirle le prove del suo potere di rappresentanza.

Sezione 2

Decisioni*Articolo 7*

1. Chiunque chieda all'autorità doganale di prendere una decisione sull'applicazione della normativa doganale deve fornire tutti gli elementi e tutti i documenti necessari per decidere.

2. La decisione deve essere presa al più presto.

Quando la richiesta è fatta per iscritto, la decisione deve essere presa entro tre mesi dal suo ricevimento.

Il termine suddetto può essere superato se l'autorità doganale si trova nell'impossibilità di rispettarlo. In tal caso essa deve informarne il richiedente prima della scadenza dei tre mesi indicando i motivi che giustificano il rinvio nonché il nuovo termine che essa ritiene necessario per decidere sulla richiesta.

3. L'autorità doganale motiva le decisioni scritte che non accolgano le richieste presentate oppure che abbiano conseguenze sfavorevoli per i loro destinatari. In esse deve farsi riferimento alle possibilità di impugnazione di cui all'articolo 241.

4. Le disposizioni del paragrafo 3, prima frase, possono applicarsi anche ad altre decisioni.

Articolo 8

Al di fuori delle ipotesi contemplate dall'articolo 243, seconda frase, le decisioni adottate sono immediatamente applicabili da parte dell'autorità doganale.

Articolo 9

1. Una decisione è nulla:

- a) quando sia manifestamente priva di fondamento giuridico, oppure
- b) quando sia stata presa da un'autorità palesemente non competente in materia.

2. Le persone alle quali la decisione sia stata comunicata sono informate della sua nullità non appena questa è rilevata dall'autorità doganale.

3. Una decisione nulla è priva di efficacia.

Articolo 10

1. Una decisione è annullata quando sia stata presa:

- a) in base ad elementi inesatti o incompleti e
 - il richiedente conosceva o avrebbe dovuto, secondo ragione, conoscerne l'inesattezza o l'incompletezza e
 - non avrebbe potuto essere presa in base ad elementi esatti e completi;
- b) da un'autorità doganale non competente in materia e il richiedente conosceva o avrebbe dovuto, secondo ragione, conoscere l'incompetenza.

2. L'annullamento della decisione è comunicato al destinatario della stessa.

3. Gli effetti dell'annullamento decorrono dal giorno in cui è stata presa la decisione annullata.

Articolo 11

1. La decisione è revocata o modificata quando, in ipotesi diverse da quelle di cui all'articolo 10, non ricorrevano o non ricorrono più uno o più presupposti per la sua adozione.

2. Una decisione può essere revocata quando il suo destinatario non adempia un obbligo impostogli dalla decisione stessa.

3. Una decisione può essere revocata o modificata quando non sia più economicamente giustificata.

4. La revoca o la modifica della decisione è comunicata al destinatario della medesima.

5. Gli effetti della revoca o della modifica della decisione decorrono dal giorno della sua comunicazione al destinatario. Tuttavia, in casi eccezionali e quando gli interessi legittimi del destinatario della decisione lo richiedano, l'autorità doganale può rinviare ad altra data la sua decorrenza.

Sezione 3

Informazioni*Articolo 12*

1. Chiunque vi abbia interesse può chiedere all'autorità doganale informazioni sull'applicazione della normativa doganale.

Una siffatta richiesta può essere disattesa quando non si riferisca ad un'operazione commerciale realmente prevista.

2. Le informazioni sono fornite al richiedente gratuitamente. Tuttavia, possono essergli addebitate le eventuali spese sostenute dall'autorità doganale.

Articolo 13

1. Le informazioni tariffarie scritte, fornite nei modi determinati secondo la procedura del comitato, hanno carattere vincolante.

Il titolare di una siffatta informazione può chiedere, all'atto dell'espletamento delle formalità doganali relative ad una merce, che la classificazione della stessa nella nomenclatura doganale avvenga conformemente a tale informazione.

2. Un'informazione vincolante è valida sei anni.

3. Un'informazione vincolante è nulla quando sia stata fornita in base ad elementi inesatti o incompleti comunicati dal titolare.

4. Un'informazione vincolante cessa di essere valida:

- a) quando non risulti conforme alle disposizioni di un regolamento;
- b) quando diventi incompatibile con l'interpretazione adottata, pubblicata a livello comunitario;
- c) quando la sua revoca o la sua modifica venga comunicata al titolare.

5. Nelle ipotesi contemplate al paragrafo 4, lettere b) e c), il titolare può avvalersi dell'informazione vincolante ai sensi del paragrafo 1, secondo comma, per un periodo di sei mesi dopo la comunicazione o pubblicazione quando, in base a tale informazione, abbia stipulato per le merci considerate contratti definitivi.

Talune disposizioni adottate secondo la procedura del comitato possono limitare tale possibilità per l'applicazione delle misure di politica commerciale o di politica agricola comune.

I due commi precedenti si applicano anche nei casi di cui al paragrafo 4, lettera a), quando ciò sia previsto dalle disposizioni in esso menzionate.

Sezione 4

Altre disposizioni

Articolo 14

Alle condizioni stabilite dalle norme vigenti l'autorità doganale può adottare tutte le misure di controllo che

ritiene necessarie per la corretta applicazione della normativa doganale.

Possono formare oggetto di tali misure segnatamente le merci soggette a vigilanza doganale.

Sono tenute a sottostare alle misure di controllo di cui al primo comma, in particolare, le persone che detengono o potrebbero detenere merci soggette a vigilanza doganale.

Articolo 15

Ai fini dell'applicazione della normativa doganale ogni persona direttamente o indirettamente interessata alle operazioni effettuate nell'ambito degli scambi di merci, fornisce all'autorità doganale, su richiesta e nei termini da essa eventualmente stabiliti, tutta la documentazione, le informazioni e l'assistenza necessarie.

Articolo 16

Le informazioni di natura riservata o fornite in via riservata sono coperte dal segreto d'ufficio e non sono divulgate dall'autorità doganale, senza l'espressa autorizzazione della persona o dell'autorità che le ha fornite, se non a persone che, nell'ambito delle istituzioni comunitarie o degli Stati membri, sono tenute a conoscerle a motivo delle loro funzioni; sono salvi i casi in cui l'autorità doganale sia tenuta a divulgare tali informazioni in virtù delle norme vigenti o nell'ambito di procedimenti giudiziari.

Articolo 17

Gli interessati devono conservare, per almeno tre anni civili, i documenti relativi alle operazioni di cui all'articolo 15, qualunque sia il loro supporto. Questo termine decorre dalla fine dell'anno nel corso del quale:

- a) sono state accertate le dichiarazioni di immissione in libera pratica o di esportazione, quando si tratti di merci immesse in libera pratica in casi diversi da quelli di cui alla lettera b) o di merci dichiarate per l'esportazione;
- b) è cessato l'assoggettamento alla vigilanza doganale, quando si tratti di merci immesse in libera pratica fruendo di un dazio all'importazione ridotto o nullo a motivo della loro utilizzazione per fini particolari;
- c) è stato appurato il regime doganale, quando si tratti di merci vincolate ad un altro regime.

Quando, da un controllo effettuato in merito ad un'obbligazione doganale, emerge la necessità di rettificare la relativa contabilizzazione, i documenti sono conservati, oltre il termine di cui al primo comma, per un periodo di tempo che consenta di procedere alla rettifica e alla verifica di tale contabilizzazione.

Articolo 18

I termini prescritti ai sensi e per gli effetti della normativa doganale possono essere prorogati solo se e in quanto essa lo preveda espressamente.

Tuttavia, sono ammesse proroghe dei termini suddetti quando il loro superamento esponga l'interessato non solo alla perdita di un diritto ma anche ad una sanzione, purché egli provi di non essere stato in grado di rispettare per caso fortuito o forza maggiore.

Articolo 19

1. Il controvalore dell'ecu nelle monete nazionali, da applicare nel quadro della normativa doganale, è stabilito una volta all'anno. I tassi da applicare per questa conversione sono quelli del primo giorno feriale del mese di ottobre con effetto al 1° gennaio dell'anno civile successivo. Se, per una data moneta nazionale, questo tasso non è disponibile, il tasso di conversione

da applicare per la moneta considerata è quello dell'ultimo giorno in cui è stato pubblicato un tasso nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

2. Tuttavia, se una modifica dei tassi centrali bilaterali di una o più monete nazionali interviene

- a) nel corso di un anno civile, per la conversione dell'ecu nelle monete nazionali, ai fini della determinazione della classificazione tariffaria delle merci, dei dazi doganali e delle tasse di effetto equivalente sono applicati i tassi modificati. Essi hanno effetto il decimo giorno successivo alla data in cui detti tassi sono disponibili;
- b) dopo il primo giorno feriale di ottobre per la conversione dell'ecu nelle monete nazionali, ai fini della determinazione della classificazione tariffaria delle merci e dei dazi della tariffa doganale delle Comunità europee, sono applicati i tassi modificati che rimangono applicabili, in deroga al paragrafo 1, per tutto l'anno civile successivo, sempre che nel frattempo non intervenga alcuna modifica dei tassi centrali bilaterali, nel qual caso si applica la lettera a).

Per tassi modificati s'intendono i tassi del primo giorno successivo alla modifica dei tassi centrali bilaterali disponibili per tutte le monete comunitarie.

TITOLO II

PRINCIPI IN BASE AI QUALI SONO APPLICATI I DAZI ALL'IMPORTAZIONE O ALL'ESPORTAZIONE E LE ALTRE MISURE PREVISTE NEL QUADRO DEGLI SCAMBI DI MERCI

CAPITOLO I

TARIFFA DOGANALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE E CLASSIFICAZIONE TARIFFARIA DELLE MERCI

Articolo 20

1. I dazi doganali dovuti per legge quando sorge un'obbligazione doganale sono determinati in conformità della tariffa doganale delle Comunità europee.

2. Le altre misure stabilite con disposizioni comunitarie specifiche nel quadro degli scambi di merci sono applicate, se del caso, in base alla classificazione tariffaria delle merci di cui trattasi.

3. La tariffa doganale delle Comunità europee comprende:

- a) la nomenclatura combinata delle merci;
- b) qualsiasi altra nomenclatura che ricalchi in tutto o in parte, la nomenclatura combinata o che vi

aggiunga altre suddivisioni e sia istituita da disposizioni comunitarie specifiche per l'applicazione delle misure tariffarie nel quadro degli scambi di merci;

c) le aliquote e gli altri elementi di tassazione applicabili di norma alle merci contemplate della nomenclatura combinata per:

— i dazi doganali e

— i prelievi agricoli e le altre imposizioni all'importazione istituite nel quadro della politica agricola comune o in quello dei regimi specifici applicabili a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli;

d) le misure tariffarie preferenziali contenute in accordi che la Comunità ha concluso con taluni

paesi o gruppi di paesi e che prevedono un trattamento tariffario preferenziale;

- e) le misure tariffarie preferenziali adottate unilateralmente dalla Comunità a favore di taluni paesi, gruppi di paesi o territori;
- f) le misure autonome di sospensione che prevedono la riduzione o l'esonero dai dazi all'importazione applicabili a talune merci;
- g) le misure tariffarie previste da altre normative comunitarie.

4. Fatte salve le disposizioni relative alla tassazione forfettaria, quando l'autorità doganale constata che le merci considerate soddisfano le condizioni stabilite dalle misure di cui al paragrafo 3, lettere da d) ad f), queste misure si applicano in luogo e vece di quelle di cui alla lettera c); la loro applicazione non è subordinata ad un'esplicita richiesta del dichiarante.

5. Quando è limitata ad un determinato volume d'importazione, l'applicazione delle misure di cui al paragrafo 3, lettere da d) ad f) cessa:

- a) per i contingenti tariffari, non appena sia stato raggiunto il volume d'importazione previsto;
- b) per i massimali tariffari, per effetto di un regolamento della Commissione.

6. La classificazione tariffaria di una merce consiste nel determinare, secondo le vigenti disposizioni:

- a) la sottovoce della nomenclatura combinata o la sottovoce di un'altra nomenclatura di cui al paragrafo 3, lettera b), oppure
- b) la sottovoce di qualsiasi altra nomenclatura che ricalchi in tutto o in parte la nomenclatura combinata o che vi aggiunga altre suddivisioni e sia istituita da disposizioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure diverse da quelle tariffarie nel quadro degli scambi di merci,

in cui la merce deve essere classificata.

Articolo 21

1. Il trattamento tariffario favorevole di cui talune merci possono beneficiare a motivo della loro natura o della loro destinazione particolare è subordinato a condizioni stabilite secondo la procedura del comitato. Quando è richiesta l'autorizzazione, si applicano gli articoli 85 e 86.

2. Ai sensi del paragrafo 1, per *trattamento tariffario favorevole* si intende qualsiasi riduzione o sospensione, anche nel quadro di un contingente tariffario, di un dazio all'importazione ai sensi dell'articolo 5, punto 10).

CAPITOLO 2

ORIGINE DELLE MERCI

Sezione I

Origine non preferenziale delle merci

Articolo 22

Gli articoli da 23 a 26 definiscono l'origine non preferenziale delle merci per l'applicazione:

- a) della tariffa doganale delle Comunità europee, escluse le misure di cui all'articolo 20, paragrafo 3, lettere d) ed e);
- b) delle misure diverse da quelle tariffarie stabilite da disposizioni comunitarie specifiche nel quadro degli scambi di merci.

Articolo 23

1. Sono originarie di un paese le merci interamente ottenute in tale paese.

2. Una merce alla cui produzione hanno contribuito due o più paesi è originaria del paese in cui è avvenuta l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale, economicamente giustificata ed effettuata in un'impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo od abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.

Articolo 24

1. Ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, per merci interamente ottenute in un paese s'intendono:

- a) i prodotti minerali estratti dal suo territorio;
- b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti;
- c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati;
- d) i prodotti che provengono da animali vivi, ivi allevati;
- e) i prodotti della caccia e della pesca ivi praticate;
- f) i prodotti della pesca marittima e gli altri prodotti estratti dal mare al di fuori del mare territoriale di qualsiasi Stato costiero da navi immatricolate o registrate in tale paese e battenti bandiera del medesimo;

- g) le merci ottenute a bordo di navi officina utilizzando prodotti di cui alla lettera f), originari di tale paese, sempreché tali navi officina siano immatricolate o registrate in detto paese e ne battano la bandiera;
- h) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino situato al di fuori del mare territoriale, sempreché tale paese eserciti per lo sfruttamento di questo suolo o sottosuolo diritti esclusivi;
- i) i rottami e i residui risultanti da operazioni manifatturiere e gli articoli fuori uso, sempreché siano stati ivi raccolti e possano servire unicamente al recupero di materie prime;
- j) le merci ivi ottenute esclusivamente dalle merci di cui alle lettere da a) ad i) o dai loro derivati, in qualsiasi stadio essi si trovino.

2. Per l'applicazione del paragrafo 1, la nozione di paese e di territorio comprende anche il rispettivo mare territoriale.

Articolo 25

Una trasformazione o lavorazione per la quale è accertato o per la quale i fatti constatati giustificano la presunzione che sia stata effettuata per eludere le disposizioni applicabili, nella Comunità o negli Stati membri, alle merci di determinati paesi, non può in alcun caso essere considerata come conferente alle merci così ottenute, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, l'origine del paese in cui è effettuata.

Articolo 26

1. La normativa doganale o altre normative comunitarie specifiche possono prevedere che l'origine delle merci debba essere comprovata dal certificato d'origine.

2. Nonostante la presentazione del certificato d'origine, l'autorità doganale può richiedere, in caso di seri dubbi, qualsiasi altra prova complementare per accertarsi che l'origine indicata risponda alle regole stabilite dalla normativa comunitaria.

Sezione 2

Origine preferenziale delle merci

Articolo 27

Le regole relative all'origine preferenziale determinano condizioni relative all'acquisizione dell'origine che le

merci devono soddisfare per beneficiare delle misure di cui all'articolo 20, paragrafo 3, lettera d) o e).

Tali regole sono stabilite:

- a) per le merci figuranti negli accordi di cui all'articolo 20, paragrafo 3, lettera d), nell'ambito di tali accordi;
- b) per le merci che beneficiano delle misure tariffarie preferenziali di cui all'articolo 20, paragrafo 3, lettera e), secondo la procedura del comitato.

CAPITOLO 3

VALORE IN DOGANA DELLE MERCI

Articolo 28

Le disposizioni del presente capitolo disciplinano il valore in dogana per l'applicazione della tariffa doganale delle Comunità europee e di altre misure non tariffarie stabilite da norme comunitarie specifiche nel quadro degli scambi di merci.

Articolo 29

1. Il valore in dogana delle merci importate è il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando siano vendute per l'esportazione e destinazione del territorio doganale della Comunità, previa eventuale rettifica effettuata conformemente agli articoli 32 e 33, sempre che:

- a) non esistano restrizioni per la cessione o per l'utilizzazione delle merci da parte del compratore, oltre le restrizioni che:
 - sono imposte o richieste dalla legge o dalle autorità pubbliche nella Comunità,
 - limitano l'area geografica nella quale le merci possono essere rivendute, oppure
 - non intaccano sostanzialmente il valore delle merci;
- b) la vendita o il prezzo non sia subordinato a condizioni o prestazioni il cui valore non possa essere determinato in relazione alle merci da valutare;
- c) nessuna parte del prodotto di qualsiasi rivendita, cessione o utilizzazione successiva delle merci da parte del compratore ritorni, direttamente o indirettamente, al venditore, a meno che non possa essere operata un'adeguata rettifica ai sensi dell'articolo 32, e
- d) il compratore ed il venditore non siano legati o, se lo sono, il valore di transazione sia accettabile a fini doganali, ai sensi del paragrafo 2.

2. a) Per stabilire se il valore di transazione sia accettabile ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, il fatto che il compratore e il venditore siano legati non costituisce di per sé motivo sufficiente per considerare inaccettabile detto valore. Se necessario, le circostanze proprie della vendita sono esaminate e il valore di transazione ammesso, purché tali legami non abbiano influito sul prezzo. Se, tenuto conto delle informazioni fornite dal dichiarante o ottenute da altre fonti, l'amministrazione doganale ha motivo di ritenere che detti legami abbiano influito sul prezzo, essa comunica queste motivazioni al dichiarante fornendogli una ragionevole possibilità di risposta. Qualora il dichiarante lo richieda, le motivazioni gli sono comunicate per iscritto.

b) In una vendita tra persone legate, il valore di transazione è accettato e le merci sono valutate conformemente al paragrafo 1 quando il dichiarante dimostri che detto valore è molto vicino ad uno dei valori qui di seguito indicati, stabiliti allo stesso momento o pressappoco allo stesso momento:

- i) il valore di transazione in occasione di vendite, tra compratori e venditori che non sono legati, di merci identiche o similari per l'esportazione a destinazione della Comunità;
- ii) il valore in dogana di merci identiche o similari, quale è determinato ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera c);
- iii) il valore in dogana di merci identiche o similari, quale è determinato ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, lettera d).

Nell'applicare i predetti criteri si tiene debitamente conto delle differenze accertate tra i livelli commerciali, le quantità, gli elementi enumerati all'articolo 32 ed i costi sostenuti dal venditore in occasione di vendite nelle quali il compratore e il venditore non sono legati e i costi che questi non sostiene in occasione di vendite nelle quali il compratore ed il venditore sono legati.

c) I criteri di cui alla lettera b) del presente paragrafo devono essere applicati su iniziativa del dichiarante e soltanto a fini comparativi. Non possono essere stabiliti valori sostitutivi ai sensi della predetta lettera b).

3. a) Il prezzo effettivamente pagato o da pagare è il pagamento totale effettuato o da effettuare da parte del compratore al venditore, o a beneficio di questo ultimo, per le merci importate e comprende la totalità dei pagamenti eseguiti o da eseguire, come condizione della vendita delle merci importate, dal compratore al venditore, o dal compratore a una terza persona, per

soddisfare un obbligo del venditore. Il pagamento non deve necessariamente essere fatto in denaro. Esso può essere fatto, per via diretta o indiretta, anche mediante lettere di credito e titoli negoziabili.

b) Le attività, comprese quelle riguardanti la commercializzazione, avviate dal compratore per proprio conto, diverse da quelle per le quali è prevista una rettifica all'articolo 32, non sono considerate un pagamento indiretto al venditore, anche se si può ritenere che il venditore ne sia il beneficiario e che esse siano state avviate con l'accordo di quest'ultimo; il loro costo non è aggiunto al prezzo effettivamente pagato o da pagare per la determinazione del valore in dogana delle merci importate.

Articolo 30

1. Quando il valore in dogana non può essere determinato ai sensi dell'articolo 29 si ha riguardo, nell'ordine alle lettere a), b), c) e d) del paragrafo 2 fino alla prima di queste lettere che consenta di determinarlo, salvo il caso in cui l'ordine delle lettere c) e d) debba essere invertito su richiesta del dichiarante; soltanto quando tale valore in dogana non possa essere determinato a norma di una data lettera è consentito applicare la lettera immediatamente successiva nell'ordine stabilito dal presente paragrafo.

2. I valori in dogana determinati ai sensi del presente articolo sono i seguenti:

- a) valore di transazione di merci identiche, vendute per l'esportazione a destinazione della Comunità ed esportate nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento delle merci da valutare;
- b) valore di transazione di merci similari, vendute per l'esportazione a destinazione della Comunità ed esportate nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento delle merci da valutare;
- c) valore fondato sul prezzo unitario corrispondente alle vendite nella Comunità delle merci importate o di merci identiche o similari importate nel quantitativo complessivo maggiore, effettuate a persone non legate ai venditori;
- d) valore calcolato, eguale alla somma:
 - del costo o del valore delle materie e delle operazioni di fabbricazione o altre, utilizzate per produrre le merci importate;
 - di un ammontare rappresentante gli utili e le spese generali, uguale a quello che comportano generalmente le vendite di merci della stessa qualità o della stessa specie delle merci da valutare, fatte da produttori del paese di esportazione per l'esportazione a destinazione della Comunità;
 - del costo o del valore degli elementi enumerati all'articolo 32, paragrafo 1, lettera e).

3. Le condizioni supplementari e le modalità di applicazione del paragrafo 2, sopraccitato, sono determinate secondo la procedura del comitato.

Articolo 31

1. Se il valore in dogana delle merci non può essere determinato ai sensi degli articoli 29 e 30, esso viene stabilito, sulla base dei dati disponibili nella Comunità, ricorrendo a mezzi ragionevoli compatibili con i principi e con le disposizioni generali:

- dell'accordo relativo all'attuazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio;
- dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio e
- delle disposizioni del presente capitolo.

2. Il valore in dogana determinato ai sensi del paragrafo 1 non si basa:

- a) sul prezzo di vendita, nella Comunità, di merci prodotte nella Comunità;
- b) sul sistema che prevede l'accettazione, a fini doganali, del più elevato dei due valori possibili;
- c) sul prezzo di merci sul mercato interno del paese di esportazione;
- d) sul costo di produzione, diverso dai valori calcolati che sono stati determinati per merci identiche o similari conformemente all'articolo 30, paragrafo 2, lettera d);
- e) su prezzi per l'esportazione a destinazione di un paese non compreso nel territorio doganale della Comunità;
- f) su valori in dogana minimi, oppure
- g) su valori arbitrari o fittizi.

Articolo 32

1. Per determinare il valore in dogana ai sensi dell'articolo 29 si addizionano al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate:

- a) i seguenti elementi, nella misura in cui sono a carico del compratore ma non sono stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci:
 - i) commissioni e senserie, escluse le commissioni di acquisto;
 - ii) costo dei contenitori considerati, ai fini doganali, come formanti un tutto unico con la merce;
 - iii) costo dell'imballaggio, comprendente sia la manodopera che i materiali;
- b) il valore, attribuito in misura adeguata, dei prodotti e servizi qui di seguito elencati, qualora questi

siano forniti direttamente o indirettamente dal compratore, senza spese o a costo ridotto e siano utilizzati nel corso della produzione e della vendita per l'esportazione delle merci importate, nella misura in cui detto valore non sia stato incluso nel prezzo effettivamente pagato o da pagare:

- i) materie, componenti, parti e elementi similari incorporati nelle merci importate,
 - ii) utensili, matrici, stampi ed oggetti similari utilizzati per la produzione delle merci importate,
 - iii) materie consumate durante la produzione delle merci importate,
 - iv) lavori d'ingegneria, di studio, d'arte e di design, piani e schizzi, eseguiti in un paese non membro della Comunità e necessari per produrre le merci importate;
- c) i corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare, che il compratore è tenuto a pagare, direttamente o indirettamente, come condizione della vendita delle merci da valutare, nella misura in cui detti corrispettivi e diritti di licenza non sono stati inclusi nel prezzo effettivamente pagato o da pagare;
- d) il valore di ogni parte del prodotto di qualsiasi ulteriore rivendita, cessione o utilizzazione delle merci importate spettante direttamente o indirettamente al venditore;
- e) i) le spese di trasporto e di assicurazione delle merci importate e
- ii) le spese di carico e movimentazione connesse col trasporto delle merci importate,
- fino al luogo d'introduzione delle merci nel territorio doganale della Comunità.

2. Ogni elemento che venga aggiunto ai sensi del presente articolo al prezzo effettivamente pagato o da pagare è basato esclusivamente su dati oggettivi e quantificabili.

3. Per la determinazione del valore in dogana, nessun elemento è aggiunto al prezzo effettivamente pagato o da pagare, fatti salvi quelli previsti dal presente articolo.

4. Nel presente articolo, per *commissioni d'acquisto* si intendono le somme versate da un importatore al suo agente per il servizio da questi fornito nel rappresentarlo al momento dell'acquisto delle merci da valutare.

5. Nonostante il paragrafo 1, lettera c),

- a) al momento della determinazione del valore in dogana, le spese relative al diritto di riproduzione delle merci importate nella Comunità non sono aggiunte al prezzo effettivamente pagato o da pagare per tali merci, e

- b) i pagamenti effettuati dal compratore come contropartita del diritto di distribuzione o di rivendita delle merci importate non sono aggiunti al prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate se tali pagamenti non costituiscono una condizione della vendita, per l'esportazione, a destinazione della Comunità, delle merci qui importate.

Articolo 33

Sempre che essi siano distinti dal prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate, il valore in dogana non comprende i seguenti elementi:

- a) le spese di trasporto delle merci dopo il loro arrivo nel luogo d'introduzione nel territorio doganale della Comunità;
- b) le spese relative a lavori di costruzione, d'installazione, di montaggio, di manutenzione o di assistenza tecnica iniziati dopo l'importazione, sulle merci importate, ad esempio impianti, macchinari o materiale industriale;
- c) gli interessi conseguenti ad un accordo di finanziamento concluso dal compratore e relativo all'acquisto di merci importate, indipendentemente dalla circostanza che il finanziamento sia garantito dal venditore o da un'altra persona, sempre che l'accordo di finanziamento considerato sia stato fatto per iscritto e, su richiesta, il compratore possa dimostrare che:
- le merci sono realmente vendute al prezzo dichiarato come prezzo effettivamente pagato o da pagare e
 - il tasso dell'interesse richiesto non è superiore al livello al momento comunemente praticato per transazioni del genere nel paese dove è stato garantito il finanziamento;
- d) le spese relative al diritto di riproduzione nella Comunità delle merci importate;

- e) le commissioni d'acquisto;
- f) i dazi all'importazione e le altre imposizioni da pagare nella Comunità a motivo dell'importazione o della vendita delle merci.

Articolo 34

Secondo la procedura del comitato possono essere stabilite norme particolari per determinare il valore in dogana di supporti informatici destinati ad attrezzature per il trattamento dei dati e contenenti dati od istruzioni.

Articolo 35

Quando alcuni elementi che servono a determinare il valore in dogana di una merce sono espressi in una moneta diversa da quella dello Stato membro in cui si effettua la valutazione, il tasso di cambio da applicare è quello debitamente pubblicato dalle autorità competenti dello Stato membro considerato.

Tale tasso di cambio riflette, quanto più possibile, il valore corrente di detta moneta nelle transazioni commerciali, espresso nella moneta dello Stato membro considerato, e si applica durante un periodo determinato secondo la procedura del comitato.

In mancanza del corso di cambio, il tasso da applicare è determinato secondo la procedura del comitato.

Articolo 36

1. Le disposizioni del presente capitolo non pregiudicano le disposizioni specifiche relative alla determinazione del valore in dogana delle merci immesse in libera pratica in seguito ad altra destinazione doganale.

2. In deroga agli articoli 29, 30 e 31, la determinazione del valore in dogana di merci deperibili normalmente consegnate a fronte del regime della vendita in conto consegna può essere effettuata, su richiesta del dichiarante, avvalendosi di procedure semplificate stabilite dalla Commissione, per l'intera Comunità, secondo la procedura del comitato.

TITOLO III

DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE MERCI INTRODOTTE NEL TERRITORIO DOGANALE DELLA COMUNITÀ FINCHÉ NON ABBIANO RICEVUTO UNA DESTINAZIONE DOGANALE

CAPITOLO I

INTRODUZIONE DELLE MERCI NEL TERRITORIO DOGANALE DELLA COMUNITÀ

Articolo 37

1. Le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità sono sottoposte, fin dalla loro introduzione, a vigilanza doganale.

2. Esse restano soggette a tale vigilanza finché:

- a) nel caso di merci non comunitarie, e fatto salvo l'articolo 81, paragrafo 1, non cambino posizione doganale o non siano introdotte in una zona franca o in un deposito franco oppure non vengano riesportate o distrutte ai sensi dell'articolo 180;
- b) nel caso di merci comunitarie, finché la loro posizione doganale non sia riconosciuta dall'autorità doganale.

3. È assimilata ad un'introduzione nel territorio doganale della Comunità la fornitura di merci che hanno fruito di franchigie in virtù dell'applicazione:

- a) della convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche oppure della convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari o di altre convenzioni consolari, oppure della convenzione di Nuova York del 16 dicembre 1969 sulle missioni speciali, oppure
- b) di accordi internazionali relativi alla situazione delle forze armate di stanza sul territorio di uno Stato membro,

in favore di persone non abilitate a fruire di dette franchigie in virtù di tali accordi o convenzioni.

Articolo 38

1. Le merci introdotte nel territorio doganale della Comunità devono essere condotte senza indugio dalla persona che ha proceduto a tale introduzione, seguendo, se del caso, la via permessa dall'autorità doganale e conformemente alle modalità da questa stabilite:

- a) all'ufficio doganale designato dall'autorità doganale o in altro luogo designato o autorizzato da detta autorità;
- b) in una zona franca, se l'introduzione delle merci in tale zona deve essere effettuata direttamente:
 - per via marittima od aerea,
 - oppure
 - su strada, senza che venga attraversata un'altra parte del territorio doganale della Comunità, quando trattasi di zona franca contigua alla frontiera terrestre tra uno Stato membro ed un paese terzo.

2. Chiunque provveda al trasporto delle merci dopo che queste sono state introdotte nel territorio doganale della Comunità, in particolare dopo il loro trasbordo, diventa responsabile dell'esecuzione dell'obbligo di cui al paragrafo 1.

3. Sono assimilate alle merci introdotte nel territorio doganale della Comunità le merci che, pur trovandosi fuori di tale territorio, possono essere sottoposte al controllo dell'autorità doganale di uno Stato membro in virtù delle disposizioni in vigore, in particolare in virtù di un accordo concluso tra questo Stato membro ed un paese terzo.

4. Il paragrafo 1, lettera a), non osta all'applicazione delle disposizioni autonome o convenzionali in vigore in materia di traffico turistico, di traffico frontaliero o di traffico postale, sempreché la vigilanza doganale e le

possibilità di controllo doganale non risultino compromesse.

5. I casi e le condizioni in cui i paragrafi da 1 a 4 e gli articoli da 39 a 53 non si applicano alle merci che hanno temporaneamente lasciato il territorio doganale della Comunità circolando tra due punti della stessa per via marittima od aerea sono stabiliti secondo la procedura del comitato.

6. Il paragrafo 1 non si applica alle merci che si trovano a bordo di navi od aeromobili che attraversano il mare territoriale o lo spazio aereo degli Stati membri senza essere diretti in un porto o in un aeroporto di tali Stati.

Articolo 39

1. Qualora, per caso fortuito o per forza maggiore, non si possa adempiere l'obbligo di cui all'articolo 38, paragrafo 1, la persona tenuta al suo adempimento o chiunque agisca in sua vece informa senza indugio l'autorità doganale di questa situazione. Quando il caso fortuito o la forza maggiore non abbiano provocato la perdita totale delle merci, l'autorità doganale deve essere informata del luogo preciso in cui esse si trovano.

2. Quando una nave o un aeromobile di cui all'articolo 38, paragrafo 6, sia costretta(o), per un caso fortuito o di forza maggiore, a fare scalo o a sostare temporaneamente nel territorio doganale della Comunità senza poter rispettare l'obbligo di cui all'articolo 38, paragrafo 1, la persona che ha introdotto la nave o l'aeromobile nel predetto territorio doganale, o chiunque agisca in sua vece, informa senza indugio l'autorità doganale della situazione sopravvenuta.

3. L'autorità doganale stabilisce le misure da osservare per permettere la vigilanza doganale delle merci di cui al paragrafo 1 nonché di quelle che si trovano a bordo della nave o dell'aeromobile conformemente al paragrafo 2 e per garantire, all'occorrenza, che esse vengano avviate ad un ufficio doganale o ad altro luogo da essa designato o autorizzato.

CAPITOLO 2

PRESENTAZIONE IN DOGANA DELLE MERCI

Articolo 40

Le merci che, ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, lettera a), arrivano in un ufficio doganale o in altro luogo designato o autorizzato dall'autorità doganale devono essere presentate in dogana dalla persona che ha introdotto le merci nel territorio doganale della Comunità o, se del caso, dalla persona che provvede al loro trasporto ad introduzione avvenuta.

La presentazione in dogana consiste nel comunicare all'autorità doganale, nelle forme prescritte, l'avvenuto arrivo delle merci.

Articolo 41

L'articolo 40 non osta all'applicazione di disposizioni particolari relative alle merci:

- a) trasportate dai viaggiatori;
- b) vincolate ad un regime doganale senza essere presentate in dogana;
- c) che attraversano il territorio doganale della Comunità vincolate ad un regime di transito speciale, determinato secondo la procedura del comitato.

Articolo 42

Non appena presentate in dogana, le merci possono, con l'autorizzazione dell'autorità doganale, formare oggetto di ispezioni o di prelevamento di campioni al fine di assegnare loro una destinazione doganale. Questa autorizzazione è concessa, su richiesta, alla persona abilitata a dare alle merci una siffatta destinazione.

CAPITOLO 3

DICHIARAZIONE SOMMARIA E SCARICO DELLE MERCI PRESENTATE IN DOGANA

Articolo 43

Fatto salvo l'articolo 45, le merci presentate in dogana, ai sensi dell'articolo 40, devono formare oggetto di dichiarazione sommaria.

La dichiarazione sommaria deve contenere le indicazioni necessarie per l'identificazione delle merci.

La dichiarazione sommaria deve essere presentata non appena le merci siano state presentate in dogana. Per la sua effettuazione l'autorità doganale può accordare un termine che scade il primo giorno feriale successivo a quello della presentazione delle merci in dogana.

Articolo 44

La presentazione della dichiarazione sommaria è effettuata:

- a) dalla persona che ha introdotto le merci nel territorio doganale della Comunità o, se del caso, dalla persona che provvede al loro trasporto ad introduzione avvenuta ma prima della loro presentazione;
- b) dal rappresentante delle persone di cui alla lettera a).

Articolo 45

Fatte salve le disposizioni applicabili alle merci importate dai viaggiatori o spedite per posta come lettera o

pacco postale, l'autorità doganale può non esigere la presentazione della dichiarazione sommaria, sempreché la vigilanza doganale delle merci non risulti compromessa, quando dette merci siano, prima della scadenza del termine di cui all'articolo 43, dichiarate per un regime doganale, oppure abbiano formato oggetto di richiesta di riesportazione, distruzione o abbandono al pubblico erario, oppure siano poste in una zona franca o in un deposito franco.

Articolo 46

1. Le merci possono essere scaricate o trasbordate dal mezzo di trasporto sul quale si trovano solo con l'autorizzazione dell'autorità doganale e unicamente nei luoghi designati o autorizzati dalla medesima.

Questa autorizzazione non è tuttavia richiesta in caso di pericolo imminente che renda necessario scaricare immediatamente le merci nella loro totalità o in parte. In tal caso, l'autorità doganale ne è informata senza indugio.

2. Per garantire il controllo sia delle merci che del mezzo di trasporto sul quale si trovano, l'autorità doganale può esigere, in qualsiasi momento, che le merci vengano scaricate.

Articolo 47

Le merci non possono essere rimosse, senza l'autorizzazione dell'autorità doganale, dal luogo in cui sono state inizialmente collocate.

CAPITOLO 4

OBBLIGO DI DARE UNA DESTINAZIONE DOGANALE ALLE MERCI PRESENTATE IN DOGANA

Articolo 48

Le merci non comunitarie presentate in dogana devono ricevere una delle destinazioni doganali ammesse per tali merci.

Articolo 49

1. Le merci che formano oggetto di dichiarazione sommaria devono essere dichiarate per un regime doganale o formare oggetto di richiesta di riesportazione, di distruzione o di abbandono al pubblico erario, oppure devono essere state introdotte in una zona franca o in un deposito franco nei termini fissati dall'autorità doganale. Questi termini non devono eccedere:

- a) quarantacinque giorni, dalla data della presentazione della dichiarazione sommaria, per le merci inoltrate via mare;

b) venti giorni, dalla data della presentazione della dichiarazione sommaria, per le merci inoltrate per via diversa da quella marittima.

2. Quando le circostanze lo giustificano, l'autorità doganale può autorizzare una proroga dei termini di cui al paragrafo 1.

Questa proroga non può tuttavia eccedere le effettive necessità giustificate dalle circostanze.

CAPITOLO 5

CUSTODIA TEMPORANEA DELLE MERCI

Articolo 50

In attesa di ricevere una destinazione doganale le merci presentate in dogana acquisiscono la posizione, non appena avvenuta la presentazione, di merci in custodia temporanea. Queste merci sono denominate in seguito «merci in custodia temporanea».

Articolo 51

1. Le merci in custodia temporanea possono essere collocate soltanto nei luoghi autorizzati dall'autorità doganale alle condizioni da essa stabilite.

2. L'autorità doganale può esigere dalla persona che detiene le merci la costituzione di una garanzia per garantire il pagamento dell'obbligazione doganale che potrebbe sorgere ai sensi dell'articolo 200 o 201.

Articolo 52

Fatto salvo l'articolo 42, le merci in custodia temporanea non possono formare oggetto di manipolazioni diverse da quelle destinate a garantirne la conservazione nello stato in cui originariamente si trovavano,

senza modificarne la presentazione o le caratteristiche tecniche.

Articolo 53

1. L'autorità doganale adotta senza indugio ogni misura necessaria, ivi compresa la vendita delle merci, per regolarizzare la situazione delle merci per le quali non sono state avviate, nei termini fissati, conformemente all'articolo 49, le formalità per dare ad esse una destinazione doganale.

2. L'autorità doganale può, a spese e a rischio della persona che detiene le merci, far trasferire le medesime in un luogo speciale posto sotto la sua vigilanza, fino a che non si sia provveduto a regolarizzarne la situazione.

CAPITOLO 6

DISPOSIZIONI APPLICABILI ALLE MERCI NON COMUNITARIE CHE HANNO CIRCOLATO IN REGIME DI TRANSITO

Articolo 54

Ad eccezione del paragrafo 1, lettera a), l'articolo 38 nonché gli articoli da 39 a 53 non si applicano al momento dell'introduzione nel territorio doganale della Comunità di merci già vincolate ad un regime di transito.

Articolo 55

Non appena le merci non comunitarie che hanno circolato in regime di transito sono arrivate a destinazione nel territorio doganale della Comunità e hanno formato oggetto di presentazione in dogana, conformemente alle disposizioni vigenti in materia di transito, si applicano gli articoli da 43 a 54.

TITOLO IV

DESTINAZIONI DOGANALI

CAPITOLO 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 56

1. Salvo disposizioni contrarie, le merci possono ricevere, in qualsiasi momento e alle condizioni stabilite, una destinazione doganale, indipendentemente dalla loro qualità, quantità, origine, provenienza o destinazione.

2. Il paragrafo 1 non osta all'applicazione di divieti o restrizioni giustificati (e) da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli ani-

mali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico, o di tutela della proprietà industriale e commerciale.

CAPITOLO 2

REGIMI DOGANALI

Sezione 1

Vincolo delle merci ad un regime doganale

Articolo 57

1. Le merci destinate ad essere vincolate ad un regime doganale devono essere dichiarate per il regime doganale prescelto.

2. Fatti salvi gli articoli 37 e 175, le merci comunitarie dichiarate per il regime dell'esportazione, del perfezionamento passivo, del transito o del deposito doganale sono poste sotto vigilanza doganale all'atto dell'accettazione della dichiarazione in dogana fino a quando siano esportate o distrutte o fino a quando la dichiarazione in dogana sia invalidata.

Articolo 58

Se la normativa doganale non prevede disposizioni particolari, gli Stati membri definiscono la competenza dei vari uffici doganali siti sul loro territorio, tenendo eventualmente conto della qualità delle merci o del regime doganale al quale devono essere vincolate.

Articolo 59

La dichiarazione in dogana deve essere fatta:

- a) per iscritto, oppure
- b) avvalendosi di un sistema informatico, quando questa possibilità sia prevista dalle disposizioni adottate secondo la procedura del comitato o sia autorizzata dall'autorità doganale, oppure
- c) mediante una dichiarazione verbale o altro atto con cui il detentore delle merci manifesta l'intenzione di vincolare ad un regime doganale, se tale possibilità è prevista dalle disposizioni adottate secondo la procedura del comitato.

A. Dichiarazioni

I. Procedura normale

Articolo 60

1. Le dichiarazioni fatte per iscritto devono essere compilate su un formulario conforme al modello ufficiale all'uopo previsto. Esse devono contenere tutte le indicazioni necessarie per l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale le merci sono dichiarate.

2. Devono essere allegati alla dichiarazione tutti i documenti la cui presentazione è necessaria per consentire l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale le merci sono dichiarate.

Articolo 61

Le dichiarazioni rispondenti alle condizioni di cui all'articolo 60 sono immediatamente accettate dall'autorità doganale, se le merci cui si riferiscono sono presentate in dogana.

Articolo 62

1. La dichiarazione in dogana può essere fatta da chiunque sia in grado di presentare o di far presentare al servizio doganale competente, secondo le disposizioni all'uopo previste, la relativa merce e tutti i documenti la cui presentazione sia prevista dalle disposizioni che disciplinano il regime doganale chiesto per tale merce.

2. Tuttavia

- a) quando l'accettazione di una dichiarazione in dogana implichi, per una determinata persona, obblighi particolari, la dichiarazione deve essere fatta da tale persona o per suo conto;
- b) il dichiarante deve essere stabilito nella Comunità.

Tuttavia, la condizione dello stabilimento nella Comunità non è richiesta alle persone:

- che fanno una dichiarazione di transito comunitario o di ammissione temporanea;
- che dichiarano merci a titolo occasionale, purché l'autorità doganale ne ravvisi l'opportunità.

3. Le disposizioni del paragrafo 2, lettera b), non ostano all'applicazione, da parte degli Stati membri, degli accordi bilaterali conclusi con paesi terzi o di prassi consuetudinarie aventi effetti simili che consentono ai cittadini di detti paesi di fare dichiarazioni in dogana sul territorio di questi Stati membri, a condizioni di reciprocità.

Articolo 63

Il dichiarante può essere autorizzato, su sua richiesta, a rettificare una o più indicazioni della dichiarazione. La rettifica non può avere l'effetto di far diventare oggetto della dichiarazione merci diverse da quelle che ne costituiscono l'oggetto iniziale.

Tuttavia, nessuna rettifica può più essere autorizzata se la richiesta è fatta dopo che l'autorità doganale:

- a) ha informato il dichiarante di voler procedere alla visita delle merci, oppure
- b) ha constatato l'inesattezza delle indicazioni date, oppure
- c) ha autorizzato lo svincolo delle merci.

Articolo 64

1. Su richiesta del dichiarante, l'autorità doganale invalida una dichiarazione già accettata quando il dichiarante fornisce la prova che la merce è stata dichiarata per errore per il regime doganale indicato

nella dichiarazione o che, in seguito a circostanze particolari, non è più giustificato il vincolo della merce al regime doganale per il quale è stata dichiarata.

Tuttavia, quando l'autorità doganale ha informato il dichiarante di voler procedere alla visita delle merci, la richiesta d'invalidare la dichiarazione può essere accolta solo dopo tale visita.

2. Una volta concesso lo svincolo delle merci la dichiarazione non può più essere invalidata.

Tuttavia:

a) quando si constati che le merci sono state erroneamente dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di pagare i dazi all'importazione invece di essere vincolate ad un altro regime doganale, l'autorità doganale invalida la dichiarazione, se ne è fatta richiesta entro tre mesi dalla data di accettazione della dichiarazione, purché:

- le merci non siano state utilizzate in condizioni diverse da quelle previste dal regime doganale al quale avrebbero dovuto essere vincolate,
- al momento di essere dichiarate, le merci dovessero essere vincolate ad un altro regime doganale per il quale soddisfacevano a tutte le condizioni richieste, e che
- le merci siano immediatamente dichiarate per il regime doganale al quale erano effettivamente destinate.

La dichiarazione di vincolo delle merci a quest'ultimo regime doganale decorre dalla data di accettazione della dichiarazione invalidata.

L'autorità doganale può autorizzare la proroga del termine di tre mesi anzi citata in casi eccezionali, debitamente giustificati.

b) quando le merci siano state dichiarate per l'esportazione o per il regime di perfezionamento passivo, la dichiarazione è invalidata sempreché il dichiarante:

- non fornisca la prova all'autorità doganale che le merci non hanno lasciato il territorio doganale della Comunità;
- non ripresenti alla predetta autorità tutti gli esemplari della dichiarazione in dogana e tutti gli altri documenti che gli sono stati rilasciati dopo l'accettazione della dichiarazione;
- all'occorrenza, non fornisca la prova all'autorità doganale che le restituzioni e gli altri importi concessi in virtù della dichiarazione di esportazione delle merci considerate sono stati rimborsati o che i servizi interessati hanno preso le misure necessarie affinché non siano più pagati;

- eventualmente, e conformemente alle disposizioni in vigore, non soddisfi agli altri obblighi che possono essere stabiliti dall'autorità doganale per regolarizzare la situazione delle merci stesse.

L'invalidazione della dichiarazione comporta, eventualmente, l'annullamento delle imputazioni annotate sul(sui) titolo(i) di esportazione o di prefissazione presentato(i) a sostegno della dichiarazione.

Quando l'uscita dal territorio doganale della Comunità di merci dichiarate per l'esportazione debba essere effettuata entro un dato termine, la mancata osservanza di questo termine comporta l'invalidazione della relativa dichiarazione.

c) quando merci comunitarie siano state vincolate al regime del deposito doganale a norma dell'articolo 95, paragrafo 1, lettera b), l'invalidazione della dichiarazione di vincolo al regime può essere chiesta ed effettuata sempreché siano state prese le misure previste nella normativa specifica in caso di mancata osservanza della destinazione stabilita. I casi in cui la dichiarazione non può essere invalidata possono essere determinati secondo la procedura del comitato.

Se, alla scadenza del termine stabilito per la permanenza in regime di deposito doganale delle merci succitate queste non abbiano formato oggetto di alcuna richiesta per ricevere una delle destinazioni previste dalla normativa specifica, l'autorità doganale adotta le misure contemplate da tale normativa.

3. L'invalidazione della dichiarazione non pregiudica l'applicazione delle disposizioni repressive in vigore.

Articolo 65

Salvo disposizioni specifiche contrarie, la data da prendere in considerazione per l'applicazione di tutte le disposizioni che disciplinano il regime doganale per il quale le merci sono dichiarate è la data di accettazione della dichiarazione da parte dell'autorità doganale.

Articolo 66

Per l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale considerato si tiene eventualmente conto delle informazioni vincolanti, ai sensi dell'articolo 13.

Articolo 67

L'autorità doganale può controllare le dichiarazioni da essa accettate.

A tal fine, l'autorità doganale può procedere:

- a) ad una verifica documentale riguardante, nella fattispecie, la dichiarazione e i documenti ad essa allegati. L'autorità doganale può anche chiedere al dichiarante di presentarle altri documenti per controllare l'esattezza delle indicazioni figuranti nella dichiarazione;
- b) alla visita delle merci, e, ove occorra, ad un prelievo di campioni per analisi o per un controllo approfondito.

Articolo 68

1. Il dichiarante ha il diritto di assistere alla visita delle merci e, ove occorra, al prelevamento di campioni. Quando lo ritenga utile l'autorità doganale esige che il dichiarante assista alla visita delle merci o al prelievo di campioni o vi si faccia rappresentare in modo da fornirle l'assistenza necessaria per facilitare sia la visita sia il prelievo di campioni.

2. Il trasporto delle merci nel luogo in cui si deve procedere alla loro visita e, ove all'occorrenza, al prelevamento di campioni e a tutte le manipolazioni rese necessarie dalla visita stessa o dal predetto prelievo sono effettuati dal dichiarante o sotto la sua responsabilità. Le relative spese sono a carico del dichiarante.

3. Se effettuato in conformità delle disposizioni vigenti il prelievo di campioni non dà luogo ad alcun risarcimento da parte dell'amministrazione delle dogane ma le spese inerenti all'analisi e al controllo dei medesimi sono a suo carico.

Articolo 69

1. Se la visita riguarda solo una parte delle merci oggetto di una medesima dichiarazione i suoi risultati valgono per tutte le merci comprese in tale dichiarazione.

Tuttavia il dichiarante può chiedere una visita più ampia quando ritenga che i risultati della visita parziale non siano validi per il resto delle merci dichiarate.

2. Per l'applicazione del paragrafo 1, quando un formulario di dichiarazione comprenda varie merci, ogni merce è considerata costituire una dichiarazione separata.

Articolo 70

1. I risultati della verifica della dichiarazione servono di base per l'applicazione delle disposizioni che disciplinano il regime doganale al quale le merci sono vincolate.

2. Quando non si proceda alla verifica della dichiarazione, l'applicazione delle disposizioni di cui al para-

grafo 1 viene effettuata in base alle indicazioni figuranti nella dichiarazione.

Articolo 71

1. L'autorità doganale adotta i provvedimenti che consentono d'individuare le merci quando tale individuazione sia necessaria per garantire il rispetto delle condizioni del regime doganale per il quale le merci sono state dichiarate.

2. I contrassegni d'individuazione apposti sulle merci o sui mezzi di trasporto possono essere rimossi o distrutti soltanto dall'autorità doganale o con la sua autorizzazione, salvo che, per un caso fortuito o di forza maggiore, la loro rimozione o distruzione sia indispensabile per garantire l'integrità delle merci o dei mezzi di trasporto.

Articolo 72

1. Fatto salvo l'articolo 73, quando siano soddisfatte le condizioni per il vincolo delle merci al regime considerato e sempreché le medesime non formino oggetto di divieti o restrizioni, l'autorità doganale concede lo svincolo non appena le indicazioni contenute nella dichiarazione siano state verificate oppure accettate senza verifica. Lo stesso avviene quando la verifica non possa essere ultimata in termini ragionevoli e la presenza delle merci in vista di questa verifica non sia più necessaria.

2. Lo svincolo è concesso in un'unica volta per tutte le merci oggetto della medesima dichiarazione.

Per l'applicazione del presente paragrafo, quando un formulario di dichiarazione comprenda varie merci, ogni merce è considerata costituire una dichiarazione separata.

Articolo 73

1. Quando l'accettazione di una dichiarazione in dogana faccia sorgere un'obbligazione doganale, lo svincolo delle merci che formano oggetto della dichiarazione può essere autorizzato soltanto se l'importo di tale obbligazione è stato pagato o garantito. Tuttavia, fatto salvo il paragrafo 2, questa disposizione non si applica al regime dell'ammissione temporanea in esenzione parziale dai dazi all'importazione.

2. Quando, in virtù delle disposizioni relative al regime doganale per il quale le merci sono dichiarate, l'autorità doganale chieda la costituzione di una garanzia, lo svincolo delle merci per il regime doganale considerato può essere concesso soltanto dopo la costituzione di tale garanzia.

Articolo 74

Vengono prese tutte le misure necessarie, compresa la vendita, per regolarizzare la situazione delle merci:

- a) che non hanno potuto essere svincolate:
 - perché non è stato possibile intraprenderne o proseguirne la visita nei termini stabiliti dall'autorità doganale per motivi imputabili al dichiarante, oppure
 - perché non sono stati esibiti i documenti alla cui presentazione è subordinato il loro vincolo al regime doganale dichiarato, oppure
 - perché i dazi all'importazione o i dazi all'esportazione, secondo il caso, che avrebbero dovuto essere pagati o garantiti, non lo sono stati nei termini stabiliti.
- b) che non sono state rimosse in termini ragionevoli dopo la concessione dello svincolo.

II. Procedura semplificata

Articolo 75

1. Per semplificare, per quanto possibile, nel rispetto della regolarità delle operazioni, l'espletamento delle formalità e delle procedure, l'autorità doganale consente, alle condizioni da stabilirsi con la procedura del comitato:

- a) che nella dichiarazione di cui all'articolo 60 non figurino talune indicazioni di cui al paragrafo 1 del predetto articolo o non le siano allegati alcuni dei documenti di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo;
- b) che in luogo e vece della dichiarazione di cui all'articolo 60 venga presentato un documento commerciale o amministrativo accompagnato da una domanda di vincolo delle merci al regime considerato;
- c) che la dichiarazione delle merci al regime considerato avvenga con l'iscrizione delle merci nelle scritture contabili; in tal caso, l'autorità doganale può dispensare il dichiarante dal presentare le merci in dogana.

La dichiarazione semplificata, il documento commerciale o amministrativo o l'iscrizione nelle scritture contabili devono contenere per lo meno le indicazioni necessarie all'individuazione delle merci. L'iscrizione nelle scritture deve essere datata.

2. Il dichiarante è tenuto a fornire o a riprendere le indicazioni o i documenti mancanti in una dichiarazione complementare. La dichiarazione complementare può avere carattere globale, periodico o riepilogativo.

3. Le dichiarazioni complementari sono considerate costituire con le dichiarazioni semplificate di cui al

paragrafo 1, lettere a), b) o c), un atto unico ed indivisibile che è efficace alla data di accettazione delle dichiarazioni semplificate; nei casi di cui al paragrafo 1, lettera c), l'iscrizione nelle scritture ha lo stesso valore giuridico dell'accettazione della dichiarazione di cui all'articolo 60.

4. Procedure semplificate particolari per il regime di transito comunitario sono stabilite secondo la procedura del comitato.

B. Altre dichiarazioni*Articolo 76*

Quando la dichiarazione in dogana è fatta con un procedimento informatico o con dichiarazione verbale o con qualsiasi altro atto, ai sensi dell'articolo 59, lettera c), si applicano, per quanto di ragione, gli articoli da 60 a 75 senza pregiudicare i principi enunciati in tali disposizioni.

C. Controllo a posteriori delle dichiarazioni*Articolo 77*

1. Dopo aver concesso lo svincolo delle merci, l'autorità doganale può procedere alla revisione della dichiarazione, d'ufficio o su richiesta del dichiarante.

2. Dopo aver concesso lo svincolo delle merci, l'autorità doganale, per accertare l'esattezza delle indicazioni figuranti nella dichiarazione, può controllare i documenti ed i dati commerciali relativi alle operazioni d'importazione o di esportazione, nonché alle successive operazioni commerciali concernenti le merci stesse. Questi controlli possono essere effettuati presso il dichiarante, presso chiunque sia direttamente o indirettamente interessato alle predette operazioni in ragione della sua attività professionale o da chiunque possieda, per le stesse ragioni, tali documenti. La medesima autorità può procedere anche alla visita delle merci quando queste possono esserle ancora presentate.

3. Quando dalla revisione della dichiarazione o dai controlli a posteriori risulti che le disposizioni che disciplinano il regime doganale considerato sono state applicate in base ad elementi inesatti o incompleti, l'autorità doganale, nel rispetto delle norme in vigore e tenendo conto dei nuovi elementi di cui essa dispone, adotta i provvedimenti necessari per regolarizzare la situazione.

Sezione 2

Immissione in libera pratica*Articolo 78*

L'immissione in libera pratica attribuisce la posizione doganale di merce comunitaria ad una merce non comunitaria.

Essa implica l'applicazione delle misure di politica commerciale, l'espletamento delle altre formalità previste per l'importazione di una merce, nonché l'applicazione dei dazi legalmente dovuti.

Articolo 79

1. In deroga all'articolo 65 e sempreché il dazio all'importazione cui è soggetta una merce sia un dazio di cui all'articolo 5, punto 10), primo trattino, e l'aliquota di questo dazio venga ridotta dopo la data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica, ma prima dello svincolo della merce, il dichiarante può chiedere l'applicazione dell'aliquota più favorevole.

2. Il paragrafo 1 non si applica quando non sia stato concesso lo svincolo delle merci per motivi imputabili unicamente al dichiarante.

Articolo 80

Quando una spedizione sia costituita da merci di diversa classificazione tariffaria e il trattamento di ciascuna di esse secondo la propria classificazione comporti, per la compilazione della dichiarazione, attività e spese sproporzionate rispetto all'importo dei dazi all'importazione da riscuotere, l'autorità doganale può accettare, su richiesta del dichiarante, che l'intera spedizione venga tassata secondo la classificazione tariffaria della merce soggetta al dazio all'importazione più alto.

Articolo 81

1. Le merci immesse in libera pratica fruendo di un dazio all'importazione ridotto o nullo a motivo della loro utilizzazione per fini particolari restano soggette a vigilanza doganale fino a quando ricorrono i presupposti per la concessione del dazio ridotto o nullo, o siano state esportate o distrutte oppure sia stato pagato l'importo dei dazi all'importazione dovuti a causa dell'inosservanza di una delle condizioni stabilite per la concessione di tale dazio ridotto o nullo.

2. Alle merci di cui al paragrafo 1 si applicano, per quanto di ragione, gli articoli 87 e 89.

Articolo 82

Le merci immesse in libera pratica perdono la posizione doganale di merci comunitarie quando:

a) la dichiarazione di immissione in libera pratica sia invalidata dopo lo svincolo, ai sensi dell'articolo 64, oppure quando

b) i dazi all'importazione relativi a tali merci siano rimborsati o sgravati:

- nel quadro del regime di perfezionamento attivo, nella forma del sistema di rimborso, oppure
- nelle ipotesi contemplate dall'articolo 236, per merci difettose o non conformi alle clausole del contratto, oppure
- nelle ipotesi contemplate dall'articolo 237, quando il rimborso o lo sgravio siano subordinati alla condizione che le merci vengano riportate o ricevano una destinazione doganale che ne faccia le veci.

Questa disposizione si applica fatti salvi:

- l'articolo 5, punto 8, in ordine alle merci esportate;
- l'articolo 112, paragrafo 3, in ordine al sistema dell'equivalenza nel quadro del perfezionamento attivo, e
- l'articolo 203, paragrafo 1, ultimo comma, in ordine ai rottami e ai residui risultanti dalla distruzione di merci di cui all'articolo 81, per le quali non si considera sorta alcuna obbligazione doganale all'importazione.

Sezione 3

Regimi di esonero condizionale e regimi doganali economici

A. Disposizioni comuni a più regimi

Articolo 83

1. Costituiscono regimi di esonero condizionale i seguenti regimi utilizzati per merci non comunitarie:

- transito esterno,
- deposito doganale,
- perfezionamento attivo nella forma dell'esonero condizionale,
- trasformazione sotto controllo doganale, e
- ammissione temporanea.

2. Costituiscono regimi doganali economici:

- il deposito doganale,
- il perfezionamento attivo,
- la trasformazione sotto controllo doganale,
- l'ammissione temporanea, e
- il perfezionamento passivo.

3. Costituiscono merci d'importazione le merci vincolate ad un regime di esonero condizionale e le merci

che hanno formato oggetto, nel quadro del perfezionamento attivo nella forma del sistema del rimborso, delle formalità di immissione in libera pratica e delle formalità di cui all'articolo 122.

4. Costituiscono merci tal quali le merci importate che, nel quadro del regime di perfezionamento attivo e della trasformazione sotto vigilanza doganale, non hanno subito alcuna operazione di perfezionamento né di trasformazione.

Articolo 84

Il ricorso a qualsiasi regime doganale economico, escluso il regime del deposito doganale, è subordinato al rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'autorità doganale.

La gestione di un deposito doganale è subordinata al rilascio di tale autorizzazione, a meno che il suo esercizio non venga assunto dalla stessa autorità doganale.

Articolo 85

Fatte salve le condizioni particolari vigenti nell'ambito del regime considerato, l'autorizzazione di cui all'articolo 84 è concessa esclusivamente:

- alle persone che offrono tutte le garanzie necessarie per l'ordinato svolgimento delle operazioni, e
- se l'autorità doganale può garantire la sorveglianza del regime senza oneri amministrativi sproporzionati rispetto alle necessità economiche del regime stesso.

Articolo 86

1. L'autorizzazione definisce le condizioni in cui il regime in questione è utilizzato o il deposito doganale è gestito.

2. Il titolare dell'autorizzazione deve informare l'autorità doganale di qualsiasi fatto sopraggiunto dopo il rilascio dell'autorizzazione che possa avere un'incidenza sul suo mantenimento o sul contenuto di questa.

Articolo 87

Fatte salve le norme particolari previste da un regime specifico, l'autorità doganale può subordinare il vincolo delle merci ad un regime di esonero condizionale alla costituzione di deposito cauzionale a garanzia del pagamento dell'obbligazione doganale che potrebbe sorgere rispetto a tali merci.

Articolo 88

1. Il regime di esonero condizionale cessa quando le merci vincolate a tale regime ricevono una nuova destinazione doganale ammessa.

2. L'autorità doganale prende tutti i provvedimenti necessari per regolarizzare la situazione delle merci il cui regime non sia appurato nelle condizioni prescritte.

Articolo 89

I diritti e gli obblighi di una persona per conto della quale è fatta la dichiarazione di vincolo ad un regime economico o di esonero condizionale, e che discendono da tale regime, possono essere successivamente trasferiti, alle condizioni stabilite dall'autorità doganale, ad altre persone che soddisfino le condizioni richieste, per fruire del regime considerato.

B. Transito esterno

Articolo 90

1. Il regime di transito esterno permette la circolazione tra due punti situati nel territorio doganale della Comunità:

- a) di merci non comunitarie, senza che tali merci siano soggette ai dazi all'importazione e ad altre imposizioni o a misure di politica commerciale;
- b) di merci comunitarie formanti oggetto di un provvedimento comunitario che ne preveda l'esportazione a destinazione di paesi terzi e per le quali sono espletate le relative formalità doganali di esportazione.

2. La circolazione di cui al paragrafo 1 può essere effettuata:

- a) in regime di transito comunitario — procedura esterna;
- b) con un carnet TIR (convenzione TIR), sempre che il trasporto attraversi il territorio di un paese terzo;
- c) con un carnet ATA (convenzione ATA) utilizzato unicamente come documento di transito, sempre che il trasporto attraversi il territorio di un paese terzo;
- d) con un manifesto renano (articolo 9 della convenzione riveduta per la navigazione sul Reno);
- e) a mezzo posta (compresi i pacchi postali);
- f) in regime di transito particolare di cui all'articolo 41, lettera c).

3. I paragrafi 1, lettera a) e 2 non si applicano quando la circolazione di cui al paragrafo 1, lettera a) sia effettuata con un regime di esonero condizionale diverso

dal transito comunitario — procedura esterna —, conformemente alle disposizioni previste nel quadro del regime considerato.

Articolo 91

1. Il regime di transito comunitario — procedura esterna — non si applica ai trasporti che attraversano il territorio di un paese terzo, sempre che:

- a) tale possibilità sia prevista da un accordo internazionale, oppure
- b) l'attraversamento di un tale paese venga effettuato con un titolo di trasporto unico, emesso nel territorio doganale della Comunità, e l'effetto di tale regime sia sospeso sul territorio del paese terzo.

2. Eccettuati i casi in cui il ricorso a questo regime è necessario per garantire l'applicazione di normative comunitarie specifiche, il regime di transito comunitario — procedura esterna — non è obbligatorio per le merci trasportate dai viaggiatori, comprese quelle contenute nei loro bagagli, sempre che non si tratti di merci destinate a scopi commerciali.

Articolo 92

1. L'obbligato principale è tenuto a fornire una garanzia per assicurare il pagamento dell'obbligazione doganale e delle altre imposizioni che possono sorgere rispetto alla merce.

2. Sono esentati dall'obbligo di fornire una garanzia:

- a) le amministrazioni ferroviarie degli Stati membri;
- b) i trasporti di merci sul Reno e sulle vie renane;
- c) i trasporti di merci via mare;
- d) i trasporti di merci per via aerea;
- e) i trasporti di merci mediante condutture.

Articolo 93

L'obbligato principale è tenuto a ripresentare in dogana le merci intatte nel luogo di destinazione, nel termine stabilito e nel rispetto delle misure d'identificazione adottate dall'autorità doganale.

Articolo 94

Le modalità di funzionamento della procedura sono stabilite secondo la procedura del comitato.

C. Deposito doganale

Articolo 95

1. Il regime del deposito doganale consente l'immagazzinamento in un deposito doganale di:

- a) merci non comunitarie, senza che tali merci siano soggette ai dazi all'importazione e alle misure di politica commerciale;
- b) merci comunitarie per le quali una normativa comunitaria specifica prevede, a motivo del loro collocamento nel deposito doganale, il beneficio di misure connesse in genere con l'esportazione delle merci.

2. Per *deposito doganale* s'intende qualsiasi luogo, autorizzato dall'autorità doganale e sottoposto al suo controllo, in cui le merci possono essere immagazzinate alle condizioni stabilite.

3. I casi in cui le merci di cui al paragrafo 1 possono essere vincolate al regime del deposito doganale senza essere immagazzinate in un deposito doganale sono stabiliti secondo la procedura del comitato.

Articolo 96

Il deposito doganale può essere:

- utilizzato da qualsiasi persona per l'immagazzinamento delle merci (deposito pubblico), oppure
- destinato unicamente ad immagazzinare merci del depositario (deposito privato).

Articolo 97

1. L'autorizzazione a gestire un deposito doganale è rilasciata su richiesta della persona che intende gestirlo.

2. L'autorizzazione è concessa unicamente alle persone stabilite nella Comunità.

Articolo 98

Il depositario è la persona autorizzata a gestire il deposito doganale.

Il depositario ha la responsabilità:

- a) di garantire che le merci non siano sottratte alla sorveglianza doganale durante la loro permanenza nel deposito doganale;
- b) di rispettare gli obblighi risultanti dall'immagazzinamento delle merci che si trovano in regime di deposito doganale, e
- c) di osservare talune condizioni particolari fissate nell'autorizzazione.

Articolo 99

1. In deroga all'articolo 98, quando l'autorizzazione riguarda un deposito pubblico, essa può prevedere che le responsabilità, di cui all'articolo 98, lettere a) e b), incombono esclusivamente al depositante.

2. Il depositante è sempre responsabile dell'osservanza degli obblighi risultanti dal vincolo delle merci al regime del deposito doganale.

Articolo 100

I diritti e gli obblighi del depositario possono essere trasferiti ad un'altra persona con l'accordo dell'autorità doganale.

Articolo 101

Fatti salvi l'articolo 87 e le garanzie previste nel quadro della politica agricola comune, l'autorità doganale può chiedere al depositario di fornire una garanzia in relazione alle responsabilità di cui all'articolo 98.

Articolo 102

La persona indicata dall'autorità doganale deve tenere, nella forma approvata da detta autorità, una contabilità di magazzino di tutte le merci vincolate al regime del deposito doganale. Ciò non vale, nel quadro del deposito pubblico, nei casi di cui all'articolo 99.

Articolo 103

1. Quando risponda ad un'esigenza economica e sempre che la sorveglianza doganale non venga compromessa, l'autorità doganale può consentire che:

- a) merci comunitarie diverse da quelle di cui all'articolo 95, paragrafo 1, lettera b), vengano immagazzinate nell'area del deposito doganale;
- b) merci non comunitarie formino oggetto, nei locali del deposito doganale, di operazioni di perfezionamento in regime di perfezionamento attivo e alle condizioni previste da tale regime. Le formalità che possono essere soppresse in un deposito doganale sono determinate secondo la procedura del comitato;
- c) merci non comunitarie formino oggetto, nei locali del deposito doganale, di trasformazioni in regime di trasformazione sotto controllo doganale e alle condizioni previste da tale regime. Le formalità che possono essere soppresse in un deposito doganale sono determinate secondo la procedura del comitato.

2. Nei casi di cui al paragrafo 1 le merci non sono vincolate al regime del deposito doganale.

3. L'autorità doganale può esigere che le merci di cui al paragrafo 1 vengano prese in carico nella contabilità di magazzino di cui all'articolo 102.

Articolo 104

Le merci vincolate al regime del deposito doganale devono, non appena introdotte nel deposito stesso, essere prese in carico nella contabilità di magazzino di cui all'articolo 102.

Articolo 105

1. La durata di permanenza delle merci in regime di deposito doganale non è soggetta ad alcuna limitazione.

Tuttavia, in casi eccezionali, l'autorità doganale può stabilire un termine entro il quale il depositante deve dare alle merci una nuova destinazione doganale.

2. Per talune merci di cui all'articolo 96, paragrafo 1, lettera b), contemplate dalla politica agricola comune, possono essere stabiliti termini specifici secondo la procedura del comitato.

Articolo 106

1. Le merci d'importazione possono formare oggetto di manipolazioni usuali intese a garantirne la conservazione, a migliorarne la presentazione o la qualità commerciale o a prepararne la distribuzione o la rivendita.

Nella misura necessaria al buon funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati può essere stabilito l'elenco dei casi in cui è vietato manipolare merci contemplate dalla politica agricola comune.

2. Le merci comunitarie di cui all'articolo 95, paragrafo 1, lettera b), vincolate al regime del deposito doganale e contemplate dalla politica agricola comune, possono subire soltanto talune manipolazioni, espressamente previste.

3. Le manipolazioni di cui al paragrafo 1, primo comma e al paragrafo 2 devono essere preventivamente autorizzate dall'autorità doganale che stabilisce le condizioni alle quali possono essere effettuate.

4. Gli elenchi delle manipolazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono determinati secondo la procedura del comitato.

Articolo 107

Quando le circostanze lo giustificano, le merci vincolate al regime del deposito doganale possono essere temporaneamente rimosse da detto regime. La loro

rimozione deve essere preventivamente autorizzata dall'autorità doganale che stabilisce le condizioni alle quali può essere effettuata.

Durante la loro permanenza fuori dal deposito doganale le merci possono essere sottoposte alle manipolazioni di cui all'articolo 106, alle medesime condizioni.

Articolo 108

L'autorità doganale può consentire che le merci vincolate al regime del deposito doganale siano trasferite da un deposito ad un altro.

Articolo 109

1. Quando sorga un'obbligazione doganale per una merce d'importazione e il valore in dogana di tale merce si basi sul prezzo effettivamente pagato o da pagare, comprendente le spese di magazzinaggio e di conservazione delle merci durante la loro permanenza nel deposito, tali spese non devono essere comprese nel valore in dogana, sempre che siano distinte dal prezzo effettivamente pagato o da pagare per la merce stessa.

2. Quando la suddetta merce abbia subito manipolazioni usuali ai sensi dell'articolo 106, la qualità, il valore in dogana e la quantità da prendere in considerazione per determinare l'importo dei dazi all'importazione sono, su richiesta del dichiarante, quelli che sarebbero da prendere in considerazione per tale merce se, al momento di cui all'articolo 211, non avesse subito le manipolazioni anzidette.

Articolo 110

Le merci comunitarie contemplate dalla politica agricola comune, vincolate al regime del deposito doganale e di cui all'articolo 95, paragrafo 1, lettera b), devono essere esportate o ricevere una delle altre destinazioni previste dalla normativa comunitaria specifica di cui al medesimo articolo

D. Perfezionamento attivo

1. Disposizioni generali

Articolo 111

1. Fatto salvo l'articolo 112, il regime di perfezionamento attivo consente di sottoporre a lavorazione sul territorio doganale della Comunità, per far subire loro una o più operazioni di perfezionamento:

a) merci non comunitarie destinate ad essere riesportate fuori del territorio doganale della Comunità sotto forma di prodotti compensatori, senza essere soggette ai dazi all'importazione né a misure di

politica commerciale (sistema dell'esonero condizionale);

b) merci immesse in libera pratica, con rimborso o sgravio dei relativi dazi all'importazione, quando vengano riesportate fuori del territorio doganale della Comunità sotto forma di prodotti compensatori (sistema del rimborso).

2. Per *operazioni di perfezionamento* s'intendono:

a) la lavorazione di merci, compreso il loro montaggio, il loro assemblaggio, il loro adattamento ad altre merci,

b) la trasformazione di merci,

c) la riparazione di merci, compreso il loro riattamento e la loro messa a punto, nonché

d) l'utilizzazione di talune merci, stabilite secondo la procedura del comitato, che non si ritrovano nei prodotti compensatori ma che ne permettono o facilitano l'ottenimento anche se scompaiono totalmente o parzialmente durante la loro utilizzazione.

3. Per *prodotti compensatori* s'intendono tutti i prodotti risultanti da operazioni di perfezionamento.

Articolo 112

1. Quando ricorrano le condizioni di cui al paragrafo 2 fatto salvo il paragrafo 4, l'autorità doganale consente che:

a) i prodotti compensatori siano ottenuti da merci equivalenti;

b) i prodotti compensatori ottenuti da merci equivalenti siano esportati fuori della Comunità prima che vengano importate le merci d'importazione.

2. Le merci equivalenti devono avere la posizione doganale di merci comunitarie, essere della stessa qualità e possedere le stesse caratteristiche delle merci d'importazione. Tuttavia, in casi particolari, determinati secondo la procedura del comitato si può ammettere che le merci equivalenti si trovino in una fase di fabbricazione più avanzata delle merci d'importazione.

3. Ove si applichi il paragrafo 1, le merci d'importazione si trovano nella posizione doganale delle merci equivalenti e queste ultime nella posizione doganale delle merci d'importazione.

4. Le misure volte a vietare o a limitare il ricorso alle disposizioni del paragrafo 1 possono essere adottate secondo la procedura del comitato.

5. Quando si applica il paragrafo 1, lettera b), e i prodotti compensatori sono soggetti ai dazi all'esportazione se non vengono esportati nell'ambito di un'operazione di perfezionamento attivo, il titolare dell'auto-

rizzazione è tenuto a costituire una garanzia per assicurare il pagamento di questi dazi se l'importazione delle merci non dovesse essere effettuata nel termine stabilito.

II. Concessione dell'autorizzazione

Articolo 113

L'autorizzazione di perfezionamento attivo è concessa su richiesta della persona che effettua o fa effettuare operazioni di perfezionamento.

Articolo 114

L'autorizzazione è concessa esclusivamente:

- a) alle persone stabilite nella Comunità. Tuttavia, quando si tratti d'importazioni prive di carattere commerciale, l'autorizzazione può essere concessa a persone stabilite fuori della Comunità;
- b) quando, fatta salva l'utilizzazione delle merci di cui all'articolo 111, paragrafo 2, lettera d), è possibile individuare le merci d'importazione nei prodotti compensatori o, nel caso di cui all'articolo 112, quando è possibile verificare se sono soddisfatte le condizioni previste per le merci equivalenti;
- c) quando il regime di perfezionamento attivo può contribuire a creare condizioni più favorevoli all'esportazione dei prodotti compensatori, purché non si rechi pregiudizio agli interessi essenziali dei produttori della Comunità (condizioni economiche).

III. Funzionamento del regime

Articolo 115

1. L'autorità doganale stabilisce il termine entro il quale i prodotti compensatori devono avere ricevuto una nuova destinazione doganale ammessa. Questo termine è fissato tenendo conto del tempo necessario per effettuare le operazioni di perfezionamento e lo smercio dei prodotti compensatori.

2. Il termine decorre dal giorno in cui le merci non comunitarie sono vincolate al regime di perfezionamento attivo. L'autorità doganale può prorogarli, su richiesta debitamente giustificata del titolare dell'autorizzazione.

Per motivi di semplificazione, si può decidere che i termini la cui decorrenza inizia in un mese civile o in un trimestre scadano l'ultimo giorno, secondo il caso, del mese civile o del trimestre successivo.

3. Ove si applichi l'articolo 112, paragrafo 1, lettera b), l'autorità doganale fissa il termine entro il quale le

merci non comunitarie devono essere dichiarate per il regime. Questo termine decorre dalla data di accettazione della dichiarazione di esportazione dei prodotti compensatori ottenuti dalle corrispondenti merci equivalenti.

4. Si possono stabilire termini specifici, secondo la procedura del comitato, per talune operazioni di perfezionamento o per talune merci d'importazione.

Articolo 116

1. L'autorità doganale stabilisce il tasso di rendimento dell'operazione, oppure, se del caso, le modalità di determinazione di tale tasso. Per *tasso di rendimento* si intende la quantità o la percentuale di prodotti compensatori ottenuta al momento del perfezionamento da una determinata quantità di merci d'importazione. Il tasso di rendimento è determinato in base alle effettive condizioni in cui si effettua o si effettuerà l'operazione di perfezionamento.

2. Quando le circostanze lo giustificano, in particolare quando si tratti di operazioni di perfezionamento, effettuate tradizionalmente in condizioni tecniche ben definite e riguardanti merci con caratteristiche sensibilmente costanti, che si concludono con l'ottenimento di prodotti compensatori di qualità costante, possono essere stabiliti, secondo la procedura del comitato e in base a dati reali precedentemente constatati, tassi di rendimento forfettari.

Articolo 117

1. Le merci non lavorate o i prodotti compensatori devono riesportarsi. Tuttavia, possono essere immessi in libera pratica, vincolati al regime della trasformazione sotto controllo doganale, distrutti o abbandonati unicamente con l'autorizzazione dell'autorità doganale che la concede quando le circostanze lo giustificano.

2. Il paragrafo 1 si applica anche quando i prodotti compensatori devono ricevere una delle destinazioni doganali di cui al medesimo paragrafo dopo essere stati vincolati al regime del deposito doganale, dell'ammissione temporanea, ad un regime di transito o in zona franca o in deposito franco.

3. Secondo la procedura del comitato possono essere stabiliti i casi e le condizioni in cui le merci non lavorate o i prodotti compensatori oggetto di un'autorizzazione di immissione in libera pratica sono considerati immessi in libera pratica.

Articolo 118

Quando sorga un'obbligazione doganale relativa a prodotti compensatori, l'importo della stessa è determinato in base agli elementi di tassazione propri, nel momento

previsto all'articolo 211, per le merci d'importazione incorporate in tali prodotti.

Articolo 119

In deroga all'articolo 118, i prodotti compensatori:

- a) sono soggetti ai dazi all'importazione loro applicabili quando:
- sono immessi in libera pratica e figurano nell'elenco adottato secondo la procedura del comitato proporzionalmente alla parte esportata dei prodotti compensatori non compresi in detto elenco. Tuttavia, il titolare dell'autorizzazione può richiedere la tassazione di tali prodotti alle condizioni di cui all'articolo 118;
 - sono soggetti ad imposizioni stabilite nel quadro della politica agricola comune e le disposizioni adottate secondo la procedura del comitato lo prevedano;
- b) sono soggetti ai dazi all'importazione determinati secondo le norme applicabili nel quadro del regime doganale considerato o in materia di zona franca o di deposito franco, quando siano stati vincolati ad un regime di esonero condizionale o posti in zona franca o in deposito franco.
- Tuttavia:
- l'interessato può chiedere la tassazione conformemente all'articolo 118,
 - nei casi in cui i prodotti compensatori abbiano ricevuto una delle destinazioni doganali di cui sopra, diversa dalla trasformazione sotto controllo doganale, l'importo dei dazi all'importazione deve essere almeno pari a quello determinato secondo l'articolo 118;
- c) possono essere soggetti alle norme di tassazione previste nel quadro del regime di trasformazione sotto controllo doganale se la merce d'importazione avesse potuto essere vincolata a tale regime.

IV. Operazioni di perfezionamento da effettuare fuori del territorio doganale della Comunità

Articolo 120

1. I prodotti compensatori o le merci non lavorate possono formare oggetto, in toto o in parte, di esportazione temporanea per operazioni di perfezionamento complementare da effettuare fuori del territorio doganale della Comunità, previa autorizzazione concessa dall'autorità doganale alle condizioni stabilite dalle disposizioni relative al perfezionamento passivo.

2. In caso di nascita di un'obbligazione doganale per prodotti reimportati, vanno riscossi:

- a) sui prodotti compensatori o sulle merci non lavorate di cui al paragrafo 1, i dazi all'importazione calcolati conformemente agli articoli 118 e 119, e
- b) sui prodotti reimportati dopo essere stati sottoposti a perfezionamento fuori del territorio doganale della Comunità, i dazi all'importazione il cui importo è calcolato conformemente alle disposizioni relative al regime di perfezionamento passivo, come se i prodotti esportati nel quadro di quest'ultimo regime fossero stati immessi in libera pratica prima di essere esportati.

V. Disposizioni particolari relative al sistema del rimborso

Articolo 121

Il ricorso al sistema del rimborso è possibile per tutte le merci, tranne quelle che al momento dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica:

- sono soggette a restrizioni quantitative all'importazione,
- possono beneficiare di un provvedimento tariffario preferenziale o di un provvedimento autonomo di sospensione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 3, lettere da d) a f), nell'ambito di contingenti,
- sono soggette ad un prelievo agricolo o ad altra imposizione all'importazione prevista nel quadro della politica agricola comune o di regimi specifici applicabili a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli.

Inoltre, il ricorso al sistema del rimborso è possibile soltanto se al momento dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica delle merci d'importazione non è fissata alcuna restituzione all'esportazione per i prodotti compensatori.

Il beneficio del sistema del rimborso può essere concesso soltanto se, al momento dell'accettazione della dichiarazione di esportazione dei prodotti compensatori:

- le merci d'importazione non sono soggette ad una delle imposizioni di cui al primo comma, terzo trattino,
- non è fissata alcuna restituzione all'esportazione per i prodotti compensatori.

Articolo 122

1. Nella dichiarazione di immissione in libera pratica deve essere indicato, oltre al riferimento all'autorizzazione, che viene utilizzato il sistema del rimborso.

2. Su richiesta dell'autorità doganale, tale autorizzazione deve essere allegata alla dichiarazione di immissione in libera pratica.

Articolo 123

Nel quadro del sistema del rimborso, non si applicano l'articolo 112, paragrafo 1, lettera b), e paragrafi 3 e 5, l'articolo 115, paragrafo 3, gli articoli 117 e 118, l'articolo 119, lettera a), secondo trattino, lettera c), e l'articolo 126.

Articolo 124

Un'esportazione temporanea di prodotti compensatori effettuata ai sensi dell'articolo 120, paragrafo 1, non è considerata un'esportazione ai sensi dell'articolo 125, a meno che detti prodotti non siano reimportati nella Comunità nei termini stabiliti.

Articolo 125

1. Il titolare dell'autorizzazione può chiedere il rimborso o lo sgravio dei dazi all'importazione qualora dimostri, con soddisfazione dell'autorità doganale, che i prodotti compensatori ottenuti da merci d'importazione immesse in libera pratica con il sistema del rimborso sono stati:

- esportati, sotto controllo doganale, fuori del territorio doganale della Comunità, oppure
- vincolati, ai fini di una loro successiva esportazione, al regime di transito del deposito doganale, dell'ammissione temporanea, del perfezionamento attivo — sistema dell'esonero condizionale — o posti in zona franca o in deposito franco, e

sono state inoltre rispettate tutte le condizioni stabilite per l'utilizzazione del regime.

2. Per ricevere una delle destinazioni doganali di cui al paragrafo 1, i prodotti compensatori non sono considerati prodotti comunitari.

3. Il termine entro il quale deve essere presentata la domanda di rimborso è stabilito secondo la procedura del comitato.

4. I prodotti compensatori vincolati ad un regime doganale o posti in zona franca secondo le disposizioni del paragrafo 1 non possono essere immessi in libera pratica senza l'autorizzazione dell'autorità doganale che la concede quando le circostanze lo giustificano.

In tal caso, fatto salvo l'articolo 119, lettera b), l'importo dei dazi all'importazione rimborsato o sgravato è considerato come costituente l'importo dell'obbligazione doganale.

5. Per la determinazione dell'importo dei dazi all'importazione da rimborsare o da abbuonare si applica, *mutatis mutandis*, l'articolo 119, lettera a), primo trattino.

VI. Altra disposizione

Articolo 126

Le merci non comunitarie possono essere vincolate al regime del perfezionamento attivo applicando il sistema dell'esonero condizionale, per far fruire i prodotti compensatori dell'esonero dai dazi all'esportazione di cui sarebbero passibili prodotti identici ottenuti da merci comunitarie anziché da merci d'importazione.

E. Trasformazione sotto controllo doganale

Articolo 127

Il regime della trasformazione sotto controllo doganale consente di utilizzare nel territorio doganale della Comunità merci non comunitarie per sottoporle ad operazioni che ne modificano la specie o lo stato senza che queste siano soggette ai dazi all'importazione e alle misure di politica commerciale, e di immettere in libera pratica, dietro pagamento dei relativi dazi all'importazione, i prodotti risultanti da tali operazioni (prodotti trasformati).

Articolo 128

L'elenco dei casi in cui può essere utilizzato il regime della trasformazione sotto controllo doganale è stabilito secondo la procedura del comitato.

Articolo 129

L'autorizzazione di trasformazione sotto controllo doganale è rilasciata su richiesta della persona che effettua o fa effettuare la trasformazione per proprio conto.

Articolo 130

L'autorizzazione è concessa soltanto:

- a) alle persone stabilite nella Comunità;
- b) quando è possibile individuare nei prodotti trasformati le merci d'importazione;

- c) quando la specie o lo stato delle merci, al momento del loro vincolo al regime, non può più essere economicamente ristabilita dopo la trasformazione;
- d) quando il ricorso al regime non può avere come conseguenza di sviare l'effetto delle regole in materia di origine e di restrizioni quantitative applicabili alle merci importate;
- e) quando sono soddisfatte le condizioni necessarie affinché il regime contribuisca a favorire la creazione o il mantenimento di un'attività di trasformazione di merci nella Comunità, senza che vengano pregiudicati gli interessi essenziali dei produttori comunitari di merci affini (condizioni economiche).

Articolo 131

L'autorità doganale può consentire al titolare dell'autorizzazione di fare effettuare la trasformazione, per proprio conto, da un terzo.

Articolo 132

Gli articoli 115 e 116 si applicano per quanto di ragione.

Articolo 133

Quando sorga un'obbligazione doganale per prodotti che si trovano in uno stadio di trasformazione intermedio rispetto a quello previsto dall'autorizzazione, l'importo dell'obbligazione è determinato in base agli elementi di tassazione propri delle merci non lavorate, nel momento previsto dall'articolo 211.

Articolo 134

1. Se le merci non lavorate soddisfacevano, al momento dell'immissione in libera pratica, alle condizioni stabilite per fruire di un trattamento tariffario preferenziale e lo stesso trattamento si applica a prodotti identici ai prodotti trasformati immessi in libera pratica, i dazi all'importazione cui sono soggetti i prodotti trasformati sono calcolati in base all'aliquota di dazio applicabile nel quadro di detto trattamento.

2. Se il trattamento tariffario preferenziale stabilito al paragrafo 1 per le merci d'importazione è previsto nel quadro di contingenti tariffari o di massimali tariffari, la quantità di merci d'importazione effettivamente utilizzata nella fabbricazione dei prodotti trasformati immessi in libera pratica è imputata ai contingenti o ai massimali tariffari in vigore al momento dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica e non si procede all'imputazione dei contingenti o

dei massimali tariffari aperti per i prodotti identici ai prodotti trasformati.

F. Ammissione temporanea

Articolo 135

Il regime dell'ammissione temporanea permette l'utilizzazione nel territorio doganale della Comunità, in esonero totale o parziale dai dazi all'importazione e senza che siano soggette alle misure di politica commerciale, di merci non comunitarie destinate ad essere riesportate tali e quali.

Articolo 136

L'autorizzazione di ammissione temporanea è concessa dall'autorità doganale su richiesta della persona che utilizza o fa utilizzare, sotto la sua responsabilità, le relative merci.

Articolo 137

L'autorità doganale rifiuta di concedere il regime dell'ammissione temporanea quando ritenga impossibile garantire l'individuazione delle merci d'importazione.

Tuttavia, l'autorità doganale può autorizzare il ricorso al regime dell'ammissione temporanea senza garantire l'individuazione delle merci quando ritenga che, tenuto conto della qualità delle merci o della natura delle operazioni da effettuare, la mancanza di misure d'individuazione non darà adito ad un'utilizzazione abusiva del regime.

Articolo 138

1. L'autorità doganale stabilisce il termine entro il quale le merci d'importazione devono aver ricevuto una nuova destinazione doganale ammessa. Questo termine viene fissato tenendo conto del periodo di utilizzazione autorizzato.

2. Fatti salvi i termini speciali fissati conformemente all'articolo 139, la durata massima di vincolo delle merci al regime dell'ammissione temporanea è di ventiquattro mesi.

3. Tuttavia, quando circostanze eccezionali lo giustificano, l'autorità doganale, su richiesta dell'interessato, può prorogare, entro limiti ragionevoli e alle condizioni stabilite, i termini di cui al paragrafo 1 per permettere l'utilizzazione autorizzata.

Articolo 139

I casi e le condizioni particolari in cui si può far ricorso al regime dell'ammissione temporanea in esonero

totale dai dazi all'importazione sono stabiliti dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.

Articolo 140

1. Il beneficio del regime dell'ammissione temporanea in esonero parziale dai dazi all'importazione è concesso per le merci che, pur restando di proprietà di una persona stabilita fuori del territorio doganale della Comunità, non sono menzionate nelle disposizioni adottate dal Consiglio, conformemente all'articolo 139 o che, pur essendovi menzionate, non soddisfano tutte le condizioni previste per la concessione dell'ammissione temporanea in esonero totale.

2. L'elenco delle merci che non possono beneficiare del regime dell'ammissione temporanea in esonero parziale dai dazi all'importazione è stabilito secondo la procedura del comitato.

Articolo 141

1. L'importo dei dazi all'importazione applicabili alle merci vincolate al regime dell'ammissione temporanea in esonero parziale dai dazi all'importazione è pari al tre per cento per ogni mese o frazione di mese durante il quale le merci sono rimaste vincolate al regime dell'ammissione temporanea in esonero parziale dai dazi che sarebbero stati riscossi per tali merci se queste fossero state immesse in libera pratica il giorno in cui sono state vincolate al regime dell'ammissione temporanea.

2. L'importo dei dazi all'importazione da riscuotere non deve in alcun caso essere superiore a quello che sarebbe stato riscosso se le merci considerate fossero state immesse in libera pratica il giorno in cui sono state vincolate al regime dell'ammissione temporanea.

3. Il trasferimento, ai sensi dell'articolo 89, dei diritti e degli obblighi che discendono dal regime dell'ammissione temporanea non implica che lo stesso sistema di esonero debba applicarsi a ciascuno dei periodi di utilizzazione da prendere in considerazione.

4. Quando il trasferimento di cui al paragrafo 3 venga effettuato, con il sistema dell'esonero parziale per i due titolari del regime durante uno stesso mese, il titolare precedente è debitore dell'importo dei dazi all'importazione da pagare per questo mese.

Articolo 142

1. Salvo disposizioni contrarie, le merci d'importazione non possono essere immesse in libera pratica,

vincolate al regime della trasformazione sotto controllo doganale, distrutte o abbandonate al pubblico erario senza l'autorizzazione dell'autorità doganale.

2. Il paragrafo 1 si applica anche quando dette merci debbano ricevere una delle destinazioni doganali di cui a tale paragrafo dopo essere state vincolate al regime del deposito doganale o ad un regime di transito o dopo essere state poste in zona franca o in deposito franco.

Articolo 143

Quando per un motivo diverso dal vincolo al regime dell'ammissione temporanea in esenzione parziale dai dazi all'importazione sorga un'obbligazione doganale per merci vincolate a tale regime, l'ammontare della stessa è pari alla differenza fra l'importo dei dazi determinato ai sensi dell'articolo 211 e quello da pagare ai sensi dell'articolo 141.

G. Perfezionamento passivo

I. Disposizioni generali

Articolo 144

1. Fatte salve le disposizioni specifiche applicabili al sistema degli scambi standard previsto dagli articoli da 153 a 159 e quelle dell'articolo 120, il regime di perfezionamento passivo consente di esportare temporaneamente fuori del territorio doganale della Comunità merci comunitarie per sottoporle ad operazioni di perfezionamento e di immettere i prodotti risultanti da queste operazioni (prodotti compensatori) in libera pratica nel territorio doganale della Comunità in esenzione totale o parziale dai dazi all'importazione.

2. Sono considerate operazioni di perfezionamento ai sensi del predetto regime le operazioni di cui all'articolo 111, paragrafo 2, lettere a), b) e c).

Articolo 145

1. Non possono essere vincolate al regime di perfezionamento passivo le merci comunitarie:

- la cui esportazione dia luogo ad un rimborso o ad uno sgravio dei dazi all'importazione,
- che, prima della loro esportazione, erano state immesse in libera pratica in esenzione totale dai dazi all'importazione a motivo della loro natura o della loro utilizzazione per fini particolari, e questo fino a quando siano applicabili le condizioni stabilite per la concessione della predetta esenzione,
- la cui esportazione dia luogo alla concessione di restituzioni all'esportazione o per le quali sia concesso, nel quadro della politica agricola comune,

un vantaggio finanziario diverso da tali restituzioni a motivo della loro esportazione.

2. Tuttavia, possono essere stabilite deroghe al paragrafo 1, secondo trattino, secondo la procedura del comitato.

3. Le merci vincolate al regime di perfezionamento passivo sono denominate *merci di esportazione temporanea*.

II. Concessione dell'autorizzazione

Articolo 146

1. L'autorizzazione di perfezionamento passivo è concessa su richiesta della persona che fa effettuare le operazioni di perfezionamento.

2. In deroga al paragrafo 1, il beneficio del regime di perfezionamento passivo può essere accordato ad un'altra persona per le merci di origine comunitaria, quando l'operazione di perfezionamento consista nell'incorporare tali merci a merci ottenute fuori della Comunità e importate sotto forma di prodotti compensatori, sempre che il ricorso al regime contribuisca a favorire la vendita all'esportazione di tali merci, senza che sia arrecato pregiudizio agli interessi essenziali dei produttori comunitari di prodotti identici o affini ai prodotti compensatori importati.

I casi e le condizioni in cui si applica il paragrafo 1 sono determinati secondo la procedura del comitato.

Articolo 147

L'autorizzazione è concessa esclusivamente:

- a) alle persone stabilite nella Comunità;
- b) quando si ritenga possibile accertare che i prodotti compensatori sono stati ottenuti dalla lavorazione di merci di temporanea esportazione. I casi in cui si possono concedere deroghe alla presente lettera b) e le condizioni in cui tali deroghe si applicano sono determinati secondo la procedura del comitato,
- c) sempre che la concessione del beneficio del regime di perfezionamento passivo non sia tale da arrecare grave pregiudizio agli interessi essenziali dei trasformatori comunitari (condizioni economiche).

III. Funzionamento del regime

Articolo 148

1. L'autorità doganale stabilisce il termine entro il quale i prodotti compensatori devono essere reimportati nel territorio doganale della Comunità. Essa può prorogarlo su richiesta debitamente giustificata del titolare dell'autorizzazione.

2. L'autorità doganale stabilisce il tasso di rendimento dell'operazione o, ove occorra, il modo di determinazione di tale tasso. Per tasso di rendimento si intende la quantità o la percentuale di prodotti compensatori ottenuta al momento del perfezionamento da una determinata quantità di merci di temporanea esportazione.

Articolo 149

L'esenzione totale o parziale dai dazi all'importazione di cui all'articolo 150, paragrafo 1, è concesso a patto che i prodotti compensatori siano dichiarati per l'immissione in libera pratica a nome o per conto:

- a) del titolare dell'autorizzazione, oppure
- b) di ogni altra persona stabilita nella Comunità, sempre che essa abbia ottenuto il consenso del titolare dell'autorizzazione.

Articolo 150

1. L'esenzione totale o parziale dai dazi all'importazione di cui all'articolo 144 consiste nel detrarre dall'importo dei dazi all'importazione relativi ai prodotti compensatori immessi in libera pratica l'importo dei dazi all'importazione che sarebbero applicabili, alla stessa data, alle merci di temporanea esportazione se queste fossero importate nel territorio doganale della Comunità dal paese ove hanno formato oggetto dell'operazione o dell'ultima operazione di perfezionamento.

2. L'importo da detrarre ai sensi del paragrafo 1 è calcolato in funzione della quantità e della specie delle merci considerate il giorno dell'accettazione della dichiarazione del loro vincolo al regime di perfezionamento passivo e sulla base degli altri elementi di tassazione loro applicabili alla data di accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica dei prodotti compensatori.

Il valore delle merci di temporanea esportazione è quello preso in considerazione per tali merci all'atto della determinazione del valore in dogana dei prodotti compensatori, ai sensi dell'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), punto i), oppure, se non è possibile determinare il valore in questo modo, la differenza tra il valore in dogana dei prodotti compensatori e le spese di perfezionamento stabilite con mezzi ragionevoli.

Tuttavia,

- talune imposizioni, determinate secondo la procedura del comitato, non sono prese in considerazione per il calcolo dell'importo da detrarre,
- se, prima di essere vincolate al regime di perfezionamento passivo, le merci di esportazione tem-

poranea sono state immesse in libera pratica fruendo di un'aliquota ridotta a motivo della loro utilizzazione per fini particolari, finché sono applicabili le condizioni stabilite per la concessione di detta aliquota l'importo da detrarre è l'importo dei dazi all'importazione effettivamente riscosso al momento della loro immissione in libera pratica.

3. Quando le merci di temporanea esportazione potrebbero beneficiare, al momento della loro immissione in libera pratica, di un'aliquota ridotta o nulla a motivo di una destinazione particolare, questa aliquota è presa in considerazione a patto che nel paese in cui è stata effettuata l'operazione o l'ultima operazione di perfezionamento le merci in causa abbiano formato oggetto di operazioni identiche a quelle previste per siffatta destinazione.

4. Quando i prodotti compensatori beneficino di un provvedimento tariffario preferenziale ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 3, lettera d) o e), e questa misura sia in vigore per le merci della stessa classificazione tariffaria delle merci di temporanea esportazione, l'aliquota dei dazi all'importazione da prendere in considerazione per stabilire l'importo da detrarre ai sensi del paragrafo 1 è quella che sarebbe applicabile se le merci di temporanea esportazione soddisfacessero alle condizioni alle quali può essere concessa questa misura preferenziale.

5. Il presente articolo non osta all'applicazione delle disposizioni adottate o che potranno essere adottate nel quadro di scambi commerciali tra la Comunità e paesi terzi che prevedano l'esenzione dai dazi all'importazione per taluni prodotti compensatori.

Articolo 151

1. Quando l'operazione di perfezionamento riguardi la riparazione di merci di temporanea esportazione, la loro immissione in libera pratica avviene in esenzione totale dai dazi all'importazione sempre che sia comprovato, con soddisfazione dell'autorità doganale, che la riparazione è stata effettuata gratuitamente in base ad un'obbligazione contrattuale o legale di garanzia oppure a seguito dell'esistenza di un difetto di fabbricazione.

2. Il paragrafo 1 non si applica quando sia stato tenuto conto dello stato difettoso delle merci al momento della loro prima immissione in libera pratica.

Articolo 152

Quando l'operazione di perfezionamento riguardi la riparazione di merci di temporanea esportazione e tale riparazione sia effettuata a titolo oneroso, l'esenzione parziale dai dazi all'importazione di cui all'articolo 144

consiste nel determinare l'importo dei dazi applicabili sulla base degli elementi di tassazione inerenti ai prodotti compensatori alla data dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica di questi prodotti, prendendo in considerazione come valore in dogana un importo uguale alle spese di riparazione, sempre che tali spese costituiscano l'unica presentazione del titolare dell'autorizzazione e non siano influenzate da vincoli tra il medesimo e l'operatore.

IV. Scambi standard

Articolo 153

1. Il sistema degli scambi standard consente, alle condizioni del presente titolo IV applicabili a complemento delle disposizioni che precedono, che una merce importata, qui di seguito denominata «prodotto di sostituzione», si sostituisca ad un prodotto compensatore.

2. L'autorità doganale consente il ricorso al sistema degli scambi standard quando l'operazione di perfezionamento consista nella riparazione di merci comunitarie diverse da quelle contemplate dalla politica agricola comune o dai regimi specifici applicabili a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli.

3. L'autorità doganale consente che i prodotti di sostituzione siano importati, alle condizioni da essa stabilite, prima dell'esportazione delle merci di esportazione temporanea (importazione anticipata).

L'importazione anticipata di un prodotto di sostituzione comporta la costituzione di una garanzia a copertura dell'importo dei dazi all'importazione.

Articolo 154

1. I prodotti di sostituzione devono essere della stessa qualità commerciale ed avere le stesse caratteristiche delle merci di esportazione temporanea se queste ultime avessero subito la riparazione prevista.

2. Quando le merci di esportazione temporanea sono state utilizzate prima dell'esportazione, anche i prodotti di sostituzione devono essere già stati utilizzati e non essere prodotti nuovi.

Tuttavia, l'autorità doganale può concedere deroghe a questa norma se il prodotto di sostituzione è stato fornito gratuitamente a motivo di un'obbligazione contrattuale o legale di garanzia oppure a seguito dell'esistenza di un difetto di fabbricazione.

Articolo 155

Gli scambi standard sono ammessi solo quando è possibile verificare se siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 154.

Articolo 156

Fatto salvo l'articolo 159, le disposizioni applicabili ai prodotti compensatori si applicano anche ai prodotti di sostituzione.

Articolo 157

1. In caso d'importazione anticipata, l'esportazione delle merci di esportazione deve essere effettuata entro due mesi dalla data di accettazione, da parte dell'autorità doganale, della dichiarazione di immissione in libera pratica dei prodotti di sostituzione.

2. Tuttavia, quando circostanze eccezionali lo giustificano, l'autorità doganale può, su richiesta dell'interessato, prorogare il termine di cui al paragrafo 1 entro limiti ragionevoli.

Articolo 158

In caso d'importazione anticipata e quando si applichi l'articolo 150, l'importo da detrarre è determinato in base agli elementi di tassazione applicabili alle merci d'esportazione temporanea alla data dell'accettazione della dichiarazione del loro vincolo al regime.

Articolo 159

L'articolo 146, paragrafo 2, e l'articolo 147, lettera b), non si applicano nel quadro degli scambi standard.

V. Altre disposizioni

Articolo 160

Le procedure previste nel quadro del perfezionamento passivo si applicano anche per l'attuazione delle misure non tariffarie di politica commerciale comune.

Sezione 4

Esportazione*Articolo 161*

1. Il regime dell'esportazione permette alle merci comunitarie di uscire dal territorio doganale della Comunità.

L'esportazione comporta l'applicazione dei dazi all'esportazione, delle misure di politica commerciale e delle altre formalità previste per tale uscita.

2. È assimilata ad un'esportazione la fornitura di merci:

- a) a persone di paesi terzi che possono beneficiare di franchigie ai sensi della convenzione di Vienna del

18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche, oppure della convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari o di altre convenzioni consolari, oppure della convenzione di Nuova York del 16 dicembre 1969 sulle missioni speciali;

- b) alle forze armate di paesi terzi di stanza sul territorio di uno Stato membro che possono beneficiare di franchigie in virtù di accordi internazionali.

3. Fatte salve le disposizioni applicabili alle merci esportate dai viaggiatori e alle merci vincolate al regime di perfezionamento passivo o ad un regime di transito ai sensi dell'articolo 163, qualsiasi merce comunitaria destinata ad essere esportata deve essere vincolata al regime dell'esportazione.

4. Secondo la procedura del comitato sono stabiliti i casi e le condizioni in cui le merci che escono dal territorio doganale della Comunità non sono considerate esportate o non sono soggette ad una dichiarazione di esportazione.

5. Può essere necessario presentare la dichiarazione d'esportazione all'ufficio doganale preposto alla vigilanza nel luogo in cui l'esportatore è stabilito dove le merci sono imballate o caricate per essere esportate.

I casi e le condizioni corrispondenti sono stabiliti secondo la procedura del comitato.

Articolo 162

Lo svincolo delle merci per l'esportazione è concesso a patto che le merci considerate lascino il territorio doganale della Comunità nello stato in cui erano al momento dell'accettazione della dichiarazione di esportazione.

Sezione 5

Transito interno*Articolo 163*

1. Il regime di transito interno permette che merci comunitarie diverse da quelle di cui all'articolo 90, paragrafo 1, lettera b), spedite da un punto ad un'altro della Comunità, circolino temporaneamente fuori del territorio doganale della Comunità nel lasso di tempo stabilito, per il transito, dall'autorità doganale e vengano reimportate con la posizione doganale di merci comunitarie, purché la circolazione al di fuori di tale territorio sia stata effettuata con un titolo di trasporto unico emesso nel territorio doganale della Comunità.

2. La circolazione di cui al paragrafo 1 può avvenire:
- in regime di transito comunitario — procedura interna;
 - con un carnet TIR (convenzione TIR);
 - con un carnet ATA (convenzione ATA);
 - a mezzo posta (compresi i pacchi postali).
3. Nel caso di cui al paragrafo 2, lettera a):
- si applicano, per quanto di ragione gli articoli 93 e 94;
 - ove necessario saranno stabilite, secondo la procedura del comitato, condizioni particolari per tener conto delle convenzioni internazionali.
4. Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), la merce vincolata al regime può essere reimportata come merce comunitaria purché tale posizione sia stabilita nella forma prevista dalle disposizioni adottate secondo la procedura del comitato.

CAPITOLO 3

ALTRE DESTINAZIONI DOGANALI

Sezione 1

Zone franche e depositi franchi

A. Disposizioni generali

Articolo 164

Le zone franche o i depositi franchi sono parti del territorio doganale della Comunità o aree situate in tale territorio, separate dal resto di esso, in cui:

- le merci non comunitarie non sono soggette ai dazi all'importazione né alle misure di politica commerciale;
- le merci comunitarie, per le quali una normativa comunitaria specifica lo preveda, beneficiano, a motivo del loro collocamento in tale zona franca o in tale deposito franco, di misure connesse, di massima, alla loro esportazione.

Articolo 165

- Gli Stati membri possono destinare talune parti del territorio doganale della Comunità a zona franca o autorizzare la creazione di depositi franchi.
- Gli Stati membri stabiliscono il limite geografico di ciascuna zona. I locali destinati a costituire un deposito franco devono essere approvati dagli Stati membri.

3. Le zone franche e i depositi franchi sono separati dal resto del territorio doganale della Comunità. I loro punti di entrata e di uscita sono ben determinati.

4. La costruzione, in una zona franca, di qualsiasi immobile è subordinata all'autorizzazione preventiva dell'autorità doganale.

Articolo 166

1. I limiti delle zone franche e dei depositi franchi e i relativi punti di entrata e di uscita sono sottoposti alla sorveglianza dell'amministrazione delle dogane.

2. Le persone nonché i mezzi di trasporto che entrano in una zona franca o in un deposito franco, o ne escono, possono essere sottoposti a controllo doganale.

3. L'accesso ad una zona franca o a un deposito franco può essere vietato alle persone che non offrono tutte le garanzie necessarie per l'osservanza delle disposizioni previste dalla presente sezione.

4. L'autorità doganale può controllare le merci che entrano in una zona franca o in un deposito franco o che vi vengono depositate o ne escono. Per consentire tale controllo, una copia del documento di trasporto, che deve accompagnare le merci all'entrata e all'uscita, deve essere consegnata all'autorità doganale o tenuta a sua disposizione presso qualsiasi persona all'uopo designata dalla predetta autorità. Quando tale controllo sia richiesto, le merci devono essere messe a disposizione dell'autorità doganale.

B. Entrata delle merci nelle zone franche o nei depositi franchi

Articolo 167

Possono essere collocate in una zona franca o in un deposito franco merci non comunitarie e merci comunitarie.

Tuttavia, l'autorità doganale può esigere che le merci pericolose, che potrebbero alterare le altre merci o richiedono, per altri motivi, particolari installazioni, siano collocate in locali appositamente attrezzati per riceverle.

Articolo 168

1. Fatto salvo l'articolo 166, paragrafo 4, l'entrata di merci in una zona franca o in un deposito franco non comporta né la loro presentazione all'autorità doganale, né il deposito di una dichiarazione in dogana.

2. Devono essere presentate all'autorità doganale e formare oggetto delle formalità doganali previste soltanto le merci che:

- a) sono vincolate ad un regime doganale e la cui entrata in una zona franca o in un deposito franco comporti l'appuramento del predetto regime; tuttavia, una siffatta presentazione non è necessaria se, nell'ambito del regime doganale considerato è ammessa una dispensa dall'obbligo di presentare le merci;
 - b) hanno formato oggetto di una decisione di rimborso o di sgravio dei dazi all'importazione che autorizza il collocamento di tali merci in una zona franca o in un deposito franco;
 - c) hanno formato oggetto di una richiesta di pagamento anticipato delle restituzioni all'esportazione nel quadro della politica agricola comune.
3. Su richiesta dell'interessato, l'autorità doganale attesta la posizione comunitaria o non comunitaria delle merci collocate in una zona franca o in un deposito franco.

C. Funzionamento delle zone franche e dei depositi franchi

Articolo 169

1. La permanenza delle merci in una zona franca o in un deposito franco non è soggetta ad alcuna limitazione.
2. Per talune merci di cui all'articolo 164, lettera b), contemplate dalla politica agricola comune, possono essere stabiliti termini particolari secondo la procedura del comitato.

Articolo 170

1. Alle condizioni previste dal presente codice in una zona franca o in un deposito franco è autorizzata qualsiasi attività di natura industriale o commerciale oppure di prestazione di servizi.
2. L'autorità doganale può disporre taluni divieti o limitazioni per le attività di cui al paragrafo 1, tenuto conto della qualità delle merci oggetto di tali attività o delle esigenze di sorveglianza doganale.
3. L'autorità doganale può vietare l'esercizio di un'attività in una zona franca o in un deposito franco alle persone che non offrono le garanzie necessarie alla corretta applicazione delle disposizioni previste dal presente codice.

Articolo 171

Le merci non comunitarie collocate in una zona franca o in un deposito franco possono, durante la loro permanenza nella zona franca o nel deposito franco:

- a) essere immesse in libera pratica, alle condizioni previste dal regime considerato e dall'articolo 176;

- b) formare oggetto, senza alcuna autorizzazione, delle manipolazioni usuali di cui all'articolo 106, paragrafo 1;

- c) essere vincolate al regime di perfezionamento attivo alle condizioni previste da tale regime.

Tuttavia, le operazioni di perfezionamento effettuate nel territorio del vecchio porto franco di Amburgo non sono soggette alle condizioni economiche.

Ciò nonostante, se in un determinato settore economico, le condizioni di concorrenza risultano pregiudicate nella Comunità per effetto di tale deroga, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide di applicare condizioni economiche all'attività economica esplicita sul territorio del vecchio porto franco di Amburgo;

- d) essere vincolate al regime della trasformazione sotto controllo doganale alle condizioni previste da tale regime;
- e) essere vincolate al regime dell'ammissione temporanea alle condizioni previste da tale regime;
- f) essere abbandonate conformemente all'articolo 180;
- g) essere distrutte, sempre che l'interessato fornisca all'autorità doganale tutte le informazioni che questa ritenga utili.

Quando le merci sono vincolate ad uno dei regimi di cui alle lettere c), d) o e), le modalità di controllo possono venir adeguate.

Articolo 172

Le merci comunitarie di cui all'articolo 164, lettera b), contemplate dalla politica agricola comune, possono formare oggetto unicamente delle manipolazioni espressamente previste per queste merci ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 2. Queste manipolazioni possono essere effettuate senza autorizzazione.

Articolo 173

1. Quando non si applichino gli articoli 171 e 172 le merci non comunitarie e le merci comunitarie di cui all'articolo 164, lettera b), non possono essere consumate o utilizzate nelle zone franche o nei depositi franchi.

2. Fatte salve le disposizioni applicabili ai prodotti di rifornimento e nella misura in cui il regime considerato lo consenta, il paragrafo 1 non osta all'utilizzazione o al consumo delle merci che, in caso di immissione in libera pratica o di ammissione temporanea, non sarebbero soggette all'applicazione dei dazi all'importazione o a misure di politica agricola comune o di politica

commerciale. In tal caso, non è necessaria una dichiarazione di immissione in libera pratica o di ammissione temporanea.

È tuttavia necessaria una dichiarazione quando dette merci debbano essere imputate ad un contingente o ad un massimale.

Articolo 174

1. Chiunque eserciti un'attività di magazzinaggio, lavorazione o trasformazione, oppure di vendita o acquisto di merci in una zona franca o in un deposito franco deve tenere una contabilità di magazzino nella forma approvata dall'autorità doganale. Non appena introdotte nei locali della predetta persona le merci devono essere iscritte negli appositi registri. Tale contabilità di magazzino deve consentire all'autorità doganale d'individuare le merci e di seguirne gli spostamenti.

2. In caso di trasbordo di merci all'interno di una zona franca, i relativi documenti devono essere tenuti a disposizione dell'autorità doganale. Il magazzinaggio di breve durata, connesso a tale trasbordo di merci, è considerato parte di detto trasbordo.

D. Uscita delle merci dalle zone franche e dai depositi franchi

Articolo 175

Fatte salve le disposizioni particolari adottate nel quadro di normative doganali specifiche, le merci che escono da una zona franca o da un deposito franco possono essere:

- esportate o riesportate fuori del territorio doganale della Comunità, oppure
- introdotte in altre parti del territorio doganale della Comunità.

Le disposizioni del titolo III, esclusi gli articoli da 48 a 54 per quanto riguarda le merci comunitarie, si applicano alle merci introdotte in altre parti di tale territorio, sempreché non si tratti di merci la cui uscita da tale zona avviene via mare o per via aerea senza essere vincolate ad un regime di transito o ad altro regime doganale.

Articolo 176

1. Quando per una merce non comunitaria sorga un'obbligazione doganale e il valore in dogana di questa merce si basi sul prezzo effettivamente pagato o da pagare che comprende le spese di magazzinaggio e di conservazione delle merci durante la loro permanenza nella zona franca o nel deposito franco, queste spese non debbono essere comprese nel valore in dogana,

sempreché siano distinte dal prezzo effettivamente pagato o da pagare per tale merce.

2. Quando la suddetta merce abbia subito, nella zona franca o nel deposito franco, manipolazioni usuali ai sensi dell'articolo 106, paragrafo 1, la qualità, il valore in dogana e la quantità da prendere in considerazione per la determinazione dell'importo dei dazi all'importazione sono, a richiesta del dichiarante e sempre che dette manipolazioni abbiano formato oggetto di un'autorizzazione rilasciata in conformità del paragrafo 3 del predetto articolo, quelle che sarebbero da prendere in considerazione per tale merce, nel momento previsto dall'articolo 211, se questa non avesse subito le manipolazioni di cui sopra.

Articolo 177

1. Le merci comunitarie contemplate dalla politica agricola comune, collocate in una zona franca o in un deposito franco e quelle di cui all'articolo 164, lettera b) devono ricevere una delle destinazioni previste dalla normativa che concede loro, a motivo del loro collocamento in zona franca o in deposito franco, il beneficio di misure connesse, di massima, alla loro esportazione.

2. Se queste merci sono reintrodotte in altre parti del territorio doganale della Comunità oppure se, nel termine stabilito in applicazione dell'articolo 169, paragrafo 2, non hanno formato oggetto di alcuna richiesta per ricevere una destinazione di cui al paragrafo 1, l'autorità doganale adotta le misure previste dalla normativa specifica relativa al caso di mancata osservanza della destinazione prevista.

Articolo 178

1. Se le merci vengono introdotte o reintrodotte in altre parti del territorio doganale della Comunità o vincolate ad un regime doganale, l'attestazione di cui all'articolo 168, paragrafo 3, può essere utilizzata per provare la posizione comunitaria o non comunitaria delle merci considerate.

2. Quando da tale attestazione o in altro modo, non risulti che le merci hanno la posizione di merci comunitarie o non comunitarie, tali merci sono considerate:

- per l'applicazione dei dazi all'esportazione e dei titoli di esportazione nonché delle misure previste per l'esportazione nel quadro della politica commerciale, come merci comunitarie,
- negli altri casi, come merci non comunitarie.

Articolo 179

L'autorità doganale accerta che siano rispettate le disposizioni in materia di esportazione quando le

merci vengano esportate da una zona franca o da un deposito franco.

Sezione 2

Riesportazione, distruzione e abbandono

Articolo 180

1. Le merci non comunitarie possono essere:
 - riesportate fuori del territorio doganale della Comunità;
 - distrutte;
 - abbandonate al pubblico erario, quando ciò sia previsto dalla normativa nazionale.
2. In caso di riesportazione si applica, per quanto di ragione, l'articolo 161, paragrafo 2.

3. La riesportazione, la distruzione o l'abbandono sono subordinati ad un'autorizzazione rilasciata dall'autorità doganale a richiesta dell'interessato. Quando si chieda di riesportare merci vincolate ad un regime doganale diverso da un regime di transito, deve essere presentata una dichiarazione in dogana ai sensi degli articoli da 58 a 77.

4. La distruzione o l'abbandono non deve comportare alcuna spesa per il pubblico erario.

5. Ai residui e ai rottami eventualmente derivanti dalla distruzione delle merci deve essere data una delle destinazioni doganali previste per le merci non comunitarie.

Essi rimangono soggette a vigilanza doganale fino al momento previsto dall'articolo 37, paragrafo 2, lettera a).

TITOLO V

OPERAZIONI PRIVILEGIATE

CAPITOLO 1

FRANCHIGIE

Articolo 181

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, stabilisce i casi in cui, a motivo di circostanze particolari, viene concessa la franchigia dai dazi all'importazione o all'esportazione all'atto dell'immissione in libera pratica o dell'esportazione delle merci.

erano state immesse in libera pratica fruendo di un dazio all'importazione ridotto o nullo a motivo della loro utilizzazione per fini particolari e al momento dell'esportazione si trovavano sotto vigilanza doganale, dall'importo dei dazi all'importazione cui sono soggette è detratto l'importo eventualmente riscosso al momento della loro prima immissione in libera pratica.

2. L'esenzione dai dazi all'importazione di cui al paragrafo 1 non è concessa per:

- a) le merci esportate fuori del territorio doganale della Comunità nel quadro del regime di perfezionamento passivo, a meno che tali merci non si trovino nello stato in cui sono state esportate;
- b) le merci che sono state oggetto di una misura comunitaria che ne impone l'esportazione in paesi terzi. I casi e le condizioni in cui si può derogare a tale disposizione sono stabiliti secondo la procedura del comitato.

CAPITOLO 2

MERCI IN REINTRODUZIONE

Articolo 182

1. Le merci comunitarie che dopo essere state esportate fuori del territorio doganale della Comunità vi sono reintrodotte e immesse in libera pratica entro tre anni, sono esentate dai dazi all'importazione, a richiesta dell'interessato.

Tuttavia,

- il termine di tre anni può essere superato per tener conto di circostanze particolari;
- se le merci in reintroduzione prima di essere esportate fuori del territorio doganale delle Comunità

Articolo 183

Le merci devono essere reintrodotte nello stato in cui sono state esportate. I casi e le condizioni in cui si può derogare a tale disposizione sono stabiliti secondo la procedura del comitato.

Articolo 184

Gli articoli 182 e 183 si applicano, in quanto compatibili ai prodotti compensatori originariamente esportati in regime di perfezionamento attivo quando le circostanze ne giustificano l'immissione in libera pratica.

L'importo dei dazi all'importazione dovuti per legge è determinato secondo le regole applicabili nel quadro del regime di perfezionamento attivo.

CAPITOLO 3

PRODOTTI DELLA PESCA MARITTIMA E ALTRI PRODOTTI ESTRATTI DAL MARE*Articolo 185*

Fatto salvo l'articolo 24, paragrafo 1, lettera f), sono esonerati dai dazi all'importazione in caso di immissione in libera pratica:

- a) i prodotti della pesca marittima e gli altri prodotti estratti dal mare territoriale di un paese terzo da navi immatricolate o registrate in uno Stato membro e battenti bandiera di tale Stato;
- b) i prodotti ottenuti a partire da prodotti di cui alla lettera a), a bordo di navi officina che soddisfano alle condizioni di cui alla medesima lettera a).

TITOLO VI

OBBLIGAZIONE DOGANALE

CAPITOLO 1

GARANZIA DELL'IMPORTO DELL'OBBLIGAZIONE DOGANALE*Articolo 186*

1. Quando, in applicazione della normativa doganale, l'autorità doganale esige la costituzione di una garanzia per assicurare l'adempimento dell'obbligazione doganale, questa garanzia deve essere prestata dal debitore o dalla persona che può diventarlo.

2. Per la medesima obbligazione doganale l'autorità doganale può richiedere la costituzione di una sola garanzia.

3. L'autorità doganale può permettere che la garanzia sia costituita da un terzo in luogo e vece della persona cui era stata chiesta.

4. Non viene chiesta alcuna garanzia quando il debitore o la persona che può diventarlo è un'amministrazione pubblica.

5. L'autorità doganale può non esigere la costituzione della garanzia quando l'importo da garantire non superi 500 ecu.

Articolo 187

1. Se la normativa doganale prevede la costituzione di una garanzia a titolo facoltativo, l'autorità doganale la chiede qualora ritenga possibile che l'adempimento

dell'obbligazione doganale, che è sorta o che può sorgere, non venga effettuato nei termini prescritti.

Quando la garanzia di cui al primo comma non è richiesta, l'autorità doganale può nondimeno chiedere alla persona di cui all'articolo 186, paragrafo 1 un impegno in merito agli obblighi che questa è legalmente tenuta ad osservare.

2. La garanzia di cui al paragrafo 1, primo comma, può essere richiesta:

- contestualmente all'applicazione della normativa che prevede la possibilità di richiedere la costituzione di una tale garanzia, oppure
- in qualsiasi momento successivo, quando l'autorità doganale ritenga possibile che l'adempimento dell'obbligazione doganale, che è sorta o che può sorgere, non venga effettuato nei termini stabiliti.

Articolo 188

A richiesta della persona di cui all'articolo 186, paragrafo 1, l'autorità doganale permette che venga costituita una garanzia globale per una o più operazioni che comportino o possano comportare il sorgere di un'obbligazione doganale.

Articolo 189

1. Quando la normativa doganale prevede la costituzione obbligatoria di una garanzia, l'autorità doganale stabilisce l'importo della stessa in misura pari:

- all'importo esatto dell'obbligazione e delle obbligazioni doganali da garantire se tale importo può essere determinato con certezza al momento in cui la garanzia è richiesta;
- all'importo più elevato, stimato dall'autorità doganale, dell'obbligazione o delle obbligazioni doganali da garantire, negli altri casi.

Quando viene chiesta una garanzia globale per obbligazioni doganali il cui importo varia nel tempo, l'importo di tale garanzia deve essere stabilito ad un livello tale da coprire, in qualsiasi momento, il livello delle obbligazioni doganali considerate.

2. Quando la normativa doganale prevede la costituzione di una garanzia a titolo facoltativo e l'autorità doganale la richieda, quest'ultima ne stabilisce l'importo in modo che il suo livello non superi quello di cui al paragrafo 1.

3. I casi e le condizioni in cui può essere costituita una garanzia forfettaria sono stabiliti secondo la procedura del comitato.

Articolo 190

La garanzia può essere costituita:

- da un deposito in contanti, oppure
- da un fideiussore.

Articolo 191

1. Il deposito in contanti deve essere effettuato nella moneta dello Stato membro in cui viene richiesta la garanzia.

Sono equiparate ad un deposito in contanti:

- la consegna di un assegno il cui pagamento sia garantito dall'organismo che lo ha emesso in qualsiasi modo ritenuto soddisfacente dall'autorità doganale;
- la consegna di qualsiasi altro titolo che abbia efficacia liberatoria e sia riconosciuto dalla predetta autorità.

2. Il deposito in contanti o quello equiparato deve essere costituito nell'osservanza delle disposizioni dello Stato membro in cui è richiesta la garanzia.

Articolo 192

Il fideiussore si obbliga a pagare in solido con il debitore l'importo garantito dell'obbligazione doganale allorché esso diviene esigibile.

Il fideiussore deve essere:

- un ente creditizio o un'impresa di assicurazione autorizzata per il ramo cauzione riconosciuti ai sensi delle disposizioni comunitarie, oppure
- un terzo, stabilito nella Comunità e riconosciuto dall'autorità doganale dello Stato membro in cui è prestata la garanzia.

L'autorità doganale può rifiutarsi di accettare il fideiussore proposto se questi non le sembri assicurare l'effettivo adempimento dell'obbligazione doganale entro i termini prescritti.

Articolo 193

La persona tenuta a prestare la garanzia ha facoltà di scegliere una delle modalità di costituzione di cui all'articolo 190.

Tuttavia, l'autorità doganale può non accettare il tipo di garanzia proposto quando esso sia incompatibile con il buon funzionamento di una procedura doganale.

Articolo 194

1. Quando le disposizioni adottate secondo la procedura del comitato lo prevedono, l'autorità doganale può accettare tipi di garanzia diversi da quelli di cui all'articolo 190, purché questi garantiscano in modo equivalente l'adempimento dell'obbligazione doganale.

L'autorità doganale rifiuta la garanzia proposta dal debitore quando questa non le sembri assicurare l'effettivo adempimento dell'obbligazione doganale.

2. Con la stessa riserva di cui al paragrafo 1, secondo comma, l'autorità doganale può accettare un deposito in contanti senza che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 191, paragrafo 1.

Articolo 195

Quando constatati che la garanzia prestata non assicura o non assicura più l'effettivo o integrale adempimento dell'obbligazione doganale entro i termini prescritti, l'autorità doganale esige dalla persona di cui all'articolo 186, paragrafo 1, di fornire, a sua scelta, una garanzia complementare oppure una nuova garanzia in sostituzione della garanzia iniziale.

Articolo 196

1. La garanzia non può essere svincolata finché l'obbligazione doganale per la quale è stata costituita non si è estinta o non può più sorgere. La garanzia deve essere svincolata non appena l'obbligazione doganale è estinta e non può più sorgere.

2. Quando l'obbligazione doganale è parzialmente estinta o non può più sorgere per una parte dell'importo garantito, la garanzia costituita viene, a richiesta dell'interessato, parzialmente svincolata, a meno che l'importo stesso non lo giustifichi.

Articolo 197

Disposizioni in deroga a quelle del presente capitolo saranno adottate, se necessario, secondo la procedura del comitato, per tener conto di convenzioni internazionali.

CAPITOLO 2

NASCITA DELL'OBLIGAZIONE DOGANALE

Articolo 198

1. L'obbligazione doganale all'importazione sorge in seguito:
 - a) all'immissione in libera pratica di una merce soggetta a dazi all'importazione, oppure
 - b) al vincolo di tale merce al regime dell'ammissione temporanea con parziale esonero dai dazi all'importazione.
2. L'obbligazione doganale sorge al momento dell'accettazione della dichiarazione in dogana.
3. Il debitore è il dichiarante. In caso di rappresentanza indiretta è parimenti debitrice la persona per conto della quale è presentata la dichiarazione in dogana.

Articolo 199

1. L'obbligazione doganale all'importazione sorge in seguito:
 - a) all'irregolare introduzione nel territorio doganale della Comunità di una merce soggetta a dazi all'importazione, oppure
 - b) quando si tratti di merce collocata in zona franca o in deposito franco, alla sua irregolare introduzione in un'altra parte di detto territorio.

Ai sensi del presente articolo, per *introduzione irregolare* s'intende qualsiasi introduzione effettuata in violazione degli articoli da 38 a 41 e 175, secondo trattino.

2. L'obbligazione doganale sorge al momento dell'introduzione irregolare.
3. Sono debitori:
 - la persona che ha proceduto a tale introduzione irregolare,
 - le persone che hanno partecipato a questa introduzione sapendo o dovendo, secondo ragione, sapere che essa era irregolare, e

- le persone che hanno acquisito o detenuto la merce considerata e sapevano o avrebbero dovuto, secondo ragione, sapere allorquando l'hanno acquistata o ricevuta che si trattava di merce introdotta irregolarmente.

Articolo 200

1. L'obbligazione doganale all'importazione sorge in seguito:
 - alla sottrazione al controllo doganale di una merce soggetta a dazi all'importazione.
2. L'obbligazione doganale sorge all'atto della sottrazione della merce al controllo doganale.
3. I debitori sono:
 - la persona che ha sottratto la merce al controllo doganale,
 - le persone che hanno partecipato a tale sottrazione sapendo o dovendo, secondo ragione, sapere che si trattava di una sottrazione di merce al controllo doganale,
 - le persone che hanno acquisito o detenuto tale merce e sapevano o avrebbero dovuto, secondo ragione, sapere allorquando l'hanno acquisita o ricevuta che si trattava di merce sottratta al controllo doganale e,
 - se del caso, la persona che deve adempiere agli obblighi che comporta la permanenza della merce in custodia temporanea o l'utilizzazione del regime doganale al quale la merce è stata vincolata.

Articolo 201

1. L'obbligazione doganale all'importazione sorge in seguito:
 - a) all'inadempimento di uno degli obblighi che derivano, per una merce soggetta a dazi all'importazione, dalla sua permanenza in custodia temporanea oppure dall'utilizzazione del regime doganale cui è stata vincolata, oppure
 - b) all'inosservanza di una delle condizioni stabilite per il vincolo di una merce a tale regime o per la concessione di un dazio all'importazione ridotto o nullo a motivo dell'utilizzazione della merce a fini particolari,

in casi diversi da quelli di cui all'articolo 200 sempre che non si constati che tali inosservanze non hanno avuto in pratica alcuna conseguenza sul corretto funzionamento della custodia temporanea o del regime doganale considerato.

2. L'obbligazione doganale sorge quando cessa di essere soddisfatto l'obbligo la cui inadempienza fa sorgere l'obbligazione doganale oppure nel momento in cui la merce è stata vincolata al regime doganale considerato quando si constata, a posteriori, che non era soddisfatta una delle condizioni stabilite per il vincolo della merce al regime o per la concessione di un dazio all'importazione ridotto o nullo a motivo dell'utilizzazione della merce a fini particolari.

3. Il debitore è la persona tenuta, secondo il caso, ad adempiere agli obblighi che, per una merce soggetta a dazi all'importazione, derivano dalla permanenza in custodia temporanea o dall'utilizzazione del regime doganale cui la merce è stata vincolata, oppure a rispettare le condizioni stabilite per il vincolo della merce a tale regime.

Articolo 202

1. L'obbligazione doganale all'importazione sorge in seguito:

— al consumo o all'utilizzazione, in zona franca o in deposito franco, in condizioni diverse da quelle previste dalla normativa in vigore, di una merce soggetta a dazi all'importazione.

2. L'obbligazione sorge nel momento in cui la merce è consumata o utilizzata per la prima volta in condizioni diverse da quelle previste dalla normativa in vigore.

3. Il debitore è la persona che ha consumato o utilizzato la merce nonché le persone che hanno partecipato a questo consumo o a questa utilizzazione sapendo o dovendo ragionevolmente sapere che tale consumo o tale utilizzazione avveniva in condizioni diverse da quelle previste dalla normativa in vigore.

Articolo 203

1. In deroga agli articoli 199 e 201, paragrafo 1, lettera a), si ritiene che non sorge alcuna obbligazione doganale nei confronti di una data merce quando l'interessato fornisca la prova che l'inadempienza degli obblighi risultanti:

- dagli articoli da 38 a 41 e 175, secondo trattino, oppure
- dalla permanenza della merce considerata in custodia temporanea, oppure
- dall'utilizzazione del regime doganale cui la merce è stata vincolata,

è dovuta alla distruzione totale o alla perdita irrimediabile della merce per una causa inerente alla sua stessa natura o per un caso fortuito o di forza maggiore ovvero con l'autorizzazione dell'autorità doganale.

Ai sensi del presente paragrafo, una merce è irrimediabilmente persa quando sia inutilizzabile per chiunque.

2. Si ritiene anche che non sorge più alcuna obbligazione doganale all'importazione nei confronti di una merce immessa in libera pratica fruendo di un dazio all'importazione ridotto o nullo a motivo della sua utilizzazione per fini particolari, quando la medesima venga riesportata con l'autorizzazione dell'autorità doganale.

Articolo 204

Quando, conformemente all'articolo 203, paragrafo 1, si ritiene che non sorge più alcuna obbligazione doganale nei confronti di una merce immessa in libera pratica fruendo di un dazio ridotto o nullo a motivo della sua utilizzazione per fini particolari, i rottami e i residui risultanti da questa distruzione sono considerati merci non comunitarie.

Articolo 205

Quando sorge un'obbligazione doganale per una merce immessa in libera pratica fruendo di un dazio all'importazione ridotto a motivo della sua utilizzazione per fini particolari, l'importo pagato al momento dell'immissione in libera pratica è dedotto dall'importo dell'obbligazione doganale.

Questa disposizione si applica, mutatis mutandis, quando sorge un'obbligazione doganale per i rottami e i residui risultanti dalla distruzione della merce.

Articolo 206

1. L'obbligazione doganale all'esportazione sorge in seguito:

— all'esportazione fuori del territorio doganale della Comunità, con una dichiarazione in dogana, di una merce soggetta ai dazi all'esportazione.

2. L'obbligazione doganale sorge nel momento in cui viene accettata la dichiarazione in dogana.

3. Il debitore è il dichiarante. In caso di rappresentanza indiretta, è parimenti debitrice la persona per conto della quale è fatta la dichiarazione.

Articolo 207

1. L'obbligazione doganale all'esportazione sorge in seguito:

— all'uscita fuori del territorio doganale della Comunità, senza dichiarazione in dogana, di una merce soggetta ai dazi all'esportazione.

2. L'obbligazione doganale sorge nel momento in cui la merce esce dal predetto territorio.

3. Il debitore è:

- la persona che ha effettuato l'atto di uscita,
- nonché le persone che hanno partecipato a tale atto sapendo o dovendo ragionevolmente sapere che non era stata presentata alcuna dichiarazione in dogana, anche se avrebbe dovuto esserlo.

Articolo 208

1. L'obbligazione doganale all'esportazione sorge in seguito alla mancata osservanza delle condizioni che hanno permesso l'uscita della merce dal territorio doganale della Comunità in esonero totale o parziale dai dazi all'esportazione.

2. L'obbligazione sorge nel momento in cui la merce ha raggiunto una destinazione diversa da quella che ne ha permesso l'uscita dal territorio doganale della Comunità in esonero totale o parziale dai dazi all'esportazione, o, se l'autorità doganale non ha avuto la possibilità di determinare tale momento, quando scade il termine stabilito per fornire la prova che sono state soddisfatte le condizioni previste per aver diritto a tale esonero.

3. Il debitore è il dichiarante. In caso di rappresentanza indiretta, è parimenti debitrice la persona per conto della quale è fatta la dichiarazione.

Articolo 209

L'obbligazione doganale di cui agli articoli da 198 a 202 e da 206 a 208 sorge anche se riguarda una merce che ha formato oggetto di una misura, di qualunque specie, che ne vieti o limiti l'importazione o l'esportazione.

Articolo 210

Quando per una medesima obbligazione doganale esistono più debitori, essi sono tenuti al pagamento dell'obbligazione in solido.

Articolo 211

1. Salvo disposizioni specifiche contrarie previste nel presente codice e fatto salvo il paragrafo 2, l'importo dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione applicabili a una merce è determinato in base agli elementi di tassazione propri di detta merce nel momento in cui sorge la relativa obbligazione doganale.

2. Quando non è possibile determinare con esattezza il momento in cui sorge l'obbligazione doganale, il momento da prendere in considerazione per determinare gli elementi di tassazione propri della merce considerate è quello in cui l'autorità doganale constata che

la merce si trova in una situazione che fa nascere l'obbligazione doganale.

Tuttavia, quando gli elementi d'informazione di cui l'autorità doganale dispone le permettono di stabilire che l'obbligazione doganale è sorta in un momento anteriore a quello in cui ha fatto tale constatazione, l'importo dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione relativi alla merce considerata è determinato in base agli elementi di tassazione ad essa propri nel momento più lontano nel tempo in cui si può far risalire la nascita dell'obbligazione doganale sulla sorta delle informazioni disponibili.

Articolo 212

1. L'obbligazione doganale sorge nel luogo in cui avvengono i fatti che la generano.

2. Quando è impossibile determinare il luogo di cui al paragrafo 1, si ritiene che l'obbligazione doganale sorge nel luogo in cui l'autorità doganale constata che la merce si trova in una situazione che l'ha fatta nascere.

Tuttavia, quando gli elementi d'informazione di cui l'autorità doganale dispone le permettono di stabilire che l'obbligazione doganale era già sorta quando la merce si trovava in un altro luogo, si ritiene che l'obbligazione doganale sia sorta nel luogo in cui è possibile stabilire che essa si trovava nel momento più lontano nel tempo in cui si può far risalire la nascita dell'obbligazione doganale.

Articolo 213

1. Nella misura in cui gli accordi conclusi tra la Comunità e taluni paesi terzi prevedono la concessione all'importazione in questi ultimi di un trattamento tariffario preferenziale per le merci originarie della Comunità ai sensi di tali accordi, sempre che, quando esse siano state ottenute in regime di perfezionamento attivo, le merci non comunitarie incorporate in dette merci fossero soggette al pagamento dei relativi dazi all'importazione, la convalida dei documenti necessari per ottenere, nei paesi terzi, tale trattamento tariffario preferenziale fa nascere un'obbligazione doganale all'importazione.

2. Il momento in cui nasce tale obbligazione doganale che è considerato essere il momento in cui l'autorità doganale accetta la dichiarazione di esportazione delle merci considerate.

3. Il debitore è il dichiarante. In caso di rappresentanza indiretta è parimenti debitrice la persona per conto della quale è fatta la dichiarazione.

4. L'importo dei dazi all'importazione corrispondente a questa obbligazione doganale è stabilito come se si trattasse di un'obbligazione doganale risultante dall'accettazione, alla stessa data, della dichiarazione di immissione in libera pratica delle merci considerate per porre fine al regime di perfezionamento attivo.

CAPITOLO 3

RISCOSSIONE DELL'IMPORTO DELL'OBBLIGAZIONE DOGANALE

Sezione 1

Contabilizzazione e notifica al debitore dell'importo dei dazi

Articolo 214

1. Ogni importo di dazi all'importazione o di dazi all'esportazione risultante da un'obbligazione doganale, in seguito denominato «importo dei dazi», deve essere calcolato dall'autorità doganale non appena disponga degli elementi necessari e da questa iscritto nei registri contabili o in qualsiasi altro supporto che ne faccia le veci (contabilizzazione).

Il primo comma non si applica quando:

- a) sia stato istituito un dazio antidumping o un dazio di compensazione provvisorio;
- b) si tratti di un caso di cui all'articolo 217, paragrafo 2;
- c) le disposizioni adottate secondo la procedura del comitato dispensino l'autorità doganale dal contabilizzare importi di dazi inferiori ad un dato ammontare.

2. Le modalità pratiche di contabilizzazione degli importi dei dazi sono stabilite dagli Stati membri. Queste modalità possono essere diverse a seconda che l'autorità doganale, tenuto conto delle condizioni in cui è sorta l'obbligazione doganale, sia certa o meno del pagamento dei predetti importi.

Articolo 215

1. Quando un'obbligazione doganale sorge al momento dell'accettazione della dichiarazione di una merce per un regime doganale diverso dall'ammissione temporanea, in esonero parziale dai dazi all'importazione, la contabilizzazione dell'importo corrispondente a questa obbligazione deve intervenire non appena sia stato calcolato tale importo e, al più tardi, due giorni dopo lo svincolo della merce.

Tuttavia, sempre che il loro pagamento sia stato garantito, l'insieme degli importi relativi alle merci per le quali è stato disposto lo svincolo a beneficio della

medesima persona durante un periodo stabilito dall'autorità doganale, che non può eccedere trentun giorni, possono formare oggetto, al termine di tale periodo, di una contabilizzazione unica. Questa contabilizzazione deve avvenire entro 5 giorni dalla data di scadenza del periodo considerato.

2. Quando alcune disposizioni prevedano che lo svincolo di una merce può essere concesso in attesa che siano soddisfatte talune condizioni previste dal diritto comunitario da cui dipendono la determinazione dell'importo dell'obbligazione sorta e la sua riscossione, la contabilizzazione deve avvenire, al più tardi, entro due giorni dalla data in cui è determinato o fissato l'importo dell'obbligazione o stabilito l'obbligo di pagare i dazi risultanti dalla medesima.

Tuttavia, quando l'obbligazione doganale riguardi un dazio antidumping o un dazio provvisorio di compensazione, la contabilizzazione di questo dazio deve avvenire, al più tardi, entro due mesi dalla data in cui il regolamento che istituisce il dazio antidumping o il dazio di compensazione definitivo è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

3. In caso di nascita di un'obbligazione doganale in condizioni diverse da quelle di cui al paragrafo 1, la contabilizzazione dei dazi corrispondenti deve avvenire entro due giorni dalla data in cui l'autorità doganale è in grado di:

- a) calcolare l'importo dei dazi considerati, e
- b) determinare la persona tenuta al pagamento di tale importo.

Articolo 216

1. I termini per la contabilizzazione di cui all'articolo 215 possono essere prorogati:

- a) per motivi connessi con l'organizzazione amministrativa degli Stati membri, in particolare in caso di contabilità centralizzata, oppure
- b) in seguito a circostanze particolari che impediscono all'autorità doganale di rispettare detti termini.

I termini così prorogati non possono eccedere quattordici giorni.

2. I termini di cui al paragrafo 1 non si applicano in casi fortuiti o di forza maggiore.

Articolo 217

1. Quando l'importo dei dazi risultante da un'obbligazione doganale non sia stato contabilizzato ai sensi degli articoli 215 e 216 o sia stato contabilizzato ad un livello inferiore all'importo legalmente dovuto, la contabilizzazione dei dazi da riscuotere o che

rimangono da riscuotere deve avvenire entro due giorni dalla data in cui l'autorità doganale si è resa conto della situazione in atto ed è in grado di calcolare l'importo legalmente dovuto e di determinarne il debitore (contabilizzazione a posteriori). Questo termine può essere prorogato conformemente all'articolo 216.

2. Non si procede alla contabilizzazione a posteriori quando:

- l'importo dei dazi legalmente dovuto non è stato contabilizzato in base a disposizioni di carattere generale successivamente invalidate da una decisione giudiziaria;
- l'importo dei dazi legalmente dovuto non è stato contabilizzato per un errore dell'autorità doganale, che non poteva ragionevolmente essere scoperto dal debitore avendo questi agito in buona fede e rispettato tutte le disposizioni previste dalla normativa in vigore riguardo alla dichiarazione in dogana.

3. Quando si applichi il paragrafo 2, secondo trattino, l'importo dei dazi legalmente dovuto e non pagato deve essere iscritto dall'autorità doganale nei registri contabili o in qualsiasi altro supporto che ne faccia le veci.

Articolo 218

1. L'importo dei dazi deve essere comunicato al debitore secondo modalità appropriate, non appena sia stato contabilizzato.

2. Quando l'importo di dazi da pagare è iscritto, a titolo indicativo, nella dichiarazione in dogana, l'autorità doganale può prevedere che la comunicazione di cui al paragrafo 1 venga effettuata solo quando l'importo di dazi indicato non corrisponde a quello da essa determinato.

Fatta salva l'applicazione dell'articolo 215, paragrafo 1, secondo comma, quando ci si avvalga della possibilità di cui al primo comma del presente paragrafo la concessione dello svincolo delle merci da parte dell'autorità doganale equivale alla comunicazione al debitore dell'importo dei dazi contabilizzato.

3. La comunicazione al debitore non può più essere effettuata tre anni dopo la data di nascita dell'obbligazione doganale. Tuttavia, quando l'obbligazione doganale sorge in seguito ad un atto perseguibile a norma di legge, tale comunicazione può avvenire, nella misura prevista dalle disposizioni vigenti, dopo la scadenza del termine di cui sopra.

4. Quando si applichi l'articolo 217, paragrafo 3, l'iscrizione vale come comunicazione al debitore dell'importo dei dazi da pagare ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consi-

glio, del 29 maggio 1989, recante applicazione della decisione 88/376/CEE, Euratom relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità (1).

Sezione 2

Termine e modalità di pagamento dell'importo di dazi

Articolo 219

Ogni importo di dazi comunicato ai sensi dell'articolo 218 deve essere pagato dal debitore nei termini sotto precisati:

- a) se questi non fruisce di una facilitazione di pagamento di cui agli articoli da 221 a 226, il pagamento deve essere effettuato nel termine che gli è stato fissato.

Fatto salvo il secondo comma dell'articolo 243, questo termine non può eccedere dieci giorni dalla comunicazione al debitore dell'importo di dazi da pagare e, in caso di contabilizzazioni globali alle condizioni stabilite dall'articolo 215, paragrafo 1, secondo comma, esso deve essere fissato in modo da non consentire al debitore di ottenere un termine di pagamento più lungo di quello di cui avrebbe beneficiato se avesse ottenuto una dilazione di pagamento.

Viene concessa d'ufficio una proroga del termine quando si constati che l'interessato ha ricevuto la comunicazione troppo tardi per poter rispettare il termine stabilito per il pagamento.

Inoltre, su richiesta del debitore l'autorità doganale può concedere una proroga del termine quando l'importo dei dazi da pagare risulti da un'azione di recupero a posteriori. La proroga del termine così concessa non può eccedere il tempo necessario a consentire al debitore di prendere le opportune misure per adempiere al suo obbligo;

- b) se questi fruisce di una facilitazione di pagamento di cui agli articoli da 221 a 226, il pagamento deve avvenire alla scadenza del termine stabilito nel quadro di queste facilitazioni.

Articolo 220

Il pagamento va fatto in contanti o con qualsiasi altro mezzo avente la medesima efficacia liberatoria, conformemente alle disposizioni in vigore (pagamento in contanti). Esso può essere effettuato mediante compensazione quando le disposizioni in vigore lo prevedano.

Articolo 221

Sempre che l'importo dei dazi riguardi merci dichiarate per un regime doganale che comporti l'obbligo di

(1) GU n. L 155 del 7. 6. 1989, pag. 1.

effettuarne il pagamento, l'autorità doganale concede al debitore, a sua richiesta, una dilazione di pagamento alle condizioni di cui agli articoli da 222 a 224.

Articolo 222

La concessione della dilazione di pagamento è subordinata alla costituzione, da parte del richiedente, di una garanzia.

Articolo 223

L'autorità doganale determina, fra le modalità sotto indicate, quella da utilizzare per concedere la dilazione di pagamento:

- a) singolarmente per ogni importo dei dazi contabilizzato, alle condizioni di cui all'articolo 215, paragrafo 1, primo comma, oppure
- b) globalmente per tutti gli importi dei dazi contabilizzati alle condizioni di cui all'articolo 211, paragrafo 1, primo comma, durante un periodo stabilito dall'autorità doganale, che non può eccedere trentun giorni, oppure
- c) globalmente per tutti gli importi dei dazi contabilizzati insieme, ai sensi dell'articolo 215, paragrafo 1, secondo comma.

Articolo 224

1. La dilazione di pagamento è di trenta giorni. Essa viene calcolata come segue:

- a) quando la dilazione di pagamento è effettuata conformemente all'articolo 223, lettera a), il termine è calcolato dal giorno che segue quello nel corso del quale l'importo dei dazi è contabilizzato dall'autorità doganale.

Quando ci si avvalga dell'articolo 216, il termine di trenta giorni, calcolato conformemente al primo comma, è diminuito di un numero di giorni corrispondente al termine eccedente due giorni utilizzato per la contabilizzazione;

- b) quando la dilazione di pagamento è effettuata conformemente all'articolo 223, lettera b), il termine è calcolato dal giorno che segue quello in cui scade il periodo di contabilizzazione globale. Esso è diminuito di un numero di giorni corrispondente alla metà del numero di giorni che costituisce il periodo di contabilizzazione globale;
 - c) quando la dilazione di pagamento è effettuata conformemente all'articolo 223, lettera c), il termine decorre dal giorno che segue quello in cui scade il periodo nel corso del quale è concesso lo svincolo delle merci. Esso è diminuito di un numero di giorni corrispondente alla metà del numero di giorni che costituisce il periodo di cui sopra.
2. Quando i periodi di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), comprendono un numero di giorni dispari, il

numero di giorni da detrarre dal termine di trenta giorni, ai sensi del paragrafo 1, lettere b) e c), è eguale alla metà del numero pari immediatamente inferiore a tale numero dispari.

3. A fini di semplificazione, quando i periodi di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), sono di una settimana o di un mese, gli Stati membri possono disporre che il pagamento degli importi dei dazi che hanno formato oggetto di dilazione di pagamento venga effettuato:

- a) quando si tratta di una settimana, il venerdì della quarta settimana successiva a tale settimana;
- b) quando si tratta di un mese, al più tardi il sedicesimo giorno del mese che segue tale mese.

Articolo 225

1. La dilazione di pagamento non può essere concessa per gli importi dei dazi che, benché relativi a merci dichiarate per un regime comportante l'obbligo di effettuarne il pagamento, sono contabilizzati conformemente alle disposizioni in vigore per quanto riguarda l'accettazione di dichiarazioni incomplete, per il fatto che il dichiarante, alla scadenza del termine stabilito, non ha fornito gli elementi necessari per la definitiva determinazione del valore in dogana delle merci o non ha fornito l'informazione o il documento mancante al momento dell'accettazione della dichiarazione incompleta.

2. Tuttavia, può essere concessa una dilazione di pagamento nei casi di cui al paragrafo 1 quando l'importo dei dazi da riscuotere è contabilizzato entro trenta giorni dalla contabilizzazione dell'importo chiesto in un primo tempo oppure, se non vi è stata contabilizzazione, dalla data dell'accettazione della dichiarazione relativa alle merci considerata. La durata della dilazione di pagamento concessa in tali condizioni non può eccedere la data di scadenza del periodo che ai sensi dell'articolo 224 è stato accordato per l'importo di dazi inizialmente stabilito o che sarebbe stato accordato se l'importo di dazi legalmente dovuti fosse stato contabilizzato al momento della dichiarazione delle merci considerate.

Articolo 226

L'autorità doganale può concedere al debitore facilitazioni di pagamento diverse dalla dilazione di pagamento.

La concessione di queste facilitazioni di pagamento:

- a) è subordinata alla costituzione di una garanzia. Tuttavia, questa garanzia può non essere richiesta quando, tenuto conto della situazione del debitore, una siffatta esigenza potrebbe provocare gravi difficoltà economiche o sociali;

- b) dà luogo alla riscossione, oltre all'importo dei dazi, di un interesse di credito. L'importo di questo interesse deve essere calcolato in modo da essere equivalente a quello che sarebbe richiesto, con gli stessi effetti, sul mercato monetario e finanziario della moneta in cui l'importo deve essere pagato.

L'autorità doganale può rinunciare a chiedere un interesse di credito quando, tenuto conto della situazione del debitore, tale richiesta potrebbe provocare gravi difficoltà economiche o sociali.

Articolo 227

Indipendentemente dalla facilitazione di pagamento accordata al debitore, quest'ultimo può sempre effettuare il pagamento integrale o parziale dei dazi senza aspettare la scadenza del termine concessogli.

Articolo 228

Ogni importo dei dazi può essere pagato, al posto del debitore, da un terzo.

Articolo 229

1. Quando l'importo di dazi non è stato pagato nel termine stabilito:

- a) l'autorità doganale si avvale di tutte le possibilità offerte dalle disposizioni in vigore, compresa l'esecuzione forzata, per garantire il pagamento di detto importo;

Secondo la procedura del comitato, possono essere adottate misure particolari nel quadro del regime di transito, in materia di garanzie;

- b) oltre all'importo dei dazi viene riscosso un interesse di mora. Il tasso dell'interesse di mora non può essere inferiore al tasso dell'interesse di credito.

2. L'autorità doganale può rinunciare a chiedere un interesse di mora:

- a) quando, tenuto conto della situazione del debitore, tale richiesta potrebbe provocare gravi difficoltà economiche o sociali,
- b) quando il suo importo non supera un dato importo, determinato secondo la procedura del comitato, oppure
- c) quando il pagamento dei dazi è effettuato entro cinque giorni dalla scadenza prevista per tale pagamento.

3. L'autorità doganale può fissare:

- a) periodi minimi per il computo degli interessi,
- b) importi minimi da pagare in forma d'interessi di mora.

Articolo 230

Fatta salva l'eventuale applicazione delle disposizioni relative alle infrazioni alla normativa doganale, sull'importo dei dazi non può essere riscosso alcun interesse diverso da quello di cui agli articoli 226 e 229.

CAPITOLO 4

ESTINZIONE DELL'OBBLIGAZIONE DOGANALE

Articolo 231

Fatte salve le disposizioni in vigore relative alla prescrizione dell'obbligazione doganale, l'obbligazione si estingue:

- a) con il pagamento dell'importo dei dazi;
- b) con lo sgravio dell'importo dei dazi;
- c) quando, per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di pagare i dazi:
- la dichiarazione in dogana venga invalidata conformemente all'articolo 64;
 - le merci siano, prima di essere svincolate, sequestrate e poi confiscate, oppure distrutte per ordine dell'autorità doganale, oppure distrutte o abbandonate conformemente all'articolo 180, oppure distrutte o irrimediabilmente perse per un motivo inerente alla natura stessa delle merci o in seguito a caso fortuito o di forza maggiore;
- d) quando le merci per le quali è sorta un'obbligazione doganale in conformità dell'articolo 199 sono sequestrate all'atto dell'introduzione irregolare e successivamente confiscate.

Articolo 232

L'articolo 231, lettere a), b) e c), si applica, per quanto di ragione, all'estinzione dell'obbligazione doganale di cui all'articolo 213. Tale obbligazione si estingue anche quando si procede all'annullamento delle formalità espletate per fruire del trattamento tariffario preferenziale di cui all'articolo 213.

CAPITOLO 5

RIMBORSO E SGRAVIO DEI DAZI

Articolo 233

Si intende per:

- a) *rimborso*: la restituzione dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione pagati;
- b) *sgravio*: la decisione con cui si estingue un'obbligazione doganale o con cui è invalidata la contabilizzazione di un importo di dazi non ancora pagato.

Articolo 234

1. Si procede al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione quando si constata che il loro importo non era o non è legalmente dovuto o è stato contabilizzato contrariamente all'articolo 217, paragrafo 2.

2. Il rimborso o lo sgravio dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione viene concesso, su richiesta presentata all'ufficio doganale interessato, entro tre anni dalla data della notifica al debitore dei dazi stessi.

Questo termine viene prorogato quando l'interessato fornisce la prova che gli è stato impossibile presentare la domanda nel termine stabilito per caso fortuito o forza maggiore.

L'autorità doganale procede d'ufficio al rimborso o allo sgravio dei dazi di cui sopra quando constata, durante detto termine, l'esistenza di una delle situazioni descritte nel paragrafo 1.

Articolo 235

Si procede al rimborso dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione quando una dichiarazione in dogana venga invalidata conformemente all'articolo 64 e i dazi siano stati pagati. Il rimborso è concesso su richiesta dell'interessato presentata nei termini di cui al predetto articolo 64, paragrafo 2.

Articolo 236

1. Si procede al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione quando venga accertato che l'importo contabilizzato di tali dazi riguarda merci vincolate al regime doganale considerato e rifiutate dall'importatore perché difettose o non conformi alle clausole del contratto in esecuzione del quale è stata effettuata l'importazione.

Sono equiparate alle merci difettose, ai sensi del primo comma, le merci danneggiate prima dello svincolo.

2. Il rimborso o lo sgravio dei dazi all'importazione è subordinato:

- a) alla condizione che le merci non siano state utilizzate, sempreché non sia stato necessario cominciare ad utilizzarle per accertarne la difettosità o la non conformità alle clausole del contratto;
- b) alla riesportazione delle merci fuori del territorio doganale della Comunità.

Su richiesta dell'interessato l'autorità doganale consente che la riesportazione delle merci sia sostenuta

dalla loro distruzione o dal loro vincolo, a fini d'esportazione, al regime di transito comunitario — procedura esterna —, al regime del deposito doganale, in zona franca o in deposito franco.

Per ricevere una di queste destinazioni doganali le merci sono considerate non comunitarie.

3. Non viene concesso alcun rimborso o sgravio dei dazi all'importazione per le merci che, prima di essere dichiarate in dogana, erano state temporaneamente importate per essere provate, sempreché non venga stabilito che i vizi di queste merci o la loro non conformità alle clausole del contratto non possono, di norma, essere scoperti durante tali prove.

4. Il rimborso o lo sgravio dei dazi all'importazione per i motivi di cui al paragrafo 1 è concesso su richiesta presentata all'ufficio doganale interessato entro dodici mesi dalla data della comunicazione al debitore dei dazi stessi.

Tuttavia, in casi eccezionali debitamente giustificati, l'autorità doganale può concedere una proroga di questo termine.

Articolo 237

1. Si può procedere al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione in situazioni particolari diverse da quelle di cui agli articoli da 234 a 236, dovute a circostanze che non implicano frode o manifesta negligenza da parte dell'interessato.

Le situazioni in cui si applica il primo comma e le modalità procedurali da osservare sono definite secondo la procedura del comitato. Il rimborso e lo sgravio possono essere subordinati a condizioni particolari.

2. Il rimborso o lo sgravio dei dazi per i motivi di cui al paragrafo 1 è concesso su richiesta presentata all'ufficio doganale interessato entro dodici mesi dalla data della comunicazione al debitore dei predetti dazi.

Tuttavia, in casi eccezionali debitamente giustificati, l'autorità doganale può autorizzare il superamento di tale termine.

Articolo 238

Si procede al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione alle condizioni previste dal presente capitolo soltanto se l'importo da rimborsare o da sgravare eccede un importo determinato secondo la procedura

del comitato, salvo quando il rimborso o lo sgravio sia richiesto conformemente all'articolo 234.

Tuttavia, l'autorità doganale può accogliere un'altra richiesta di rimborso o di sgravio di una somma inferiore a detto importo.

Articolo 239

Il rimborso, da parte dell'autorità doganale, di importi di dazi all'importazione o all'esportazione come pure degli interessi di credito o di mora eventualmente riscossi in occasione del loro pagamento non dà luogo al pagamento di interessi da parte di questa autorità. Tuttavia, viene pagato un interesse:

- quando la decisione in merito ad una richiesta di rimborso non venga eseguita entro un mese dall'adozione di tale decisione;
- quando una decisione che rifiuta il rimborso è successivamente invalidata in seguito a ricorso dell'interessato. Gli interessi decorrono dal giorno della presentazione del ricorso medesimo.

Articolo 240

Quando un'obbligazione doganale abbia illegalmente formato oggetto di sgravio o l'importo dei dazi corrispondenti sia stato illegalmente rimborsato, l'obbligazione diventa nuovamente esigibile.

TITOLO VII

RIMEDI GIURIDICI

CAPITOLO 1

DIRITTO DI RICORSO

Articolo 241

1. Chiunque ritenga lesi i propri diritti da una decisione concernente l'applicazione della normativa doganale, ha diritto di proporre ricorso contro tale decisione, anche se non ne è il destinatario, quando essa lo riguardi direttamente o individualmente.

2. È parimenti legittimato a proporre ricorso, quando sia decorso inutilmente il termine di cui all'articolo 7, paragrafo 2, la persona che ha chiesto all'autorità doganale una decisione sull'applicazione della normativa doganale.

3. Il ricorso di cui ai paragrafi 1 e 2 può essere esperito:

- a) in una prima fase, dinanzi all'autorità doganale designata a tale scopo, alle condizioni stabilite dagli articoli da 242 a 247;
- b) in una seconda fase, dinanzi all'autorità di cui all'articolo 249, paragrafo 1.

CAPITOLO 2

PRIMA FASE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RICORSO

Articolo 242

1. Il ricorso deve essere presentato nel termine di due mesi dalla notifica della decisione dell'autorità doganale.

2. Il termine di cui al paragrafo 1 è portato a sei mesi quando la persona legittimata ad esperire il ricorso non sia stata informata dall'autorità doganale che ha preso la decisione del suo diritto ad esperire ricorso oppure ne sia stata informata in modo inesatto.

3. Il termine di cui al paragrafo 1 è portato a due anni quando la decisione non sia stata pubblicata o notificata alla persona legittimata ad esperire il ricorso. In tal caso il termine decorre dalla data della decisione dell'autorità doganale.

4. Nei casi di cui all'articolo 241, paragrafo 2, il ricorso deve essere proposto entro sei mesi dalla data in cui scade il termine previsto per la decisione dell'autorità doganale.

5. I termini di cui ai paragrafi da 1 a 3 sono prorogati se l'interessato fornisce la prova che, per caso fortuito o forza maggiore, non gli è stato possibile presentare ricorso.

6. La presentazione del ricorso avviene mediante deposito, nei termini prescritti di una istanza scritta presso l'autorità doganale. Quando le circostanze lo giustificano, il ricorso può essere fatto anche verbalmente dinanzi all'autorità doganale, la quale ne prende atto per iscritto.

Articolo 243

La presentazione di un ricorso non sospende l'esecuzione della decisione contestata.

Tuttavia l'autorità doganale può sospendere, in tutto o in parte, l'esecuzione della decisione quando abbia

fondati motivi di dubitare della conformità della decisione alla normativa doganale.

Quando la decisione impugnata abbia per effetto l'applicazione di dazi all'importazione o di dazi all'esportazione, la sospensione dell'esecuzione della decisione è subordinata alla costituzione di una garanzia.

Articolo 244

L'autorità doganale competente a deliberare sul ricorso effettua tutti gli accertamenti necessari per consentirle di adottare una decisione; essa può, in particolare, ove ne ravvisi l'opportunità, rivolgersi, per parere, a petiti indipendenti.

Il ricorrente è tenuto ad assistere tale autorità nell'accertamento degli elementi di fatto, nell'osservanza delle norme vigenti.

Articolo 245

Il ricorrente può ritirare la sua istanza finché non sia stata presa una decisione. La rinuncia deve essere fatta per iscritto.

Fatto salvo l'articolo 247, la rinuncia di cui sopra ha carattere definitivo.

Articolo 246

1. L'autorità doganale competente a decidere sul ricorso adotta la sua decisione per iscritto.

Tale decisione può essere più sfavorevole per il ricorrente della decisione impugnata. Prima di adottare tale decisione l'autorità doganale informa il ricorrente in modo da consentirgli di presentare le proprie osservazioni.

2. La decisione adottata è notificata al ricorrente.

Quando la decisione gli è sfavorevole, il ricorrente deve essere informato che può esperire la seconda fase del suo diritto di ricorso.

Articolo 247

Il ricorrente, che dopo aver ritirato l'istanza nei modi stabiliti all'articolo 245, è in grado di far valere argomenti o elementi di prova nuovi, può chiedere all'autorità doganale presso la quale aveva presentato ricorso di riprenderne l'esame.

La richiesta in tal senso è ricevibile, se venga presentata prima della scadenza dei termini stabiliti per la presentazione del ricorso medesimo.

Articolo 248

La presentazione del ricorso non comporta alcuna spesa.

CAPITOLO 3

SECONDA FASE DELL'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RICORSO

Articolo 249

1. Quando un ricorso presentato all'autorità doganale venga integralmente o parzialmente respinto o dia luogo ad una decisione più sfavorevole di quella impugnata, il ricorrente può presentare un nuovo ricorso dinanzi ad un'autorità indipendente dall'autorità doganale e abilitata, a motivo della sua struttura, ad adire la Corte di giustizia delle Comunità europee, ai sensi dell'articolo 177 del trattato CEE.

L'autorità indipendente di cui al primo comma può essere, secondo le norme in vigore negli Stati membri, un'autorità giudiziaria o un'istanza specializzata equivalente.

2. È parimenti legittimata a proporre un nuovo ricorso all'autorità di cui al paragrafo 1 la persona che aveva presentato un ricorso ai sensi dell'articolo 241 sul quale l'autorità doganale non abbia deciso entro un termine congruo.

CAPITOLO 4

ALTRE DISPOSIZIONI RELATIVE AL DIRITTO DI RICORSO

Articolo 250

1. Le disposizioni del presente titolo non ostano:

- a) al diritto di chiunque si ritenga leso da una decisione relativa all'applicazione della normativa doganale di adire in qualsiasi momento, nell'osservanza delle norme vigenti, l'autorità di cui all'articolo 249; in tal caso si ritiene che tale persona abbia rinunciato a presentare ricorso all'autorità doganale;
- b) alle disposizioni in vigore che prevedono, in taluni casi, che il ricorso debba essere presentato direttamente all'autorità di cui all'articolo 249;
- c) al diritto, riconosciuto dalla legislazione italiana alle persone il cui ricorso dinanzi all'autorità doganale abbia formato oggetto di una decisione di adire il capo dello Stato nei modi previsti da tale legislazione.

2. La presentazione di una richiesta di rimborso o di sgravio conformemente all'articolo 234 è considerata

un ricorso. In tal caso non si applicano i termini stabiliti per la presentazione del ricorso, né il paragrafo 1, lettera b).

Articolo 251

Quando la normativa doganale riconosca all'autorità doganale il potere discrezionale di valutare le circostanze di fatto sulle quali fonda le proprie decisioni, le modalità dell'esercizio del diritto di ricorso contro tali

decisioni possono essere diverse da quelle previste dal presente titolo.

Articolo 252

Le disposizioni del presente titolo non si applicano ai ricorsi presentati ai fini dell'annullamento o della modificazione di una decisione adottata dall'autorità doganale in base alla legge penale.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

CAPITOLO 1

COMITATO DEL CODICE DOGANALE

Articolo 253

1. È istituito un comitato del codice doganale, in appresso denominato «comitato», composto di rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

2. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 254

1. Il comitato può esaminare qualsiasi questione attinente alla normativa doganale che sia sollevata dal presidente, per iniziativa di questi oppure a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il comitato viene consultato, per iniziativa del presidente, sulla posizione che la Comunità dovrà assumere in merito ai lavori di organizzazioni internazionali riguardanti l'applicazione di convenzioni internazionali di cui la Comunità è parte contraente, nei settori di competenza comunitaria attinenti alla normativa doganale.

3. Gli Stati membri si consultano nell'ambito del comitato per definire la posizione comune da assumere in merito ad altri lavori di organizzazioni internazionali in settori attinenti alla normativa doganale che sono nella fase preliminare di negoziato.

Articolo 255

1. Le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente codice e dei regolamenti di cui agli articoli 139 e 181, sono adottate secondo la procedura definita ai paragrafi 2 e 3 nel rispetto degli impegni internazionali sottoscritti dalla Comunità.

2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale, ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figurì a verbale.

3. La Commissione tiene nella massima considerazione il parere formulato dal comitato e lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

CAPITOLO 2

EFFETTI GIURIDICI, IN UNO STATO MEMBRO, DELLE MISURE ADOTTATE, DEI DOCUMENTI RILASCIATI E DELLE CONSTATAZIONI FATTE IN UN ALTRO STATO MEMBRO

Articolo 256

Le misure individuali adottate, i documenti rilasciati e le constatazioni fatte dall'autorità doganale di uno Stato membro in applicazione della normativa doganale, hanno, negli altri Stati membri, gli stessi effetti giuridici delle misure adottate, dei documenti rilasciati e delle constatazioni fatte dall'autorità doganale di ciascuno di questi Stati membri per l'applicazione della normativa doganale.

CAPITOLO 3

ALTRE DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 257

1. Sono abrogati i seguenti regolamenti e le seguenti direttive:

— regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione co-

mune della nozione di origine ⁽¹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo;

- regolamento (CEE) n. 754/76 del Consiglio, del 25 marzo 1976, relativo al trattamento tariffario applicabile alle merci in reintroduzione nel territorio doganale della Comunità ⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1147/86 ⁽³⁾;
- regolamento (CEE) n. 222/77 del Consiglio, del 13 dicembre 1976, relativo al transito comunitario ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1674/87 ⁽⁵⁾;
- regolamento (CEE) n. 2779/78 del Consiglio, del 23 novembre 1978, per l'applicazione dell'unità di conto europea (UCE) agli atti adottati in campo doganale ⁽⁶⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 289/84 ⁽⁷⁾;
- regolamento (CEE) n. 1430/79 del Consiglio, del 2 luglio 1979, relativo al rimborso o allo sgravio dei dazi all'importazione o all'esportazione ⁽⁸⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3069/86 ⁽⁹⁾;
- regolamento (CEE) n. 1697/79 del Consiglio, del 24 luglio 1979, relativo al recupero a posteriori dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione che non sono stati corrisposti dal debitore per le merci dichiarate per un regime doganale comportante l'obbligo di effettuarne il pagamento ⁽¹⁰⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 918/83 ⁽¹¹⁾;
- direttiva 79/695/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1979, relativa all'armonizzazione delle procedure di immissione in libera pratica delle merci ⁽¹²⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo;
- regolamento (CEE) n. 1224/80 del Consiglio, del 28 maggio 1980, relativo al valore in dogana delle merci ⁽¹³⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo;
- direttiva 81/177/CEE del Consiglio, del 24 febbraio 1981, relativa all'armonizzazione delle procedure di esportazione delle merci comunitarie ⁽¹⁴⁾;
- regolamento (CEE) n. 3599/82 del Consiglio, del 21 dicembre 1982, relativo al regime dell'ammissione temporanea ⁽¹⁵⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1620/85 ⁽¹⁶⁾;
- regolamento (CEE) n. 2763/83 del Consiglio, del 26 settembre 1983, relativo al regime che consente

la trasformazione, sotto controllo doganale, di merci prima della loro immissione di libera pratica ⁽¹⁷⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4032/88 ⁽¹⁸⁾;

- regolamento (CEE) n. 2151/84 del Consiglio, del 23 luglio 1984, relativo al territorio doganale della Comunità ⁽¹⁹⁾, modificato da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo;
- regolamento (CEE) n. 1900/85 del Consiglio, dell'8 luglio 1985, che istituisce modelli comunitari di dichiarazione d'esportazione e d'importazione ⁽²⁰⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 1059/86 ⁽²¹⁾;
- regolamento (CEE) n. 1999/85 del Consiglio, del 16 luglio 1985, relativo al regime di perfezionamento attivo ⁽²²⁾;
- regolamento (CEE) n. 3632/85 del Consiglio, del 12 dicembre 1985, che definisce le condizioni alle quali una persona è ammessa a fare una dichiarazione in dogana ⁽²³⁾;
- regolamento (CEE) n. 2473/86 del Consiglio, del 24 luglio 1986, relativo al regime di perfezionamento passivo e al sistema degli scambi standard ⁽²⁴⁾;
- regolamento (CEE) n. 2144/87 del Consiglio, del 13 luglio 1987, relativo all'obbligazione doganale ⁽²⁵⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 410/88 ⁽²⁶⁾;
- regolamento (CEE) n. 1031/88 del Consiglio, del 18 aprile 1988, concernente la determinazione delle persone tenute all'adempimento dell'obbligazione doganale ⁽²⁷⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. .../90 ⁽²⁸⁾;
- regolamento (CEE) n. 1970/88 del Consiglio, del 30 giugno 1988, relativo al traffico triangolare nel quadro del regime di perfezionamento passivo e del sistema degli scambi standard ⁽²⁹⁾;
- regolamento (CEE) n. 2503/88 del Consiglio del 25 luglio 1988, relativo ai depositi doganali ⁽³⁰⁾;
- regolamento (CEE) n. 2504/88 del Consiglio, del 25 luglio 1988, relativo alle zone franche ed ai depositi franchi ⁽³¹⁾;
- regolamento (CEE) n. 4151/88 del Consiglio, del 21 dicembre 1988, che stabilisce le disposizioni applicabili alle merci introdotte nel territorio doganale della Comunità ⁽³²⁾;

⁽¹⁾ GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 89 del 2. 4. 1976, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 105 del 22. 4. 1986, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 38 del 9. 2. 1977, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 157 del 17. 6. 1987, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU n. L 333 del 30. 11. 1978, pag. 5.

⁽⁷⁾ GU n. L 33 del 4. 2. 1984, pag. 2.

⁽⁸⁾ GU n. L 175 del 12. 7. 1979, pag. 1.

⁽⁹⁾ GU n. L 286 del 9. 10. 1986, pag. 5.

⁽¹⁰⁾ GU n. L 197 del 3. 8. 1979, pag. 1.

⁽¹¹⁾ GU n. L 105 del 23. 4. 1983, pag. 1.

⁽¹²⁾ GU n. L 205 del 13. 8. 1979, pag. 19.

⁽¹³⁾ GU n. L 134 del 31. 5. 1980, pag. 1.

⁽¹⁴⁾ GU n. L 83 del 30. 3. 1981, pag. 40.

⁽¹⁵⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1982, pag. 1.

⁽¹⁶⁾ GU n. L 155 del 14. 6. 1985, pag. 54.

⁽¹⁷⁾ GU n. L 272 del 5. 10. 1983, pag. 1.

⁽¹⁸⁾ GU n. L 355 del 23. 12. 1988, pag. 36.

⁽¹⁹⁾ GU n. L 197 del 27. 7. 1984, pag. 1.

⁽²⁰⁾ GU n. L 179 dell'11. 7. 1985, pag. 1.

⁽²¹⁾ GU n. L 97 del 12. 4. 1986, pag. 7.

⁽²²⁾ GU n. L 188 del 20. 7. 1985, pag. 1.

⁽²³⁾ GU n. L 350 del 27. 12. 1985, pag. 1.

⁽²⁴⁾ GU n. L 212 del 2. 8. 1986, pag. 1.

⁽²⁵⁾ GU n. L 201 del 22. 7. 1987, pag. 15.

⁽²⁶⁾ GU n. L 361 del 29. 12. 1988, pag. 2.

⁽²⁷⁾ GU n. L 102 del 21. 4. 1988, pag. 5.

⁽²⁸⁾ GU n. L ...

⁽²⁹⁾ GU n. L 174 del 6. 7. 1988, pag. 1.

⁽³⁰⁾ GU n. L 225 del 15. 8. 1988, pag. 5.

⁽³¹⁾ GU n. L 225 del 15. 8. 1988, pag. 8.

⁽³²⁾ GU n. L 367 del 31. 12. 1988, pag. 1.

- regolamento (CEE) n. 1854/89 del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativo alla contabilizzazione e alle condizioni di pagamento degli importi dei dazi all'importazione o dei dazi all'esportazione risultanti da un'obbligazione doganale ⁽¹⁾;
- regolamento (CEE) n. 1855/89 del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativo al regime dell'ammissione temporanea dei mezzi di trasporto ⁽²⁾;
- regolamento (CEE) n. 3312/89 del Consiglio, del 30 ottobre 1989, relativo al regime dell'ammissione temporanea dei containers ⁽³⁾.

2. I rinvii che gli atti comunitari facciano ai regolamenti o alle direttive di cui al paragrafo 1 si intendono riferiti al presente codice.

Articolo 258

1. Gli articoli da 141 a 143 del regolamento (CEE) n. 918/83 del Consiglio ⁽⁴⁾, sono abrogati.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

2. Il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio ⁽⁵⁾ è modificato come segue:

a) l'articolo 8 è modificato come segue:

dopo il termine «comitato» è aggiunto il testo seguente: «istituito dall'articolo 253 del codice doganale comunitario ^(*)».

(*) GU n. L»;

b) l'articolo 9, paragrafo 1 è modificato come segue:

«1. Le misure relative alle seguenti materie sono adottate in base alla procedura del comitato prevista nel codice doganale comunitario»;

c) gli articoli 7, 10 e 11 sono abrogati.

Articolo 259

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica dal 1° gennaio 1993.

Per il Consiglio
Il Presidente

.

⁽¹⁾ GU n. L 186 del 30. 6. 1989, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 186 del 30. 6. 1989, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 321 del 4. 11.1989, pag. 5.

⁽⁴⁾ GU n. L 105 del 23. 4. 1983, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU n. L 256 del 7. 7. 1987, pag. 1.

Proposta di
REGOLAMENTO (CEE) N./.. DEL CONSIGLIO
del

che determina i casi e le condizioni particolari nei quali si può ricorrere al regime dell'ammissione temporanea in esenzione totale dei dazi all'importazione

COM(90) 71 def. — SYN 253

(Presentata dalla Commissione il 21 marzo 1990)

(90/C 128/02)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n./.. del Consiglio del⁽¹⁾, di seguito denominato «il codice», codice doganale comunitario, in particolare l'articolo 139,

vista la proposta della Commissione⁽²⁾,

considerando che devono essere determinati i casi e le condizioni nei quali si fa ricorso al regime dell'ammissione temporanea in esonero totale dei diritti all'importazione;

considerando che il presente regolamento è parte integrante del predetto codice e che di conseguenza le regole generali di quest'ultimo sono ugualmente applicabili nell'ambito del presente regolamento; che, in

particolare, la procedura del comitato alla quale si fa riferimento è quella definita nel codice,

considerando che occorre riprendere i casi e le condizioni stabiliti nei regolamenti:

- (CEE) n. 3599/82 del Consiglio, del 21 dicembre 1982, relativo al regime dell'ammissione temporanea⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1620/85⁽⁴⁾;
- (CEE) n. 1855/89 del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativo al regime dell'ammissione temporanea dei mezzi di trasporto⁽⁵⁾;
- (CEE) n. 3312/89 del Consiglio, del 30 ottobre 1989, relativo al regime dell'ammissione temporanea dei contenitori⁽⁶⁾;

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

AMMISSIONE TEMPORANEA DEI MEZZI DI TRASPORTO

CAPITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- a) *mezzi di trasporto*: qualsiasi mezzo destinato al trasporto di persone o di merci. Il termine «mezzi di trasporto» comprende anche i pezzi di ricambio, gli accessori e l'attrezzatura normali, compreso tutto l'occorrente per stivare, fissare o proteggere le merci, qualora tale materiale sia importato insieme ai mezzi di trasporto;

- b) *uso professionale*: l'utilizzazione di un mezzo di trasporto per l'esercizio diretto di un'attività retribuita o avente scopo di lucro;
- c) *uso privato*: qualsiasi uso, escluso quello professionale secondo la definizione della lettera b);
- d) *contenitore*: un dispositivo per il trasporto (telaio, cisterna amovibile, carrozzeria amovibile o altro dispositivo analogo):

⁽¹⁾ GU n. L ... del, pag. ...

⁽²⁾ GU n. L ... del, pag. ...

⁽³⁾ GU n. L 376 del 31. 12. 1982, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 155 del 14. 6. 1985, pag. 54.

⁽⁵⁾ GU n. L 186 del 30. 6. 1989, pag. 8.

⁽⁶⁾ GU n. L 321 del 4. 11. 1989, pag. 5.

- che costituisce uno scompartimento, totalmente o parzialmente chiuso, destinato a contenere delle merci;
- che ha carattere permanente ed è pertanto abbastanza resistente da poter essere usato ripetutamente;
- che è specialmente concepito per facilitare il trasporto delle merci, senza rottura del carico mediante uno o più modi di trasporto;
- che è concepito in maniera da essere facilmente manipolato, specialmente durante il suo trasbordo da un modo di trasporto ad un altro;
- che è concepito in maniera da essere facilmente riempito e vuotato e che ha un volume interno di almeno un metro cubo.

Le piattaforme caricabili («flats») sono assimilate a contenitori.

Tuttavia si possono autorizzare deroghe secondo la procedura del comitato. La definizione dei contenitori può essere completata secondo la stessa procedura per tener conto dell'evoluzione tecnica.

Il termine «contenitore» comprende gli accessori e le attrezzature del contenitore in base alla sua categoria, a condizione che siano trasportati con il contenitore. Il termine «contenitore» non comprende i veicoli, gli accessori o pezzi staccati dei veicoli né gli imballaggi;

- e) *traffico interno*: il trasporto delle merci caricate all'interno del territorio doganale della Comunità per essere scaricate sempre all'interno di tale territorio.

Articolo 2

Eccezion fatta dei casi fissati secondo la procedura del comitato, l'assoggettamento d'un mezzo di trasporto sotto il regime non è subordinato alla costituzione di una garanzia per assicurare il pagamento del debito doganale.

Articolo 3

1. Il beneficio del regime dell'ammissione temporanea è accordato ai pezzi di ricambio, agli accessori e all'attrezzatura normale, ivi compreso tutto l'occorrente per stivare, fissare o proteggere le merci, qualora tale materiale sia importato separatamente dai mezzi di trasporto a cui è destinato.

2. I pezzi difettosi e i pezzi staccati tolti dai mezzi di trasporto dopo la riparazione o la manutenzione

devono avere una delle destinazioni ammesse per le merci d'importazione.

Articolo 4

I mezzi di trasporto di cui ai capitoli da II a V non possono essere prestati, affittati, impegnati, ceduti o messi a disposizione di una persona che risiede abitualmente nel territorio doganale della Comunità.

Articolo 5

Secondo la procedura del comitato può essere ammesso che, in casi particolari, una persona importi e/o utilizzi un mezzo di trasporto nel territorio doganale della Comunità in deroga alle disposizioni del presente titolo.

CAPITOLO II

MEZZI DI TRASPORTO STRADALE

Articolo 6

1. Il beneficio del regime dell'ammissione temporanea è applicabile ai veicoli stradali per uso professionale.
2. Ai fini del presente articolo, per *veicoli stradali* si intendono tutti i veicoli stradali, compresi i rimorchi che possono essere agganciati ai veicoli stessi.
3. Salvo il paragrafo 4, il beneficio del regime dell'ammissione temporanea previsto al paragrafo 1 è subordinato alla condizione che i veicoli stradali siano:
 - a) importati da una persona stabilita fuori del territorio doganale della Comunità o per conto di questa;
 - b) utilizzati per uso professionale da detta persona o per suo conto;
 - c) immatricolati fuori del territorio doganale della Comunità a nome di una persona stabilita fuori di tale territorio. Tuttavia, se i veicoli non sono immatricolati, si considera che questa condizione sia soddisfatta qualora essi appartengano ad una persona stabilita fuori del territorio doganale della Comunità;
 - d) utilizzati esclusivamente per un trasporto che inizia o termina fuori del territorio doganale della Comunità, tranne i casi da fissare con la procedura del comitato.
4. Quando un rimorchio è agganciato ad un autoveicolo immatricolato nel territorio doganale della Comunità, il beneficio del regime dell'ammissione temporanea può essere concesso anche qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 3, lettere a) e b).

5. I veicoli di cui al paragrafo 1 possono restare nel territorio doganale della Comunità, alle condizioni di cui al paragrafo 3, per il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni per cui è richiesta l'ammissione temporanea, quali l'inoltro, lo sbarco o l'imbarco dei passeggeri, lo scarico ed il carico delle merci, il trasporto e la manutenzione.

Articolo 7

1. Il beneficio del regime dell'ammissione temporanea è applicabile ai veicoli stradali per uso privato.

2. Ai fini del presente articolo, per *veicoli stradali* si intendono tutti i veicoli stradali, comprese le roulotte e i rimorchi, che possono essere agganciati ad un auto-veicolo.

3. Il beneficio del regime dell'ammissione temporanea previsto al paragrafo 1 è subordinato alla condizione che i veicoli siano:

- a) importati da persone stabilite fuori del territorio doganale della Comunità,
- b) utilizzati per uso privato da dette persone,
- c) immatricolati fuori del territorio doganale della Comunità a nome di una persona stabilita fuori di tale territorio. Tuttavia, se i veicoli non sono immatricolati, si considera che questa condizione sia soddisfatta qualora essi appartengano ad una persona stabilita fuori del territorio doganale della Comunità.

4. In deroga al paragrafo 3, il beneficio del regime è accordato anche quando dei veicoli non comunitari sono immatricolati nel territorio doganale della Comunità all'interno di una serie provvisoria ai fini della riesportazione, con attribuzione di una targa automobilistica rilasciata ad una persona stabilita fuori di detto territorio.

5. Il beneficio del regime dell'ammissione temporanea è applicabile anche nei casi seguenti:

- a) utilizzazione di un veicolo per uso privato, immatricolato nel paese di residenza normale dell'utilizzatore, per il tragitto da questi regolarmente effettuato nel territorio doganale della Comunità per recarsi da tale residenza al luogo di lavoro e viceversa. La concessione di questo regime non è sottoposta a nessun limite di tempo;

b) utilizzazione, da parte di uno studente, di un veicolo per uso privato, immatricolato nel paese della sua residenza normale, nel territorio doganale della Comunità in cui lo studente soggiorna unicamente per motivi di studio.

6. Senza pregiudizio del paragrafo 5, lettera a), i veicoli di cui al paragrafo 1 possono restare nel territorio doganale della Comunità:

- a) per un massimo di sei mesi, consecutivi o no, per un periodo di dodici mesi;
- b) per la durata del soggiorno dello studente nel territorio doganale della Comunità, nei casi di cui al paragrafo 5, lettera b).

7. Il paragrafo 5, lettera b) ed il paragrafo 6, lettera a) sono applicabili, per analogia, nel caso di persone incaricate di effettuare una missione di durata determinata.

Articolo 8

1. L'articolo 7 è applicabile, per quanto di ragione, agli animali da sella o da traino ed al loro rimorchio, introdotti nel territorio doganale della Comunità.

2. Gli animali e i loro rimorchi di cui al paragrafo 1 possono restare nel territorio doganale della Comunità per tre mesi.

CAPITOLO III

MEZZI DI TRASPORTO FERROVIARIO

Articolo 9

1. Il beneficio del regime dell'ammissione temporanea è applicabile ai mezzi di trasporto ferroviario.

2. Ai fini del presente articolo si intende per *mezzo di trasporto ferroviario* il materiale di trazione, gli autotreni ferroviari e le vetture automotrici, nonché i vagoni di qualsiasi natura adibiti al trasporto delle persone e delle merci.

3. Il beneficio del regime dell'ammissione temporanea previsto al paragrafo 1, è subordinato alla condizione che i mezzi di trasporto ferroviari:

- a) appartengano a persone stabilite fuori del territorio doganale della Comunità;
- b) siano immatricolati nell'ambito di una rete ferroviaria situata fuori del territorio doganale della Comunità.

4. I mezzi di trasporto ferroviario possono restare nel territorio doganale della Comunità per dodici mesi.

massimo di sei mesi, consecutivi o no, per un periodo di dodici mesi.

CAPITOLO IV

MEZZI DI TRASPORTO ADIBITI ALLA NAVIGAZIONE AEREA

Articolo 10

1. Il beneficio del regime dell'ammissione temporanea è applicabile ai mezzi di trasporto adibiti alla navigazione aerea.
2. I mezzi di trasporto di cui al paragrafo 1 possono restare nel territorio doganale della Comunità per tutto il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni per cui è richiesta l'ammissione temporanea, quali l'inoltro, lo sbarco o l'imbarco dei passeggeri, lo scarico e il carico delle merci, il trasporto e la manutenzione.
3. Le condizioni previste all'articolo 7, paragrafo 3 sono applicabili se i mezzi di trasporto di cui al paragrafo 1 sono adibiti alla navigazione aerea per uso privato.
4. I mezzi di trasporto di cui al paragrafo 3 possono restare nel territorio doganale della Comunità per un massimo di sei mesi, consecutivi o no, per un periodo di dodici mesi.

CAPITOLO V

MEZZI DI TRASPORTO ADIBITI ALLA NAVIGAZIONE MARITTIMA O NELLE ACQUE INTERNE

Articolo 11

1. Il beneficio del regime dell'ammissione temporanea è applicabile ai mezzi di trasporto adibiti alla navigazione marittima o interna.
2. I mezzi di trasporto di cui al paragrafo 1 possono restare nel territorio doganale della Comunità per tutto il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni per cui è richiesta l'ammissione temporanea, quali l'inoltro, lo sbarco o l'imbarco dei passeggeri, lo scarico e il carico delle merci, il trasporto e la manutenzione.
3. Le condizioni previste all'articolo 7, paragrafo 3 sono applicabili se i mezzi di trasporto di cui al paragrafo 1 sono adibiti alla navigazione marittima o interna per uso privato.
4. I mezzi di trasporto di cui al paragrafo 3 possono restare nel territorio doganale della Comunità per un

CAPITOLO VI

PALETTE

Articolo 12

1. Il beneficio del regime dell'ammissione temporanea è applicabile alle palette.
2. Ai fini del presente articolo si intende per *paletta* un dispositivo sul cui ripiano può essere raggruppata una certa quantità di merci in maniera da costituire un'unità di carico ai fini del suo trasporto, del suo movimento o del suo accatastamento mediante apparecchi meccanici. Questo dispositivo è costituito da due ripiani collegati tra loro da traverse o da un ripiano che poggia su piedi, ovvero da un ripiano speciale impiegato nel traffico aereo, la sua altezza totale è per quanto possibile ridotta pur permettendo il movimento su rulli o mediante carrelli elevatori a forca o palette; esso può essere munito o no di una sovrastruttura.

CAPITOLO VII

CONTENITORI

Articolo 13

1. I contenitori autorizzati per il trasporto sotto suggellamento doganale o semplicemente muniti di marchio beneficiano del regime dell'ammissione temporanea, qualora siano introdotti nel territorio doganale della Comunità per conto dei loro proprietari, utilizzatori o rispettivi rappresentanti.
2. I contenitori diversi da quelli previsti al paragrafo 1 sono ammessi al beneficio del regime dell'ammissione temporanea previa autorizzazione delle autorità doganali dello Stato membro in cui è stato chiesto di ammettere detti contenitori a tale regime.
3. I contenitori assoggettati al regime dell'ammissione temporanea possono restare nel territorio doganale della Comunità per un periodo massimo di dodici mesi. Tuttavia, quando circostanze particolari lo giustificano, il periodo può essere prorogato per consentire l'utilizzazione autorizzata.
4. I contenitori posti sotto il regime dell'ammissione temporanea possono essere utilizzati nel traffico interno prima della loro riesportazione fuori del territorio doganale della Comunità quando dovrebbero altrimenti compiere un viaggio a vuoto all'interno di questo territorio.

TITOLO II

AMMISSIONE TEMPORANEA
DI MERCI DIVERSE DAI MEZZI DI TRASPORTO

CAPITOLO I

MATERIALI PROFESSIONALI

Articolo 14

1. Per i materiali professionali è concesso il beneficio del regime dell'ammissione temporanea in esonero totale dai dazi all'importazione.

2. Per materiali professionali s'intendono i materiali e i loro accessori necessari per l'esercizio del mestiere o della professione ad una persona fisica o giuridica stabilita ai di fuori del territorio doganale della Comunità, che si trova nelle Comunità per compiere un lavoro determinato.

L'elenco delle merci da considerare come materiali professionali ai fini dell'applicazione del presente regolamento sarà redatto e modificato secondo la procedura del comitato.

3. Il beneficio del regime dell'ammissione temporanea di cui al paragrafo 1 è concesso a condizione che i materiali professionali

- a) appartengano ad una persona stabilita ai di fuori del territorio doganale della Comunità;
- b) siano importati da una persona stabilita al di fuori di detto territorio;
- c) siano utilizzati esclusivamente dalla persona che si rechi in questo territorio o sotto la sua direzione.

La condizione di cui alla lettera c) non è tuttavia applicabile al materiale cinematografico importato per la realizzazione di film, in esecuzione di un contratto di coproduzione concluso con una persona stabilita nel territorio doganale della Comunità.

In caso di realizzazione di programmi radiotelevisivi comuni i materiali professionali possono formare oggetto di un contratto di locazione o di un contratto simile con una persona stabilita nel territorio doganale della Comunità.

Articolo 15

I pezzi di ricambio importati successivamente e destinati alla riparazione di materiale professionale importato temporaneamente beneficiano dei vantaggi concessi dal suddetto regime, alle stesse condizioni del materiale stesso.

CAPITOLO II

MERCI DESTINATE AD ESSERE PRESENTATE O
UTILIZZATE IN OCCASIONE DI UN'ESPOSIZIONE,
DI UNA FIERA, DI UN CONGRESSO O DI UNA
MANIFESTAZIONE ANALOGA*Articolo 16*

1. Il beneficio del regime dell'ammissione temporanea in esonero totale dai dazi all'importazione è concesso per:

- a) le merci destinate ad essere esposte o a formare oggetto di una dimostrazione nel corso di una manifestazione;
 - b) le merci destinate ad essere utilizzate in occasione di una manifestazione per esigenze di presentazione dei prodotti importati, quali:
 - le merci necessarie alla dimostrazione di macchine o apparecchi importati esposti;
 - il materiale di costruzione e di decorazione, compreso l'equipaggiamento elettrico per i padiglioni provvisori di una persona stabilita al di fuori della Comunità;
 - il materiale pubblicitario, di dimostrazione e di equipaggiamento destinato ad essere utilizzato per la pubblicità delle merci importate esposte quali le registrazioni sonore, i film e le diapositive, nonché l'apparecchiatura necessaria per la loro utilizzazione;
 - c) il materiale destinato ad essere utilizzato in occasione di riunioni, conferenze e congressi internazionali, comprese le apparecchiature per l'interpretazione, gli apparecchi di registrazione del suono ed i film a carattere educativo, scientifico o culturale;
 - d) gli animali vivi destinati ad essere esposti o a partecipare a manifestazioni;
 - e) i prodotti ottenuti, nel corso della manifestazione, da merci, macchine, apparecchi o animali importati temporaneamente.
2. Per *manifestazioni* si intendono:
- a) le esposizioni, le fiere, i saloni e le manifestazioni analoghe del commercio, dell'industria, dell'agricoltura e dell'artigianato;
 - b) le esposizioni o le manifestazioni organizzate principalmente a scopo filantropico;
 - c) le esposizioni o le manifestazioni organizzate principalmente a scopo scientifico, tecnico, artigianale,

artistico, educativo o culturale, sportivo, religioso o di culto, sindacale, turistico, o allo scopo di aiutare la comprensione tra i popoli;

- d) le riunioni di rappresentanti di organizzazioni o di associazioni internazionali;
- e) le cerimonie e le manifestazioni a carattere ufficiale o commemorativo,

escluse le esposizioni organizzate a titolo privato in magazzini o locali commerciali per la vendita delle merci importate.

CAPITOLO III

MATERIALE PEDAGOGICO E MATERIALE SCIENTIFICO

Articolo 17

1. Il beneficio del regime dell'ammissione temporanea in esonero totale dai dazi all'importazione viene accordato per:

- a) il materiale pedagogico;
- b) i pezzi di ricambio e accessori relativi al materiale di cui sopra;
- c) gli utensili specialmente concepiti per la manutenzione, il controllo, la calibratura o la riparazione del materiale suddetto.

2. Per *materiale pedagogico* si intende qualsiasi materiale destinato esclusivamente all'insegnamento o alla formazione professionale, e segnatamente i modelli, strumenti, apparecchi, macchine e relativi accessori.

L'elenco delle merci da considerare come materiale pedagogico ai fini dell'applicazione del presente regolamento sarà redatto e modificato secondo la procedura del comitato.

3. La concessione del beneficio del regime di cui al paragrafo 1 è subordinata alla condizione che il materiale pedagogico, i pezzi di ricambio, gli accessori ed utensili:

- a) siano importati da enti ed istituti riconosciuti o siano utilizzati sotto il controllo e la responsabilità di tali enti ed istituti;
- b) siano utilizzati a fini non commerciali;
- c) siano importati in quantità ragionevole tenuto conto della loro destinazione;
- d) restino, durante il soggiorno nel territorio doganale della Comunità, di proprietà di persona stabilita al di fuori della Comunità.

4. La durata della permanenza del materiale pedagogico vincolato al regime dell'ammissione temporanea è limitata a 6 mesi.

Articolo 18

1. Il beneficio del regime dell'ammissione temporanea in esonero totale dai dazi all'importazione viene accordato per:

- a) i materiali scientifici e loro accessori;
- b) i pezzi di ricambio relativi ai materiali di cui sopra;
- c) gli utensili specialmente concepiti per la manutenzione, il controllo, la calibratura o la riparazione del materiale scientifico utilizzato nel territorio doganale della Comunità esclusivamente per la ricerca scientifica o l'insegnamento.

2. Per materiale scientifico si intendono gli strumenti, apparecchi, macchine e relativi accessori, utilizzati per la ricerca scientifica o l'insegnamento.

3. La concessione del beneficio del regime di cui al paragrafo 1 è subordinata alla condizione che i materiali scientifici, accessori, pezzi di ricambio e utensili:

- a) siano importati da enti ed istituti riconosciuti e siano utilizzati sotto il controllo e la responsabilità di tali enti ed istituti;
- b) siano utilizzati a fini non commerciali;
- c) siano importati in quantità ragionevole tenuto conto della loro destinazione;
- d) restino, durante il soggiorno nel territorio doganale della Comunità, di proprietà di persona stabilita al di fuori della Comunità.

4. La durata della permanenza dei materiali scientifici vincolati al regime dell'ammissione temporanea è limitata a 6 mesi.

CAPITOLO IV

MATERIALE MEDICO-CHIRURGICO E DI LABORATORIO

Articolo 19

1. Il beneficio del regime dell'ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi all'importazione è accordato ai materiali medico-chirurgici e di laboratorio destinati agli ospedali e altri centri sanitari.

2. La concessione del beneficio del regime di cui al paragrafo 1 è subordinata alla condizione che tali materiali:

- a) siano stati oggetto di una spedizione occasionale ed a titolo di prestito gratuito,
- b) siano destinati a fini diagnostici e terapeutici.

3. La durata della permanenza dei materiali medico-chirurgici e di laboratorio vincolati al regime dell'ammissione temporanea è limitata a 6 mesi.

CAPITOLO V

**MATERIALI PER LA LOTTA
CONTRO LE CONSEGUENZE DI CATASTROFI***Articolo 20*

1. Il beneficio del regime dell'ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi all'importazione viene accordato per i materiali destinati ad essere usati nel contesto di misure adottate per la lotta contro le conseguenze di catastrofi che colpiscono il territorio doganale della Comunità.

2. La concessione del beneficio del regime di cui al paragrafo 1 è subordinata alla condizione che tali materiali:

- siano importati a titolo di prestito gratuito,
- siano destinati ad organismi statali oppure ad organismi autorizzati dalle autorità competenti.

CAPITOLO VI

IMBALLAGGI*Articolo 21*

1. Il beneficio del regime dell'ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi all'importazione è concesso per gli imballaggi.

2. Per *imballaggi* si intendono:

- a) i recipienti utilizzati o destinati ad essere utilizzati per il rivestimento esterno o interno delle merci,
- b) i supporti utilizzati o destinati ad essere utilizzati per arrotolare, avvolgere o fissare le merci,

ad esclusione dei materiali di imballaggio quali paglia, carta, fibre di vetro, trucioli, importati alla rinfusa.

3. La concessione del beneficio del regime di cui al paragrafo 1 è subordinata alla condizione che si dichiarino che gli imballaggi:

- a) importati pieni, verranno riesportati vuoti o pieni,
- b) importati vuoti, saranno riesportati pieni.

4. Gli imballaggi soggetti al regime dell'ammissione temporanea non possono essere utilizzati, neppure occasionalmente, tra due punti situati all'interno del territorio doganale della Comunità tranne in vista dell'esportazione di merci ai di fuori di detto territorio. Nel caso degli imballaggi importati pieni, tale divieto si applica solo a partire dal momento in cui sono stati svuotati del loro contenuto.

5. La durata della permanenza degli imballaggi vincolati al regime dell'ammissione temporanea è limitata

a 6 mesi se sono importati pieni e a 3 mesi se sono importati vuoti.

CAPITOLO VII

**ALTRI CASI DI AMMISSIONE TEMPORANEA
IN ESONERO TOTALE***Articolo 22*

Il beneficio del regime dell'ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi all'importazione è accordato per le seguenti merci:

- a) stampi, matrici, clichés, disegni, progetti ed altri oggetti simili, destinati a persone stabilite nel territorio doganale della Comunità, qualora il 75 % almeno della produzione che risulta dalla loro utilizzazione sia esportata all'esterno della Comunità;
- b) strumenti di misura, di controllo, di verifica ed altri oggetti simili destinati a persone stabilite nel territorio doganale della Comunità per essere utilizzati in un processo di lavorazione, qualora il 75 % almeno della produzione che risulta dalla loro utilizzazione sia esportata all'esterno della Comunità;
- c) merci di ogni genere che debbano essere sottoposte a prove, esperimenti o dimostrazioni, comprese le prove e gli esperimenti necessari per le procedure di omologazione, tranne le prove, gli esperimenti o dimostrazioni che costituiscono attività lucrative;
- d) merci di ogni genere che debbano essere impiegate per l'effettuazione di prove, esperimenti o dimostrazioni, tranne le prove, gli esperimenti o dimostrazioni che costituiscono attività lucrative;
- e) campioni rappresentativi di una determinata categoria di merci e destinati ad essere presentati o ad essere oggetto di dimostrazione, per suscitare ordinazioni di merci analoghe;
- f) utensili e strumenti speciali messi gratuitamente a disposizione di persone stabilite nel territorio doganale della Comunità e destinati ad essere usati per la fabbricazione di merci da esportare nella loro totalità, a condizione che restino di proprietà del destinatario di dette merci.

Articolo 23

1. Il beneficio del regime dell'ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi all'importazione è accordato per:

- a) le merci d'occasione importate per essere vendute all'asta;

- b) le merci importate nel quadro di un contratto di vendita con riserva di prove soddisfacenti;
- c) le opere d'arte importate per essere esposte per l'eventuale vendita;
- d) le merci di pelletteria confezionata, gioielli, tappeti ed articoli di gioielleria, inviati per esame, a condizione che le loro caratteristiche particolari impediscano che siano importate come campioni.

2. La durata della permanenza delle suddette merci soggette al regime dell'ammissione temporanea è limitata a sei mesi, per quanto riguarda le lettere a), b) e c), e a quattro settimane, per quanto riguarda la lettera d).

Articolo 24

1. Il beneficio del regime dell'ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi all'importazione è accordato per i pezzi di produzione sostitutivi messi provvisoriamente e gratuitamente a disposizione dell'importatore, dal o su iniziativa del fornitore dei mezzi di produzione analoghi che saranno importati successivamente per essere messi in libera pratica o dei mezzi di produzione la cui rimessa in funzione avvenga a seguito di riparazione.

2. La durata della permanenza di tali mezzi di produzione sostitutivi soggetti al regime dell'ammissione temporanea è limitata a sei mesi.

Articolo 25

Il beneficio del regime dell'ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi all'importazione è accordato per:

- a) i film cinematografici, impressionati e sviluppati, positivi, destinati ad essere visionati prima della loro utilizzazione commerciale;
- b) le pellicole, nastri magnetici e pellicole magnetizzate destinati alla sonorizzazione, al doppiaggio o alla riproduzione;
- c) le pellicole che mostrano la natura di prodotti o il funzionamento di materiali esteri, a condizione che non siano destinate ad essere programmate in pubblico a scopo di lucro;
- d) i supporti d'informazione, di suono e d'informatica, comprese le schede perforate, registrati, messi gratuitamente a disposizione di persone stabilite o non nel territorio doganale della Comunità.

Articolo 26

1. Il beneficio del regime dell'ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi all'importazione è accordato per gli effetti personali che un viaggiatore trasporta sulla propria persona o nei suoi bagagli personali per la durata del suo soggiorno nel territorio doganale della Comunità.

2. Per *effetti personali* si intendono i vestiti e altri articoli nuovi o usati destinati all'uso personale del viaggiatore.

Articolo 27

Il beneficio del regime dell'ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi all'importazione è accordato per:

- a) gli animali vivi di qualsiasi specie importati per essere ammaestrati, addestrati, per la riproduzione o per essere sottoposti a trattamenti veterinari;
- b) gli animali vivi di ogni specie importati per transumanza o pascolo;
- c) gli animali da tiro o i materiali appartenenti a persone stabilite al di fuori, ma in prossimità, del territorio della Comunità, a condizione che siano importati da tali persone per la messa a frutto di beni immobili situati nel territorio doganale della Comunità, compresa l'esecuzione di lavori agricoli, di scarico o di trasporto di legname;
- d) materiale di propaganda turistica. L'elenco delle merci da considerare come materiale di propaganda turistica sarà redatto e modificato secondo la procedura del comitato.

Articolo 28

1. Il beneficio del regime dell'ammissione temporanea in esenzione totale dai dazi all'importazione è concesso per il materiale destinato al conforto dei marittimi.

2. S'intende per:

- *materiale di conforto*: il materiale destinato alle attività di carattere culturale, educativo, ricreativo, religioso o sportivo dei marittimi;
- *marittimi*: tutte le persone trasportate a bordo di una nave che svolgono compiti inerenti al funzionamento o al servizio in mare della nave stessa.

3. L'elenco delle merci da considerare come materiale di conforto destinato ai marittimi sarà redatto e modificato secondo la procedura del comitato.

4. Il beneficio del regime dell'ammissione temporanea di cui al paragrafo 1 è concesso a condizione che il materiale:

- a) sia sbarcato da una nave per essere temporaneamente utilizzato a terra dall'equipaggio per un periodo di tempo non superiore alla durata dello scalo nel porto;
- b) sia importato per essere temporaneamente utilizzato nei centri culturali o sociali per un periodo di tempo non superiore a sei mesi. Per *centri culturali o sociali* s'intendono i luoghi di ritrovo, club e locali di ricreazione per marittimi, gestiti da organismi ufficiali o da organizzazioni religiose o di altro genere senza scopo di lucro, ed i luoghi di culto in cui si celebrano regolarmente le funzioni religiose per i marittimi.

Articolo 29

Il beneficio del regime dell'ammissione temporanea in esonero totale dai dazi all'importazione è concesso a materiali vari utilizzati sotto la vigilanza e la responsabilità di un'amministrazione pubblica per la costruzione, la riparazione o la manutenzione di infrastrutture d'interesse generale nelle zone di frontiera.

Articolo 30

Il beneficio del regime dell'ammissione temporanea in esonero totale dai dazi all'importazione è concesso alle merci importate temporaneamente nel territorio doganale della Comunità in situazioni particolari prive di incidenza sul piano economico.

TITOLO III

DISPOSIZIONE FINALE

Articolo 31

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio
Il Presidente

.

Armonia nella molteplicità

L'Europa non significa solo « comunità » ed « unificazione » ma anche molteplicità. Proprio in un settore come quello della formazione professionale si esprimono in modo caratteristico nuovi modi di pensare, proposte ed idee, improntati alla diversità dei sistemi sociali e culturali. Usufruite dell'enorme potenziale europeo di informazione e ricerca costituito dalle riviste del CEDEFOP.



«Formazione professionale»

È la rivista del Centro, specializzata quadrimestrale. Edita in nove lingue, con una tiratura di diecimila copie, intende porsi come punto di riferimento per tutti coloro che devono decidere, programmare e gestire delle attività di formazione professionale.



«CEDEFOP news»

la lettera di informazione periodica del Centro, a pubblicazione trimestrale, tocca ventimila lettori ai quali offre un panorama di attualità della formazione professionale nei Paesi della Comunità.

CEDEFOP

Il CEDEFOP lavora da dieci anni a servizio degli Stati membri e della Commissione CE nel settore della ricerca, dell'informazione e della documentazione sui temi: occupazione giovanile, formazione degli adulti, corrispondenza dei livelli di qualifica, raffronto tra i sistemi di formazione professionale, formazione per gruppi in situazione di svantaggio, ecc.

Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale CEDEFOP

**Bundesallee 22, D-1000 Berlino 15
Tel.: (0 30) 88 41 20
Telex: 184 163**

Staccare il tagliando, contrassegnare il numero della pubblicazione e spedire al CEDEFOP: Sono interessato al lavoro del CEDEFOP e desidero ricevere, senza alcun obbligo da parte mia, delle informazioni gratuite su

il CEDEFOP e le sue pubblicazioni la rivista «Formazione professionale» CEDEFOP news

Nome, cognome

Via, n.

CAP, città

Professione, funzione, organizzazione



Cedola
d'ordinazione

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

ERASMUS: Bollettino

Publicato per conto della Commissione delle Comunità europee, Direzione generale Occupazione, Affari sociali e Istruzione, dall'ERASMUS Bureau. Prossimi numeri: 2/1988, 1/1989 (maggio), 2/1989 (ottobre).

Il **Bollettino**, pubblicato nelle nove lingue ufficiali della Comunità europea, copre tutti gli aspetti del programma comunitario ERASMUS. Le rubriche fisse riguardano i programmi interuniversitari di cooperazione (PIC), le attività delle agenzie nazionali per l'assegnazione delle borse (NGAA), i programmi di visite ERASMUS, i sussidi alle associazioni e alle pubblicazioni universitarie, il sistema di trasferimento di unità di corsi capitalizzabili (ECTS) e i Centri nazionali d'informazione sul riconoscimento accademico (NARIC). La pubblicazione tratta poi in modo approfondito le tendenze comunitarie generali delle domande ERASMUS, i risultati della fase di selezione delle richieste di aiuti introdotte dai candidati, la valutazione del programma, gli autorevoli pareri di alcune personalità europee e di alcuni partecipanti ad ERASMUS nonché le informazioni relative ad altri tipi di cooperazione nel campo dell'insegnamento superiore. Il **Bollettino** si interessa inoltre ai sostanziali sviluppi registrati nel settore nei diversi Stati membri.

Prezzo: 9 ECU (abbonamento annuo)

Distribuzione: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee e uffici di vendita e di abbonamento nei diversi Stati membri.



UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
L-2985 Lussemburgo

